

Bruxelles, 3 giugno 2026
(OR. en)

10094/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0139 (COD)**

**COMPET 666
IND 388
MI 582
RC 13
RECH 258
TELECOM 290
FIN 812
CADREFIN 262
CODEC 1088**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	3 giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 504 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione e che abroga il regolamento (UE) 2023/1781 (regolamento sui chip 2.0)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 504 final.

All.: COM(2026) 504 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.6.2026
COM(2026) 504 final

2026/0139 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativo a un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema dei semiconduttori
dell'Unione e che abroga il regolamento (UE) 2023/1781 (regolamento sui chip 2.0)**

{SEC(2026) 504 final} - {SWD(2026) 504 final} - {SWD(2026) 505 final}

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

I semiconduttori sono alla base di tutte le tecnologie digitali, dai dispositivi indossabili intelligenti e dalle automobili alle apparecchiature mediche, di difesa e critiche per le missioni, nonché ai centri dati che alimentano la rivoluzione dell'intelligenza artificiale (IA). Dal 2020 una serie di carenze di approvvigionamento e tentativi di coercizione economica nei confronti dell'UE hanno messo in evidenza la fragilità dell'ecosistema europeo dei semiconduttori e la vulnerabilità della relativa industria utilizzatrice finale. Tali perturbazioni sono state causate da crisi globali quali la pandemia di COVID-19, da shock individuali come il caso Nexperia e dal persistente squilibrio strutturale tra domanda e offerta nel mercato globale. Congiuntamente, questi fattori hanno messo in luce come dipendenze esterne eccessive possano rendere vulnerabili interi mercati.

Allo stesso tempo la crescente rivalità geopolitica, comprese le tensioni sino-americane, e il rapido emergere dell'IA hanno ulteriormente sottolineato l'importanza strategica dei semiconduttori. I chip all'avanguardia, ma anche quelli tradizionali, sono diventati sempre più una risorsa geopolitica fondamentale e sono emersi diversi punti di strozzatura lungo la catena del valore globale dei semiconduttori. Ciò ha accelerato la corsa al controllo di parti di tali punti di strozzatura.

La crescente portata di questo settore rispecchia la sua importanza a livello geopolitico. I semiconduttori sono il terzo prodotto più commercializzato al mondo, dopo il petrolio e i veicoli, con entrate globali che hanno raggiunto i 700,9 miliardi di USD nel 2025¹. Si prevede che il mercato supererà i **1 000 miliardi di USD entro il 2026² e crescerà fino a raggiungere i 1 600 miliardi di USD entro il 2030³**. Trattandosi di un fornitore critico e di un fattore abilitante per quasi tutte le industrie moderne e per le infrastrutture che le sostengono, il settore dei semiconduttori è diventato una **risorsa strategica**. In un contesto globale più transazionale e assertivo, tale importanza strategica lo rende anche una potenziale fonte di **influenza geopolitica**. Le regioni prive di capacità significative nella progettazione o nella fabbricazione di semiconduttori rischiano pertanto di diventare dipendenti da componenti che altri possono sottoporre a restrizioni o condizioni.

Il regolamento europeo sui chip proposto nel febbraio 2022 ha costituito la **prima risposta strategica dell'UE alle vulnerabilità critiche** nella catena del valore globale dei semiconduttori, messe in luce dalla pandemia di COVID-19 e dall'intensificarsi della concorrenza globale trainata da sovvenzioni da parte di paesi terzi. L'UE ha stabilito che un **intervento decisivo e coordinato era essenziale** al fine di affrontare le dipendenze strutturali nel suo ecosistema dei semiconduttori e sostenere l'industria. In assenza di investimenti sostanziali nella ricerca e nella capacità di produzione e in assenza di meccanismi adeguati di risposta alle crisi, l'Europa rimarrebbe strutturalmente vulnerabile. Il regolamento sui chip è emerso durante un periodo di **forte attenzione alle transizioni verde e digitale** e in un contesto di crescente consenso europeo sulla necessità di rafforzare la **competitività economica** della regione e **invertire il declino della capacità industriale**. In seguito la

¹ WSTS Semiconductor Market Forecast Spring 2025, <https://www.wsts.org/76/103/WSTS-Semiconductor-Market-Forecast-Spring-2025>.

² Global Semiconductor Sales Increase Substantially in February, <https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-increase-substantially-in-february/>.

³ McKinsey, *The next era of semiconductor value creation*, <https://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/the-next-era-of-semiconductor-value-creation>.

relazione Draghi del settembre 2024 ha illustrato tali preoccupazioni, chiedendo un urgente rinnovamento industriale⁴.

Dalla valutazione del regolamento europeo sui chip emerge che **tale atto ha prodotto risultati significativi**. Ad esempio:

- sono state create infrastrutture tra le quali figurano centri di competenza, una piattaforma di progettazione allo stato embrionale e cinque linee pilota all'avanguardia che rappresentano alcune delle infrastrutture tecnologiche più innovative al mondo;
- oltre 52 miliardi di EUR sono stati impegnati a favore di investimenti pubblici e privati in impianti di produzione in costruzione nell'ambito del pilastro II; e
- nell'ambito del pilastro III è stato istituito un meccanismo di coordinamento e risposta alle crisi attraverso il consiglio europeo dei semiconduttori, che coinvolge tutti gli Stati membri e la Commissione.

Nonostante questi notevoli progressi e i punti di forza dell'Unione in segmenti chiave della catena del valore dei semiconduttori, quali la produzione di semiconduttori tradizionali (elettronica di potenza, microcontrollori, fotonica, sensori), le apparecchiature e i materiali di fabbricazione, permangono **evidenti lacune in termini di capacità** che devono ancora essere colmate.

L'UE produce meno del 10 %⁵ dei semiconduttori a livello globale e dipende quasi interamente dagli Stati Uniti e dall'Asia per i chip più avanzati e all'avanguardia al di sotto di 5 nanometri, compresi i chip per l'IA. Tali dipendenze strutturali aumentano il rischio di interruzioni dell'approvvigionamento, pressioni coercitive e shock sistemici che colpiscono le principali industrie dell'UE, dal settore automobilistico e dell'energia a quello aerospaziale e della difesa. Nel complesso, i semiconduttori dimostrano l'urgenza della **sfida in materia di sovranità tecnologica** dell'Europa.

La sovranità tecnologica è diventata un imperativo strategico per l'UE. L'obiettivo è preservare la capacità dell'Europa di scegliere il proprio percorso, ridurre le dipendenze eccessive e garantire che le infrastrutture e le tecnologie digitali critiche rimangano sicure, resilienti e in linea con i valori europei.

Il regolamento sui chip 2.0 farà pertanto parte del **pacchetto sulla sovranità tecnologica** unitamente ad altre iniziative quali il regolamento sullo sviluppo del cloud e dell'IA.

L'approccio dell'Europa alla sovranità tecnologica si basa sull'apertura, sul partenariato e sulla concorrenza leale. Il rafforzamento della base tecnologica dell'UE le consente di rimanere aperta e cooperativa, salvaguardando nel contempo la sua capacità di agire in modo indipendente e di proteggere i suoi interessi, la sua sicurezza e i suoi principi democratici.

In tale contesto, i **due problemi principali** che la revisione del regolamento sui chip mira ad affrontare sono:

⁴ Mario Draghi, *The future of European competitiveness*, parte B, capitolo 3, https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/draghi-report_en.

⁵ IDC, *Semiconductors market data by feature size, sector and region*, CNECT/2022/MVP/0084 – seconda relazione intermedia. La catena del valore comprende la proprietà intellettuale (PI), l'automazione della progettazione elettronica (EDA – *electronic design automation*), i beni strumentali, i substrati, i materiali, le imprese "fabless" (ossia le imprese che progettano ma non fabbricano), i fabbricanti integrati di dispositivi (IDM – *integrated device manufacturer*), le fonderie e i fornitori di attività esternalizzate di assemblaggio e test (OSAT – *Outsourced Semiconductor Assembly and Test*). Sono prese in considerazione soltanto le entrate delle società aventi sede nell'UE.

- a) una dipendenza eccessiva da paesi terzi per la progettazione e la fabbricazione di semiconduttori;
- b) capacità insufficienti di preparazione alle crisi.

Sulla base degli obiettivi stabiliti nel primo regolamento sui chip e sulla base di un'analisi di tali sfide e dei relativi fattori trainanti, sono stati individuati **due obiettivi generali per il regolamento sui chip 2.0**:

- 1) aumentare la competitività della catena del valore europea dei semiconduttori per migliorarne la sovranità tecnologica e la resilienza. Ciò significa creare le condizioni necessarie per la competitività, la sovranità tecnologica e la resilienza dell'UE nel settore delle tecnologie dei semiconduttori: i) accelerando la diffusione industriale di ricerca e innovazione; ii) garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento; e iii) riducendo le dipendenze strategiche nel settore delle tecnologie dei semiconduttori all'avanguardia e mature;
- 2) migliorare la preparazione alle crisi al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE. Ciò significa migliorare il funzionamento del mercato interno rafforzando la preparazione alle crisi, creando un quadro giuridico uniforme per proteggere la sicurezza economica dell'Unione e aumentandone l'indispensabilità, la resilienza e la prosperità nel settore delle tecnologie dei semiconduttori.

Aumentare la competitività della catena del valore europea dei semiconduttori per migliorarne la sovranità tecnologica e la resilienza

Dato che l'UE dipende sempre più da forniture estere di semiconduttori, è più vulnerabile alla coercizione esterna, compresa la potenziale "strumentalizzazione" delle dipendenze da catene di approvvigionamento. Senza una solida base industriale nella progettazione e nella fabbricazione dei semiconduttori, l'UE potrebbe non riuscire a tradurre il proprio forte ecosistema di ricerca e innovazione in incrementi di produttività e nell'industrializzazione su larga scala di nuove tecnologie.

Allo stesso tempo, le industrie utilizzatrici europee si trovano ad affrontare notevoli incertezze nelle catene di approvvigionamento, che determinano livelli di scorte più elevati e frenano gli investimenti. Ciò, a sua volta, compromette la competitività complessiva dell'industria manifatturiera all'interno dell'UE. Le dipendenze nelle catene di approvvigionamento dei semiconduttori aumentano inoltre i rischi geopolitici e per la sicurezza, in particolare in tempi di crisi, quando l'accesso a tecnologie critiche può essere limitato o può essere dirottato verso altre regioni.

In tale contesto, **mentre il regolamento sui chip iniziale era prevalentemente basato sull'offerta, il regolamento sui chip 2.0 pone maggiormente l'accento su misure sul lato della domanda**. Le due dimensioni si rafforzano a vicenda: sviluppare una solida domanda locale contribuisce a rafforzare l'offerta locale di semiconduttori. In tal modo, l'espansione combinata della domanda e dell'offerta contribuisce a una maggiore resilienza a livello industriale, a catene di approvvigionamento più corte e sicure, a una maggiore autonomia strategica e a un migliore allineamento tra la capacità di produzione europea e le esigenze delle industrie chiave.

Tale approccio è strettamente legato a iniziative dell'UE di portata più ampia, in particolare l'atto legislativo sullo sviluppo del cloud e dell'IA, che comprende azioni volte a **stimolare la domanda di chip per l'IA all'avanguardia** attraverso lo sviluppo di nuovi centri dati in tutta l'Unione. Si prevede che tali misure genereranno una domanda supplementare di semiconduttori in grado di sostenere le finalità e gli obiettivi del regolamento sui chip

riveduto. La **comunicazione relativa al piano d'azione per il continente dell'IA**⁶ delinea il modo in cui, nell'ambito dello sforzo di più ampia portata volto a sviluppare **gigafactory di IA**, l'Unione mira a conseguire l'autonomia strategica nella progettazione e nella produzione di semiconduttori per l'IA, a ridurre le dipendenze da tecnologie critiche e a rafforzare la sovranità in materia di semiconduttori all'avanguardia.

Rafforzare la catena del valore dei semiconduttori in Europa, anche nei settori critici per l'IA, è essenziale al fine di sostenere gli obiettivi strategici dell'Unione. Allo stesso tempo, rimane indispensabile rafforzare la capacità di produzione di **semiconduttori tradizionali** in Europa. Nodi maturi e specializzati sono essenziali per gli ecosistemi industriali europei quali i **settori automobilistico, aeronautico, della difesa, delle telecomunicazioni e del cloud**, in cui la domanda di chip affidabili e per specifiche applicazioni continua a crescere. Il rafforzamento della resilienza in questi segmenti è pertanto essenziale per salvaguardare la base industriale dell'Europa e ridurre le dipendenze eccessive. È altrettanto importante migliorare le **capacità di progettazione di chip** in Europa e promuovere una cooperazione più stretta tra progettisti, fabbricanti e industrie utilizzatrici finali, anche attraverso **approcci di co-progettazione** che garantiscano l'ottimizzazione delle soluzioni per i semiconduttori per applicazioni industriali e strategiche.

Sulla base della necessità di rafforzare tanto l'offerta quanto la domanda nel contesto dell'ecosistema europeo dei semiconduttori, il regolamento sui chip 2.0 prevede anche la realizzazione di **progetti strategici** volti a rafforzare segmenti chiave della catena del valore dei semiconduttori dell'Unione. Tali progetti saranno considerati prioritari e sostenuti attraverso una **combinazione coordinata di investimenti pubblici e privati**, che riguarderà la fabbricazione sovrana e avanzata, la progettazione avanzata di chip e la resilienza della catena di approvvigionamento. Questo approccio integra le misure sopra descritte, rafforza l'integrazione transfrontaliera lungo l'intera catena del valore e contribuisce a rafforzare l'autonomia strategica e la sovranità tecnologica dell'Europa.

In questo contesto, e nell'ambito dello strumento di coordinamento per la competitività, un **progetto strategico sulla fabbricazione avanzata** sarà trattato con la massima priorità al fine di sostenere la produzione di chip per l'IA e altri semiconduttori. L'iniziativa mira a istituire il primo impianto per semiconduttori nell'Unione che combina la fabbricazione di nodi all'avanguardia con l'integrazione di chiplet e capacità di packaging avanzato 3D. La produzione pilota potrebbe essere prevista nel periodo 2030-2033.

Al fine di aumentare ulteriormente la resilienza dell'ecosistema, viene chiarito l'ambito di applicazione delle disposizioni sulle **iniziative prime nel loro genere**. Tali disposizioni riguardano l'intera catena del valore dei semiconduttori, comprese **le attività di progettazione di chip orientate alla fabbricazione, i materiali speciali, le apparecchiature di fabbricazione, i circuiti stampati, il packaging avanzato e l'assemblaggio**. La valutazione prima nel suo genere si applicherà anche al cofinanziamento nazionale a favore di progetti strategici nel caso in cui anche i progetti strategici siano qualificati come primi nel loro genere, in linea con le norme in materia di concorrenza.

Il regolamento sui chip 2.0 pone l'accento su una più rapida **industrializzazione delle linee pilota**, trasformando gli impianti di fabbricazione pilota di successo in capacità di fabbricazione commercialmente sostenibili. Aggiunge inoltre **la fotonica e i circuiti integrati fotonici** all'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 rafforzata, in quanto si tratta di tecnologie abilitanti fondamentali per un'ampia gamma di settori strategici, tra cui le telecomunicazioni, i centri dati, l'IA, l'assistenza sanitaria, l'industria automobilistica e le tecnologie quantistiche.

⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Piano d'azione per il continente dell'IA" (COM(2025) 165 del 9 aprile 2025).

L'**iniziativa Chip per l'Europa** ha dimostrato il proprio ruolo fondamentale nel rafforzare la leadership dell'Unione nella ricerca, nell'innovazione e nella diffusione industriale dei semiconduttori ed è pertanto essenziale portarla avanti. Sostenendo strumenti comprovati, quali le linee pilota, la rete di centri di competenza, la piattaforma di progettazione e le attività relative ai chip quantistici, l'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 mira a garantire che l'Europa mantenga il suo vantaggio competitivo, acceleri la produzione su scala commerciale e massimizzi il contributo delle tecnologie dei semiconduttori alla sostenibilità e alla sovranità tecnologica.

Saranno inoltre mobilitate misure complementari sul lato della domanda per accelerare l'adozione da parte del mercato delle tecnologie europee. **Gli appalti per l'innovazione e le grandi sfide** contribuiranno a generare una domanda precoce, a consentire implementazioni di riferimento e ad agevolare un ingresso più rapido sul mercato dei chip avanzati sviluppati nell'Unione. Inoltre gli appalti pubblici riguardanti i semiconduttori in infrastrutture, apparecchiature o sistemi possono integrare un criterio relativo alla sicurezza dell'approvvigionamento unitamente a considerazioni relative al prezzo, qualora tali tecnologie siano utilizzate in servizi essenziali o infrastrutture critiche. Mobilitando la domanda pubblica in modo coordinato, tali misure integreranno gli strumenti sul lato dell'offerta, promuoveranno l'adozione di tecnologie sicure in tutta l'Unione e rafforzeranno la sicurezza e la resilienza dei settori strategici a valle. In linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di clima, ambiente ed energia, è opportuno dare priorità alla produzione e al funzionamento di chip efficienti sotto il profilo energetico e sostenibili. Le procedure di autorizzazione dovranno inoltre essere razionalizzate al fine di accelerare la diffusione industriale e mantenere la competitività internazionale, in particolare sulla base della proposta della Commissione di regolamento per sveltire le valutazioni ambientali. Parallelamente all'attuazione del regolamento sui chip, e in previsione della revisione del regolamento sulla cibersicurezza, una **valutazione dei rischi di cibersicurezza** esaminerà tanto le vulnerabilità tecniche quanto i fattori non tecnici che incidono sulla cibersicurezza dei semiconduttori utilizzati negli appalti pubblici per specifici settori critici.

Al fine di incentivare la leadership regionale nella catena del valore dei semiconduttori, la presente proposta istituisce un marchio di **regione europea di eccellenza nel settore dei semiconduttori** per le regioni che dispongono di un solido piano di investimenti per le regioni dei semiconduttori in linea con le priorità strategiche. Tra queste figurano l'aumento della fabbricazione di semiconduttori, la collaborazione in materia di R&S, lo sviluppo di competenze e le infrastrutture sostenibili. Ciò indicherebbe agli investitori internazionali che la regione dispone di un ecosistema a potenziale elevato per le attività connesse ai semiconduttori.

Migliorare la preparazione alle crisi al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE

Nonostante gli strumenti di monitoraggio e risposta alle crisi creati nell'ambito del pilastro III del primo regolamento sui chip, permangono lacune significative nella capacità dell'Unione di affrontare in maniera efficace le crisi di approvvigionamento dei semiconduttori. L'UE non dispone ancora di meccanismi, strumenti e capacità istituzionali sufficientemente sviluppati per anticipare e valutare le perturbazioni in modo tempestivo e coordinato.

Al fine di **migliorare la preparazione nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori**, la Commissione sosterrà l'istituzione di una **piattaforma tra imprese (B2B) relativa alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori ("piattaforma")**, nel contesto della quale le imprese possano condividere informazioni non sensibili sotto il profilo commerciale in forma aggregata. Ciò contribuirà a creare un modello di catena di

approvvigionamento digitale, aumentando la visibilità delle interdipendenze strutturali, consentendo l'individuazione sistematica dei rischi e rafforzando la resilienza alle perturbazioni. In caso di segnalazioni, la Commissione potrebbe chiedere informazioni alle singole imprese e alla piattaforma. Tali richieste di informazioni devono essere strettamente limitate a quanto necessario ed essere proporzionate. Le imprese che partecipano alla piattaforma saranno esentate dall'obbligo di rispondere a richieste di informazioni. Parallelamente al regolamento sui chip 2.0, la Commissione elaborerà un **programma dell'UE per la gestione delle crisi dei semiconduttori** entro il secondo trimestre del 2027. Tale programma stabilirà procedure, ruoli e responsabilità chiari nelle fasi antecedenti le crisi e durante le crisi e si baserà sul primo esercizio di simulazione sulle perturbazioni della catena di approvvigionamento dei semiconduttori condotto con gli Stati membri nel 2025. Tali sforzi saranno coerenti con la strategia per l'Unione della preparazione e il relativo piano d'azione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

I semiconduttori sono fattori abilitanti fondamentali delle transizioni pulita e digitale. La loro importanza strategica per l'UE è ulteriormente amplificata dalle tensioni geopolitiche, dall'attuale dipendenza eccessiva dell'Unione in materia di fabbricazione e progettazione avanzate nonché dalla crescente strumentalizzazione di tali dipendenze da parte di paesi terzi. In tale contesto, il regolamento sui chip 2.0 è indispensabile ai fini del conseguimento delle priorità politiche della Commissione, in particolare quelle di cui ai documenti "Un nuovo piano per la prosperità sostenibile e la competitività dell'Europa" e "Una nuova era per la difesa e la sicurezza europee"⁷.

La proposta di regolamento sui chip 2.0 può essere considerata una risposta alla necessità di un'azione urgente in materia di semiconduttori al fine di salvaguardare il futuro dell'UE come potenza economica, destinazione di investimenti e centro produttivo, come riconosciuto nel **patto per l'industria pulita**⁸, nella **bussola per la competitività dell'UE**⁹ e nella comunicazione congiunta sul **rafforzamento della sicurezza economica dell'UE**¹⁰.

La presente proposta è coerente con la visione, gli obiettivi e le modalità digitali generali per conseguire la trasformazione digitale dell'UE entro il 2030, quali presentati nella comunicazione della Commissione "**Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale**" ("comunicazione sulla bussola per il digitale")¹¹ e la successiva decisione della Commissione relativa al **programma strategico per il decennio digitale**¹², con l'obiettivo specifico relativo ai semiconduttori. La presente proposta intende contribuire a

⁷ [Priorità per il periodo 2024-2029 - Commissione europea](#).

⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione" (COM(2025) 85 final del 26 febbraio 2025).

⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Bussola per la competitività dell'UE" (COM(2025) 30 final del 29 gennaio 2025).

¹⁰ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio "Rafforzare la sicurezza economica dell'UE" (JOIN(2025) 977 final del 3 dicembre 2025).

¹¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale" (COM(2021) 118 final del 9 marzo 2021).

¹² Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (19.12.2022).

dotare l'Unione delle capacità necessarie per conseguire il suo obiettivo per il 2030. La revisione del programma strategico per il decennio digitale è prevista per giugno 2026¹³.

La presente proposta contribuisce all'attuazione della **dichiarazione della coalizione per i semiconduttori**, firmata dai rispettivi ministri dei 27 Stati membri il 29 settembre 2025, che chiede un regolamento sui chip 2.0 rafforzato e lungimirante al fine di rafforzare la posizione dell'Europa nella catena del valore globale dei semiconduttori¹⁴.

La proposta condivide inoltre alcuni degli obiettivi del **regolamento sull'accelerazione industriale**¹⁵, che stabilisce un quadro di misure volte a rafforzare la competitività dell'UE, accelerare la decarbonizzazione industriale e stimolare le capacità di produzione strategica.

La presente proposta è ampiamente coerente con le iniziative dell'UE che perseguono obiettivi correlati, segnatamente il **programma Europa digitale, Orizzonte Europa, il regolamento sulle materie prime critiche**¹⁶, nonché il **Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), InvestEU ed Erasmus +**.

Tra le iniziative summenzionate, la proposta è particolarmente coerente con il programma Europa digitale e con Orizzonte Europa, che sono i due elementi portanti di finanziamento del pilastro I nel contesto dell'attuale quadro finanziario pluriennale. Il programma Europa digitale fornisce sostegno alle infrastrutture digitali, mentre Orizzonte Europa sostiene la ricerca a monte, la sperimentazione e la dimostrazione.

La proposta integra inoltre anche il regolamento sulle materie prime critiche, in quanto entrambi perseguono l'autonomia strategica affrontando segmenti diversi della catena del valore: il regolamento sui chip si concentra sulla progettazione e sulla fabbricazione dei semiconduttori, mentre il regolamento sulle materie prime critiche riguarda queste ultime materie.

Il regolamento sui chip è coerente con le agende dell'UE in materia di autonomia strategica, sicurezza economica e competitività. È in linea con la **strategia europea per la sicurezza economica**¹⁷, i **controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso**¹⁸, il **regolamento sulle sovvenzioni estere**¹⁹ e la **piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)**²⁰. Insieme tali strumenti riducono le dipendenze strategiche, rafforzano la capacità industriale e affrontano le distorsioni causate dalle sovvenzioni estere nel mercato unico.

La proposta è coerente con la normativa europea in materia di cibersicurezza. Talune categorie di chip rientrano nell'ambito di applicazione del **regolamento sulla**

¹³ Indagine sul futuro del programma strategico per il decennio digitale, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/consultations/survey-opens-future-digital-decade-policy-programme>.

¹⁴ La coalizione per i semiconduttori chiede il rafforzamento del regolamento sui chip, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/news/semicon-coalition-calls-reinforced-chips-act>.

¹⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 ("regolamento sull'accelerazione industriale") (COM(2026) 100 final del 4 marzo 2026).

¹⁶ Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ("regolamento sulle materie prime critiche").

¹⁷ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica" (JOIN(2023) 20 final).

¹⁸ [Esportazione di prodotti a duplice uso - Commercio e sicurezza economica](#).

¹⁹ Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno.

²⁰ Tecnologie strategiche per l'Europa, https://strategic-technologies.europa.eu/index_it.

ciberresilienza²¹ e gli investimenti nell'ambito del regolamento sui chip mireranno a promuoverne ulteriormente gli obiettivi sfruttando la forza dell'industria europea nel segmento del mercato dei chip sicuri. La presente proposta integrerà inoltre la proposta di revisione del **regolamento sulla cibersicurezza**, aggiungendo una dimensione relativa alla sicurezza dell'approvvigionamento per gli appalti pubblici di semiconduttori da parte di soggetti critici.

Il **piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo** ha sottolineato l'importanza dell'industria dei semiconduttori per un settore automobilistico innovativo e digitalizzato²².

Il regolamento sui chip 2.0 è inoltre concepito in complementarità con altre iniziative quali gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI). In questo contesto, la preparazione del futuro IPCEI candidato sulle tecnologie dei semiconduttori avanzate²³ è pienamente in linea con lo spirito del **regolamento sui chip**, in quanto affronta le prime diffusioni industriali di innovazioni pionieristiche.

Il regolamento sui chip 2.0 è concepito per essere compatibile con il quadro finanziario pluriennale (QFP) (2021-2027) attuale e con quello successivo (2028-2034), compresi il Fondo europeo per la competitività, il programma quadro 10 (10° PQ) e i piani di partenariato nazionale e regionale. La sua architettura consentirà un'azione e un impatto immediati nell'ambito dell'attuale QFP, garantendo nel contempo la continuità e la scalabilità nell'ambito del prossimo QFP. La proposta non pregiudica né anticipa l'esito del processo legislativo in corso in relazione al QFP.

Inoltre il regolamento sui chip 2.0 lascia impregiudicate le norme in materia di aiuti di Stato e concorrenza, tra cui la disciplina RSI e la comunicazione sugli importanti progetti di comune interesse europeo, preservando nel contempo i loro obiettivi distinti. Gli IPCEI e la disciplina RSI svolgono un ruolo centrale nel sostenere la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione e la prima diffusione industriale, in particolare per i progetti altamente innovativi e transfrontalieri con marcati effetti di ricaduta.

Le misure previste dal regolamento sui chip 2.0 si baseranno su tale architettura chiarendo e perfezionando ulteriormente l'ambito di applicazione del quadro primo nel suo genere nel contesto del pilastro II, garantendo che sia coperta l'intera catena del valore.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è coerente con la strategia industriale e in materia di concorrenza dell'UE, come indicato nelle strategie industriali e nella relazione Draghi, e integra i quadri per la transizione digitale e pulita.

²¹ Regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza).

²² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo" (COM(2025) 95 final del 5 marzo 2025).

²³ L'IPCEI candidato sulle tecnologie dei semiconduttori avanzate è attualmente in fase di progettazione e si basa su iniziative dell'UE esistenti, in particolare le linee pilota e la piattaforma europea di progettazione, garantendo continuità e accelerazione piuttosto che duplicazione. Guidato da megatendenze quali l'IA, l'automazione, la sicurezza e la sostenibilità, l'IPCEI candidato sulle tecnologie dei semiconduttori avanzate potrebbe in ultima analisi fornire una risposta europea collettiva ai cambiamenti tecnologici dirompenti. Potrebbe concentrarsi su settori tecnologici chiave tra i quali figurano, ad esempio, gli acceleratori e i chip per l'IA, i circuiti integrati fotonici, l'integrazione eterogenea e il packaging avanzato, i sensori, l'elettronica di potenza, le soluzioni efficienti sotto il profilo energetico e la comunicazione sicura, coprendo nel contempo l'intera catena del valore dei semiconduttori, comprese tecnologie abilitanti quali l'automazione della progettazione elettronica, le apparecchiature, i test, i materiali e i wafer.

La presente proposta costituirà parte del **pacchetto sulla sovranità tecnologica**, unitamente al **regolamento sullo sviluppo del cloud e dell'IA** e a una **tabella di marcia strategica per la digitalizzazione e l'IA nel settore dell'energia**. Il pacchetto mira a garantire che l'Unione mantenga la capacità di decidere autonomamente, agire efficacemente e plasmare gli sviluppi tecnologici globali, rimanendo nel contempo aperta, competitiva e impegnata a favore della cooperazione e delle norme internazionali.

Sarà necessario un coordinamento tra il regolamento sui chip, la proposta relativa al **Fondo europeo per la competitività**²⁴ e il futuro **atto legislativo sui quanti**²⁵. La coerenza con l'atto legislativo sui quanti offrirà l'opportunità di istituire un quadro strategico europeo completo in materia di quanti che sfrutti al meglio le sinergie tra molteplici strumenti.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Come per il primo regolamento sui chip, le basi giuridiche del regolamento sui chip 2.0 sono l'articolo 173, paragrafo 3, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'Unione deve contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 173, paragrafo 1, attraverso le politiche e le azioni da essa attuate. L'articolo 173, paragrafo 1, TFUE precisa che gli obiettivi consistono nell'assicurare le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione. Conformemente a un sistema di mercati aperti e competitivi, la loro azione è intesa: i) ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali; ii) a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta l'Unione, segnatamente delle piccole e medie imprese; iii) a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese; e iv) a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico. L'obiettivo di cui all'articolo 114 TFUE è l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno mediante l'adozione di misure relative al ravvicinamento delle norme nazionali.

Il regolamento sui chip 2.0 si basa sugli obiettivi del regolamento sui chip attualmente in vigore. Il primo obiettivo specifico del regolamento sui chip 2.0, soggiacente al pilastro I, è creare nell'industria dei semiconduttori grandi capacità di innovazione e adeguate capacità tecnologiche per accelerare l'innovazione e adattarsi a essa. Con i pilastri II e III il regolamento intende inoltre aumentare la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori sostenendo e coordinando gli investimenti nella fabbricazione di semiconduttori avanzati (pilastro II) e rendendo possibile un monitoraggio coordinato e la risposta alle crisi (pilastro III).

La base giuridica appropriata per il primo obiettivo è l'articolo 173, paragrafo 3, TFUE. Nel caso dell'articolo 173, paragrafo 3, TFUE, le azioni intraprese non dovrebbero comportare l'armonizzazione di disposizioni legislative e regolamentari nazionali, ma rafforzare la competitività e la resilienza della base industriale dei semiconduttori. Il regolamento sui chip 2.0 mira a potenziare la forza e la resilienza della tecnologia dei semiconduttori e del panorama industriale europei, promuovendo il potenziale di innovazione dell'ecosistema dei semiconduttori in tutta l'UE. Figurano in tale contesto la riduzione della dipendenza da un

²⁴ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la competitività ("ECF"), comprensivo del programma specifico per le attività di ricerca e innovazione nel settore della difesa, abroga i regolamenti (UE) 2021/522, (UE) 2021/694, (UE) 2021/697, (UE) 2021/783 e modifica i regolamenti (UE) 2021/696, (UE) 2023/588 e (UE) [EDIP] (COM(2025) 555 del 16.7.2025).

²⁵ La Commissione invita a contribuire alla definizione del futuro atto legislativo dell'UE sui quanti, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/news/commission-invites-contributions-shape-future-eu-quantum-act>.

piccolo gruppo di imprese e regioni di paesi terzi e l'ampliamento della capacità dell'UE di progettare e fabbricare semiconduttori avanzati. L'iniziativa Chip per l'Europa (pilastro I), che continuerà a essere sostenuta attraverso la nuova azione legislativa, è intesa a contribuire al conseguimento di tali obiettivi colmando il divario tra l'eccellenza della ricerca dell'UE e la sua diffusione industriale efficace e sostenibile.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti con l'azione individuale degli Stati membri poiché i problemi sono di natura transfrontaliera e non sono limitati a singoli Stati membri o a un sottoinsieme di Stati membri. Le azioni proposte si concentrano su settori in cui l'azione a livello dell'Unione costituisce un comprovato valore aggiunto a motivo della dimensione, della velocità e della portata degli sforzi necessari.

Per fornire una risposta globale alla crisi dei semiconduttori occorre un'azione congiunta rapida e coordinata da parte di diversi portatori di interessi, in cooperazione con gli Stati membri. Nessuno Stato membro può conseguire tale obiettivo da solo. Inoltre, data la complessità dell'ecosistema dei semiconduttori, le conseguenze delle dipendenze strutturali dell'Unione e delle carenze sul lato della domanda e dell'offerta sono talmente ampie che un intervento a livello di Unione è l'azione migliore per affrontare tali questioni.

È senz'altro l'azione a livello di Unione che può meglio indirizzare i vari attori europei verso una visione e una strategia di attuazione comuni. Ciò è essenziale per creare economie di scala e di diversificazione e generare la massa critica necessaria per la creazione di capacità all'avanguardia. Limiterà inoltre, o addirittura eviterà, la frammentazione degli sforzi, le corse alle sovvenzioni e il ricorso a soluzioni nazionali non ottimali.

L'azione dell'Unione è necessaria nei settori affrontati dalla presente proposta nel quadro dei suoi tre pilastri.

- Per quanto riguarda il primo pilastro (iniziativa Chip per l'Europa 2.0), l'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 rafforzata continuerà a sostenere le attività dell'iniziativa "Chip per l'Europa" istituita nell'ambito del primo regolamento sui chip. Ciò significa che sosterrà lo sviluppo di capacità tecnologiche su larga scala e l'innovazione in tutta l'Unione per consentire lo sviluppo e la diffusione di tecnologie quantistiche e semiconduttori all'avanguardia e di prossima generazione e rimediare alle debolezze strutturali croniche dell'Europa nei settori della progettazione e della produzione. Dopo il successo di **due importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI)** sulla microelettronica, che sostengono progetti innovativi transfrontalieri lungo l'intera catena del valore della microelettronica, è in fase di progettazione un possibile **terzo IPCEI** in questo settore. Queste iniziative rivestono un'importanza strategica per il settore. Tuttavia, in questa fase, è improbabile che da sole affrontino in misura sufficiente lo sviluppo di capacità sotto forma di linee pilota e infrastrutture di progettazione. Tali linee e infrastrutture dovranno essere rese ampiamente disponibili a tutti i terzi interessati in tutta Europa e consentiranno inoltre all'Unione di svolgere un ruolo più incisivo in un ecosistema mondiale e interdipendente. Tali impianti su larga scala sono possibili solo a livello dell'Unione dato il livello di investimenti e di know-how necessari;
- per quel che riguarda il secondo pilastro (Sicurezza dell'approvvigionamento e domanda), le azioni volte ad accelerare gli **investimenti nella fabbricazione di semiconduttori** possono essere elaborate e attuate in modo adeguato solo a livello dell'Unione. Ciò è dovuto al livello degli investimenti necessari e al fatto che, per definizione, tali impianti di fabbricazione serviranno tutto il mercato interno,

rafforzeranno l'intero ecosistema e garantiranno la sicurezza dell'approvvigionamento in caso di crisi. Inoltre le misure relative ai **progetti strategici** sarebbero sviluppate promuovendo una combinazione di investimenti pubblici e privati che presentano un effetto moltiplicatore elevato;

- per quel che riguarda il terzo pilastro (Monitoraggio e risposta alle crisi), una **cooperazione** rafforzata **dell'Unione** garantirà la raccolta di informazioni necessarie e comparabili. Insieme, gli Stati membri e la Commissione potranno prevedere le carenze, attivare la fase di crisi in una situazione di grave carenza e mettere in atto le misure necessarie per **affrontare tale crisi** in modo più efficace che attraverso un mosaico di misure nazionali.
- **Proporzionalità**

La proposta è intesa a rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori mediante: i) la preparazione e il monitoraggio a breve termine per aumentare la trasparenza delle catene di approvvigionamento dei semiconduttori; ii) azioni a medio termine in materia di sicurezza dell'approvvigionamento per migliorare la capacità di produzione di semiconduttori in Europa; e iii) azioni a più lungo termine in materia di leadership tecnologica e di innovazione per creare impianti di progettazione e produzione per le tecnologie dei semiconduttori avanzate ed emergenti.

In tale contesto, la proposta è incentrata sulle parti dell'ecosistema dei semiconduttori che contribuiscono maggiormente alla resilienza della catena di approvvigionamento dell'Unione. Ponendo l'accento sull'ecosistema stesso dei semiconduttori, piuttosto che sul settore più ampio dei componenti e dei sistemi elettronici, o sui settori di applicazione che utilizzano semiconduttori e/o componenti e sistemi elettronici, si intende limitare le azioni a uno degli scogli attualmente più insidiosi per l'economia e la società europee nel loro insieme.

L'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 mette in atto i meccanismi necessari per garantire la competitività e la capacità di innovazione a lungo termine dell'industria europea attraverso: i) capacità di ricerca e progettazione; ii) linee pilota per le prove e la sperimentazione; iii) capacità per chip quantistici e circuiti integrati fotonici; iv) centri di competenza e v) un fondo per le start-up, le scale-up e le piccole e medie imprese (PMI).

Le nuove azioni in materia di sicurezza dell'approvvigionamento volte a migliorare la capacità di produzione di semiconduttori dell'Unione nel quadro del pilastro II possono comprendere il riconoscimento di un impianto come iniziativa europea per le tecnologie dei semiconduttori. In base a tale riconoscimento, gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorizzazioni per tali impianti e fonderie siano rilasciate secondo procedure accelerate.

Le nuove azioni di preparazione di cui al pilastro III si basano sul monitoraggio e sullo scambio di informazioni da parte degli Stati membri e dell'Unione per prevedere le perturbazioni nella catena di approvvigionamento. In caso di perturbazioni (previste), possono essere adottate misure coordinate per attenuare o prevenire carenze di semiconduttori e altre perturbazioni.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Un regolamento è considerato lo strumento più appropriato, in quanto consente di stabilire prescrizioni applicabili direttamente alle autorità nazionali e agli operatori economici pertinenti. Ciò contribuirà a garantire un'attuazione tempestiva e armonizzata dei requisiti, determinando una maggiore certezza del diritto e garantendo continuità con il primo regolamento sui chip.

La proposta è presentata in forma di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Si tratta dello strumento giuridico più idoneo per il pilastro I della proposta che istituisce l'iniziativa Chip per l'Europa 2.0. Ciò è dovuto al fatto che solo un regolamento, le cui disposizioni giuridiche sono direttamente applicabili, può fornire il grado di uniformità necessario per la prosecuzione e la gestione di un'iniziativa dell'Unione volta a sostenere un settore industriale in tutto il mercato interno. La scelta di un regolamento quale strumento giuridico per il pilastro II è giustificata dall'esigenza sia di un'applicazione uniforme delle nuove norme, in particolare la definizione di progetti strategici e iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori, sia di una procedura uniforme per il loro riconoscimento e il relativo sostegno. Un regolamento è inoltre lo strumento più adatto per il pilastro III, in quanto tale parte dovrebbe comprendere un meccanismo per prevedere e affrontare le gravi perturbazioni dell'approvvigionamento di semiconduttori nell'Unione. Tale meccanismo non dovrebbe inoltre richiedere il recepimento mediante misure nazionali e sarà direttamente applicabile.

3. **RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Conformemente all'articolo 40 del regolamento sui chip, entro il 20 settembre 2026 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una prima relazione sulla valutazione e sul riesame del regolamento. Scopo della valutazione era formulare un giudizio critico, imparziale e basato su dati concreti in merito ai progressi conseguiti dal regolamento sui chip e alla sua capacità di rafforzare l'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione²⁶.

La valutazione ha riguardato i tre pilastri del regolamento sui chip e gli elementi a essi trasversali. Ha esaminato l'impatto del regolamento sui chip sull'economia, sulla governance e sui fattori sociali e ha incluso una valutazione d'impatto sul regolamento sui chip 2.0. Ha individuato e quantificato i costi e i benefici del regolamento sui chip nell'ambito di ciascun pilastro. Ha inoltre illustrato gli insegnamenti tratti dalla sua attuazione e ha evidenziato le questioni persistenti ed emergenti che incidono sul funzionamento del regolamento. Ha riguardato il periodo compreso tra l'entrata in vigore del regolamento sui chip, il 21 settembre 2023, e la fine di novembre 2025.

La valutazione ha concluso che **il regolamento sui chip è stato fondamentale per creare un quadro normativo e politico europeo per i semiconduttori** che non esisteva in precedenza e per farlo in un breve periodo di tempo. Il regolamento ha mobilitato ingenti investimenti pubblici e privati, ha introdotto infrastrutture all'avanguardia a livello di UE e ha messo in atto meccanismi di governance per il coordinamento e la preparazione alle crisi. La fiducia dei portatori di interessi nella direzione strategica generale rimane elevata e tale regolamento è ampiamente percepito come una risposta necessaria alle pressioni geopolitiche, tecnologiche ed economiche.

Allo stesso tempo, **è ancora in corso la transizione dalla produzione di risultati agli esiti e agli impatti a livello di sistema**. I vincoli principali sono strutturali ed economici piuttosto che operativi. Riguardano la capacità dell'Unione di industrializzare l'innovazione, finanziare le scale-up, rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento e generare intelligence a livello di sistema.

²⁶ Link all'allegato SWD della relazione di valutazione.

Il regolamento è stato **determinante per costruire infrastrutture tecnologiche e sviluppare capacità di fabbricazione nelle fasi iniziali**. La creazione di linee pilota, centri di competenza e infrastrutture condivise a livello di UE ha garantito uno sforzo coordinato. Tali iniziative stanno già migliorando l'accesso a strumenti avanzati e sostengono una forte collaborazione a livello transfrontaliero. L'impatto di altri componenti (in particolare i progetti pilota sui chip quantistici e la piattaforma di progettazione) diventerà evidente soltanto in una fase successiva. In ogni caso, un'ampia gamma di portatori di interessi riconosce il contributo di tale regolamento al rafforzamento della base europea di attività di ricerca e innovazione e al miglioramento del coordinamento tra gli Stati membri.

Per contro, **i progressi nella diffusione della fabbricazione e il conseguente aumento dell'autonomia strategica sono ancora in una fase iniziale**, in parte a causa dei lunghi tempi di realizzazione che intercorrono tra le decisioni di investimento e la produzione effettiva nelle fabbriche. L'Europa rimane strutturalmente dipendente da fornitori di paesi terzi in segmenti critici, in particolare per quanto concerne i nodi tecnologici avanzati. La perdita o il ritardo di grandi progetti di investimento dimostra inoltre che la sovranità non è ancora migliorata in misura sostanziale.

In tutti i criteri di valutazione, **il divario tra la progettazione in laboratorio e la fabbricazione emerge come una sfida importante**. Il regolamento sui chip è già riuscito a portare le tecnologie a livelli di maturità più elevati e, tenuto conto della sua recente entrata in vigore, si prevede che nei prossimi anni si concretizzeranno percorsi stabili verso la fabbricazione in volume. Molti risultati funzionano efficacemente a livello tecnico e genereranno le capacità industriali necessarie per garantire l'approvvigionamento europeo in un secondo momento. La sfida che l'UE si trova ad affrontare non è più tanto la produzione di innovazione, quanto **l'industrializzazione e l'espansione**.

Dalla valutazione è emerso inoltre che **il limitato capitale privato continua a ostacolare la crescita dimensionale delle imprese europee dei semiconduttori**. Il regolamento sui chip ha mobilitato livelli di finanziamenti pubblici senza precedenti, ma gli investimenti privati (in particolare quelli in fase avanzata e quelli istituzionali) rimangono insufficienti rispetto alle regioni concorrenti. Il sostegno alle scale-up è limitato dalle caratteristiche strutturali del sistema finanziario europeo, tra cui figurano la mancanza di un'autentica Unione dei mercati dei capitali, le norme esistenti per i fondi pensione e le pratiche di investimento prudenti. Ciò indebolisce la possibilità di cogliere il valore europeo e incentiva le scale-up a trasferirsi o vendere l'attività a imprese di paesi terzi. Il regolamento ha migliorato la capacità di innovazione nelle fasi iniziali, ma il bilancio assegnato al fondo per i chip (nella parte dell'Acceleratore del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI)) è stato esaurito nei primi due anni e si è dimostrato insufficiente. Sono necessari strumenti tematici con capitale paziente al fine di aiutare le start-up nel settore dei semiconduttori a espandersi e devono essere concepite misure di portata più ampia per creare le condizioni necessarie per l'emergere di imprese tecnologiche a potenziale elevato.

Dalla valutazione è emerso altresì che gli esistenti **strumenti a livello di UE per affrontare le vulnerabilità in materia di sicurezza dell'approvvigionamento e di sicurezza economica sono utili, ma dovrebbero essere ulteriormente rafforzati**. Da un lato, la diffusione della fabbricazione è determinata principalmente dalle decisioni di investimento dell'industria sostenute da quadri di finanziamento nazionali. Le debolezze sul lato della domanda compromettono ulteriormente la resilienza. Per contro, mercati frammentati, volumi ridotti in settori chiave e un coordinamento limitato degli appalti riducono la redditività commerciale della produzione europea. In assenza di aggregazione della domanda e segnali di mercato affidabili, la nuova capacità rischia di essere sottoutilizzata.

Infine, la valutazione ha concluso che **le informazioni a disposizione dell'UE sulle catene di approvvigionamento dei semiconduttori a livello di UE e mondiale sono troppo limitate per sostenere una solida preparazione alle crisi**. Il consiglio europeo dei semiconduttori ha migliorato notevolmente il coordinamento e sono stati avviati meccanismi di allerta precoce. Tuttavia si dovrebbe prendere in considerazione un approccio più integrato al monitoraggio indipendentemente da materiali, apparecchiature, strumenti di progettazione e utilizzatori a valle. La raccolta dei dati rimane frammentata e sensibile, il che limita la capacità di anticipare le perturbazioni. Il pilastro III fornisce pertanto soltanto una visibilità parziale a livello di sistema.

Nel complesso, il regolamento sui chip ha conseguito in modo rapido e credibile il proprio obiettivo iniziale di sviluppare le capacità europee. Tuttavia l'efficacia in termini di autonomia e resilienza dipende dal fatto che l'Europa possa ora convertire le infrastrutture in produzione industriale, l'innovazione in dimensioni di scala e il coordinamento in un'intelligence operativa.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

In linea con gli orientamenti per legiferare meglio, la Commissione ha condotto un ampio processo di consultazione dei portatori di interessi, con l'intento di raccogliere informazioni attendibili tramite il ricorso a una serie di metodi e strumenti e la consultazione di più parti.

La Commissione ha svolto molteplici attività: una **consultazione pubblica** tra il 5 settembre 2025 e il 28 novembre 2025 (105 risposte e 39 documenti di sintesi presentati); un **invito a presentare contributi** per la valutazione d'impatto (209 risposte e 85 documenti di sintesi presentati); un'**indagine** mirata **presso i portatori di interessi** (64 risposte); **interviste** (con partecipanti all'indagine che rappresentano uno spettro ampio e selezionato in maniera strategica di organizzazioni coinvolte nell'ecosistema europeo dei semiconduttori o da esso interessate); **16 seminari tematici** condotti tra settembre e dicembre 2025 con la partecipazione di vari portatori di interessi in tutto l'ecosistema europeo dei semiconduttori; **sei seminari con gli Stati membri** tenuti tra gennaio e marzo 2026.

I portatori di interessi hanno evidenziato una dipendenza eccessiva da fornitori non europei, in particolare per i chip ad alte prestazioni. Tra i principali ostacoli allo sviluppo di una catena del valore dei chip per l'IA nell'UE figurano l'insufficiente capacità di fabbricazione, strumenti di investimento limitati, le carenze di forza lavoro qualificata e la debolezza della domanda interna da parte di hyperscaler e imprese di IA. Sono stati altresì menzionati svantaggi strutturali in termini di costi lungo l'intera catena del valore: le fabbriche aventi sede nell'UE devono far fronte a costi di costruzione e di gestione più elevati, a tempi più lunghi per le autorizzazioni e per la fase di costruzione e messa in servizio nonché a effetti di agglomerazione più deboli rispetto ai concorrenti in Asia orientale.

I vincoli di finanziamento aggravano ulteriormente tali sfide. La mancanza di capitale di rischio e finanziamento del rischio è stata individuata come uno dei principali ostacoli per le imprese di progettazione, mentre i fabbricanti di dispositivi integrati e altre imprese orientate alla produzione hanno indicato la lunghezza delle procedure di autorizzazione e i costi elevati dell'energia come ostacoli significativi. Persistono inoltre ostacoli sistemici sotto forma di deficit di finanziamento in fase avanzata, governance frammentata e dipendenza da fonderie di paesi terzi, che ostacolano la capacità delle imprese di passare dalla fase di creazione di prototipi a quella di produzione commerciale, una questione confermata dalla consultazione pubblica.

Le carenze di competenze sono emerse come una preoccupazione trasversale tra i portatori di interessi. È stato sottolineato che le riserve di competenze in materia di semiconduttori richiedono orizzonti di investimento decennali, ma numerosi programmi operano secondo cicli di bilancio più brevi, il che ne limita l'impatto a più lungo termine. I portatori di interessi hanno inoltre sottolineato che vi sono margini di miglioramento in termini di coordinamento tra l'UE e i livelli nazionali.

I risultati della consultazione pubblica sono raccolti in una relazione di sintesi fattuale pubblicata unitamente alle risposte all'invito a presentare contributi sul portale "Di' la tua".

- **Valutazione d'impatto**

In linea con gli orientamenti per legiferare meglio, la presente proposta di regolamento si basa su una valutazione d'impatto che analizza il problema e i sottoproblemi connessi alla necessità di rafforzare la competitività degli ecosistemi dei semiconduttori dell'UE. La valutazione d'impatto individua possibili opzioni strategiche per affrontare i fattori all'origine del problema e valutarne i possibili impatti. La valutazione d'impatto è stata strutturata per riflettere la consultazione del gruppo direttivo interservizi della Commissione sul regolamento sui chip 2.0.

Il 28 gennaio 2026 il comitato per il controllo normativo ha espresso un parere negativo sulla valutazione d'impatto. Il comitato ha raccomandato di:

- sviluppare ulteriormente l'analisi del problema, effettuando altresì una valutazione più completa delle capacità di produzione e di altro tipo esistenti e necessarie dell'UE in relazione a tutti gli elementi critici della catena del valore dei semiconduttori, tanto per i chip maturi quanto per quelli all'avanguardia;
- chiarire e definire meglio gli obiettivi, in particolare per quanto riguarda il livello e l'ambito di applicazione della sovranità tecnologica perseguita per i diversi tipi di chip;
- rafforzare la logica di intervento dimostrando in maniera chiara il modo in cui le diverse misure si relazionano tra loro, compresi gli strumenti sul lato dell'offerta e sul lato della domanda, nonché il modo in cui contribuiscono collettivamente al conseguimento del livello di sovranità auspicato;
- definire le misure proposte in modo più dettagliato al fine di consentire una valutazione adeguata del loro impatto, comprese informazioni più chiare sui costi complessivi dell'intervento, sulla loro distribuzione e sui rischi connessi a potenziali inefficienze nell'assegnazione delle risorse; e
- migliorare la trasparenza per quanto concerne le incertezze legate al prossimo QFP e fornire un'analisi più approfondita della coerenza delle misure rispetto alle iniziative politiche esistenti e future.

Tutti gli aspetti summenzionati sono stati affrontati nel modo più completo possibile. La valutazione d'impatto riveduta è stata presentata nuovamente e il 30 marzo 2026 il comitato ha espresso un parere positivo con riserve. Le riserve del comitato riguardavano gli aspetti seguenti:

- la misura volta a incentivare i chip affidabili non è descritta in modo sufficientemente dettagliato da consentire una valutazione adeguata del suo impatto;

- la relazione non analizza in maniera sufficiente la coerenza con le iniziative politiche e gli strumenti esistenti e futuri e non spiega chiaramente in che modo l'interazione tra le misure sul lato dell'offerta e quelle sul lato della domanda garantirà sinergie;
- l'analisi del rischio di assegnazione inefficiente delle risorse non è sufficientemente sviluppata.

I pareri del comitato, la valutazione d'impatto finale e la relativa sintesi sono pubblicati unitamente alla presente proposta.

La valutazione d'impatto si basa su tre obiettivi specifici che affrontano i fattori all'origine del problema individuato. Sono state definite tre opzioni strategiche per ciascun obiettivo specifico, in base al livello di intervento strategico, all'ambito di applicazione, all'efficienza e alla coerenza, nonché ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà.

L'opzione strategica 0 (OS0) comporterebbe il proseguimento dell'attuazione del regolamento sui chip in vigore senza alcuna modifica. Manterrebbe il programma esistente in materia di ricerca, sviluppo e innovazione previsto dal pilastro I e conserverebbe lo stesso approccio al sostegno agli investimenti attraverso aiuti di Stato (utilizzando il quadro "primo nel suo genere" ai sensi delle norme vigenti in materia di aiuti di Stato). Non vi sarebbe alcun bilancio supplementare dell'Unione nell'ambito del pilastro II. Nell'ambito del pilastro III, manterrebbe il meccanismo esistente di risposta alle crisi, che opera utilizzando un regime volontario di raccolta di dati dal settore privato (fatta eccezione in caso di crisi). Questa opzione strategica non includerebbe alcuna misura strategica che vada oltre l'ambito di applicazione del regolamento sui chip in vigore.

L'opzione strategica 1 (OS1) – l'approccio strategico orizzontale ("favorevole al mercato") – si concentrerebbe sul miglioramento delle condizioni quadro generali. Ciò comporterebbe un sostegno maggiore a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, investimenti nelle competenze e la creazione di un contesto favorevole agli investimenti. **Non sarebbero introdotti finanziamenti aggiuntivi a livello di Unione a favore della fabbricazione e della progettazione su larga scala, in particolare per i chip per l'IA.** Nel contesto di tale approccio, a lungo termine l'UE si affiderebbe alla capacità di attrarre fornitori di paesi terzi in grado di fabbricare chip all'avanguardia e imprese di progettazione globali.

L'opzione strategica 2 (OS2) – l'approccio verticale ("proattivo") alla politica industriale – si baserebbe su misure orizzontali, ma le integrerebbe con interventi finanziari mirati, in particolare attraverso **progetti strategici** che potrebbero essere sostenuti nell'ambito del **Fondo europeo per la competitività** proposto. Questo approccio si basa sulle risorse tecnologiche europee create nell'ambito del primo regolamento sui chip, in particolare le linee pilota, e le tradurrebbe in una diffusione industriale. Introducendo una chiara dimensione a livello di UE per il finanziamento di progetti industriali e consentendo investimenti transfrontalieri a livello di catena del valore, tale approccio mirerebbe a ridurre la frammentazione rafforzando nel contempo la competitività, la resilienza e la sovranità tecnologica dell'Europa. Il valore aggiunto consisterebbe nel tentativo di creare una tecnologia "made in Europe".

Complessivamente **l'opzione prescelta è l'OS2**, dato che fornisce la risposta più efficace e proporzionata ai problemi individuati, rispettando nel contempo la sussidiarietà e riducendo al minimo gli oneri amministrativi. Risponde ai risultati della valutazione che chiedono una maggiore integrazione tra le attività di ricerca e innovazione e le attività di diffusione industriale, percorsi di industrializzazione più rapidi e meccanismi più efficaci per l'acquisizione di informazioni sulle catene di approvvigionamento.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

L'opzione strategica prescelta (OS2) apporta una semplificazione introducendo un quadro coordinato a livello di UE per i progetti strategici. Un'unica riserva di progetti per gli investimenti su larga scala nei semiconduttori evita la duplicazione di fasi amministrative e documentazione ripetitiva. Il chiarimento dell'ambito di applicazione delle iniziative "prime nel loro genere" semplifica ulteriormente le procedure per tali iniziative tanto per gli Stati membri quanto per le imprese. Inoltre il concetto di consorzio europeo per l'infrastruttura dei chip ("ECIC" – *European Chips Infrastructure Consortium*) sarà soppresso nel quadro del regolamento sui chip 2.0 per fini di semplificazione, dato che non è mai stato utilizzato nell'ambito del regolamento attualmente in vigore. Un altro miglioramento in termini di efficienza deriva da procedure di autorizzazione più rapide e prevedibili. Le fasi di autorizzazione e progettazione per impianti avanzati per i semiconduttori nell'UE sono in media più lunghe di 7,5 mesi rispetto a quanto avviene nelle principali giurisdizioni concorrenti. Supponendo che ogni anno di ritardo aggiunga circa il 5 % al costo totale del progetto, ciò implica un costo aggiuntivo pari a circa il 3,125 % dell'investimento complessivo. A titolo di esempio, ciò corrisponderebbe a circa 625 milioni di EUR per un impianto di fabbricazione avanzato da 20 miliardi di EUR. Riducendo gli scambi iterativi con le autorità e chiarendo i percorsi di autorizzazione, l'OS2 genera notevoli risparmi impliciti sui costi che prevalgono sui costi connessi alla conformità. Un altro vantaggio della semplificazione è rappresentato dalla sostituzione delle richieste di informazioni ad hoc dettate dalle crisi con una **piattaforma** strutturata **tra imprese relativa alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori**. Ciò riduce le duplicazioni e migliora il coordinamento tra gli Stati membri.

Nell'ambito dell'approccio "one in, one out", l'OS2 crea un onere amministrativo supplementare limitato che è ampiamente compensato dalla semplificazione strutturale. I nuovi oneri introdotti per le imprese consistono principalmente nella divulgazione di vulnerabilità della catena di approvvigionamento. Tali costi sono stimati a un massimo di 10 persone/giorni per singola richiesta, corrispondenti a circa 2 783 EUR per singola grande impresa, con costi totali fino a 1,34 milioni di EUR per singola richiesta in uno scenario di copertura completa. Tale onere è controbilanciato da oneri soppressi sotto forma di un minor numero di inviti a presentare dati urgenti e ridondanti connessi alle crisi, di uno scambio di informazioni semplificato e di un minore sforzo di monitoraggio interno dovuto al fatto che le attività relative all'intelligence di mercato sono parzialmente esternalizzate alla piattaforma. Le imprese devono far fronte a un onere amministrativo netto, che consiste nell'avviare la partecipazione alla piattaforma e nel fornire informazioni. Tuttavia ciò sarà ampiamente compensato dalla sicurezza dell'approvvigionamento che tale condivisione dei dati comporterà. Inoltre, nella prima fase, le valutazioni saranno effettuate soltanto su base qualitativa, fatto salvo il caso in cui vi sia una crisi formale.

- **Diritti fondamentali**

L'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") stabilisce la libertà d'impresa. Le misure di cui ai pilastri I e II della presente proposta creano capacità di innovazione e promuovono la sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori, il che può rafforzare la libertà d'impresa conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. Tuttavia alcune misure nell'ambito del pilastro III, necessarie per far fronte a gravi perturbazioni dell'approvvigionamento di semiconduttori nell'Unione, potrebbero limitare temporaneamente la libertà d'impresa e contrattuale, tutelata dall'articolo 16, e il diritto di proprietà, tutelato dall'articolo 17 della Carta. Qualsiasi limitazione di tali diritti nella presente proposta, conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, sarà prevista

dalla legge, rispetterà il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e sarà conforme al principio di proporzionalità.

L'obbligo di comunicare informazioni specifiche alla Commissione, purché siano soddisfatte determinate condizioni, rispetta il contenuto essenziale della libertà d'impresa senza pregiudicarla in modo sproporzionato (articolo 16 della Carta). Qualsiasi richiesta di informazioni persegue un obiettivo di interesse generale dell'Unione in quanto consente di individuare potenziali misure volte ad attenuare una crisi dettata dalla carenza di semiconduttori. Tali richieste di informazioni sono appropriate ed efficaci al fine di conseguire l'obiettivo, dato che forniscono i dati necessari per valutare la crisi in corso. In linea di principio, la Commissione richiede informazioni soltanto alle organizzazioni rappresentative. La stessa può inoltre rivolgere richieste a singole imprese soltanto se necessario. Date le gravi conseguenze economiche e sociali della carenza di semiconduttori e la rispettiva importanza delle misure di attenuazione, le richieste di informazioni sono proporzionate all'obiettivo perseguito. Le limitazioni alla libertà d'impresa e al diritto di proprietà sono inoltre controbilanciate da adeguate misure di salvaguardia. Eventuali richieste di informazioni possono essere effettuate solo in una situazione di crisi in cui la Commissione ha attivato la fase di crisi mediante un atto di esecuzione.

L'obbligo di accettare gli ordinativi classificati come prioritari e darvi la priorità rispetta il contenuto essenziale della libertà d'impresa e contrattuale (articolo 16 della Carta) e del diritto di proprietà (articolo 17 della Carta) e non li pregiudicherà in modo sproporzionato. Tale obbligo è funzionale all'obiettivo di interesse generale dell'Unione dato che garantisce che i settori critici colpiti da perturbazioni dell'approvvigionamento dovute a una carenza di semiconduttori continuino a funzionare. L'obbligo è appropriato ed efficace al fine di conseguire tale obiettivo dato che garantisce che le risorse disponibili siano utilizzate preferibilmente per i prodotti forniti a tali settori. Nessun'altra misura è altrettanto efficace. In una situazione di crisi, è proporzionato obbligare talune imprese ad accettare determinati ordini e a darvi priorità. Tra tali imprese figurano gli impianti di fabbricazione di semiconduttori che hanno chiesto di essere riconosciuti come "iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori"; altri impianti di fabbricazione di semiconduttori che hanno accettato tale possibilità in cambio di un sostegno pubblico; o imprese lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori che sono state sottoposte a un ordine classificato come prioritario da un paese terzo nella misura in cui è compromessa la sicurezza dell'approvvigionamento di settori critici. Appropriate misure di salvaguardia garantiscono che le eventuali conseguenze negative che l'obbligo di dare priorità potrebbe avere sulla libertà d'impresa e contrattuale o sul diritto di proprietà non costituiscano una violazione di tali diritti. Eventuali obblighi di assegnare priorità a determinati ordini possono essere imposti solo in una situazione di crisi in cui la Commissione ha attivato la fase di crisi mediante un atto di esecuzione. L'impresa interessata può chiedere alla Commissione di riconsiderare l'ordine classificato come prioritario se non è in grado di eseguirlo o se la sua esecuzione comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà. Il soggetto dell'obbligo è inoltre esente da qualunque responsabilità per danni per la violazione di obblighi contrattuali dovuta all'adempimento dell'obbligo imposto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza sul bilancio riguarda il personale dei servizi della Commissione e il sostegno alla creazione di una piattaforma tra imprese (B2B) relativa alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori. La proposta richiede risorse umane per i compiti che ricadrebbero sotto la responsabilità della Commissione. Alcuni dei compiti possono essere attuati riassegnando il

personale esistente che attualmente svolge compiti analoghi, ad esempio per quanto riguarda la supervisione di programmi, la gestione dei contatti con i portatori di interessi e la rendicontazione per le attività di ricerca e sviluppo e di sviluppo delle capacità nell'ambito del pilastro I. Sarà necessario personale supplementare per svolgere altri compiti, quali ad esempio: la supervisione di progetti strategici, compreso il monitoraggio delle tappe fondamentali e dei risultati tangibili; i controlli di conformità (aiuti di Stato, appalti); il coordinamento transfrontaliero con gli Stati membri; il controllo amministrativo (non fiscale); e la presentazione di relazioni al Consiglio/Parlamento. La proposta comporta inoltre compiti aggiuntivi relativi alla piattaforma tra imprese relativa alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori, ad esempio il monitoraggio delle catene di approvvigionamento dei semiconduttori; le funzioni di analisi e preparazione alle crisi; la gestione di richieste di informazioni e la verifica e l'aggregazione dei dati durante la fase antecedente la crisi; nonché il coordinamento intersettoriale con i portatori di interessi dell'industria.

Il sostegno alla creazione e al funzionamento di una piattaforma tra imprese relativa alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori richiede spese operative dell'ordine di 70 milioni di EUR. La Commissione fornirebbe sostegno alla piattaforma.

Ulteriori dettagli in merito all'incidenza sul bilancio sono contenuti nella scheda finanziaria e digitale legislativa allegata alla presente proposta.

Oltre all'incidenza sul bilancio di cui sopra, il bilancio operativo e quello amministrativo per l'attuazione dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 e dei progetti strategici nel QFP 2028-2034 possono essere richiesti soltanto in una fase successiva.

5. ALTRI ASPETTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione sarà competente per il monitoraggio periodico dell'attuazione dell'intervento. Tale attività può essere sostenuta da studi esterni e da dati relativi agli Stati membri e al mercato. La Commissione effettuerà una valutazione globale dell'efficacia, dell'efficienza, della coerenza, della proporzionalità e della sussidiarietà del regolamento sui chip 2.0. **Una relazione di valutazione** che illustri i principali risultati sarà presentata al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni entro **quattro-cinque anni** dalla data di applicazione dell'atto legislativo. Se del caso, la Commissione può corredare tale relazione di proposte volte a migliorare o adeguare il regolamento sui chip 2.0.

Tale meccanismo di riesame segue l'approccio stabilito nel primo regolamento sui chip. Garantisce la continuità, la comparabilità dei risultati e una prospettiva a lungo termine sui risultati delle politiche. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, monitorerà regolarmente l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni giuridiche, prestando particolare attenzione all'efficacia delle misure adottate. Le attività di monitoraggio si baseranno su indicatori quantitativi e qualitativi, attingendo ai dati forniti dai portatori di interessi lungo l'intera catena del valore dei semiconduttori, dagli Stati membri e dagli organismi dell'UE pertinenti. Il successo complessivo dell'iniziativa sarà valutato sulla base di prove del rafforzamento della **sicurezza dell'approvvigionamento**. Figureranno in tale contesto i progressi in relazione ad aspetti misurabili pertinenti, quali la quota dell'UE nella produzione mondiale di semiconduttori e le variazioni della concentrazione del mercato. L'attuazione del regolamento sui chip 2.0 e delle relative misure di accompagnamento

consentirà di tenere traccia sistematicamente degli obiettivi specifici, dei benefici attesi e dei relativi impatti.

Al fine di effettuare la valutazione, gli Stati membri e le autorità nazionali competenti forniranno alla Commissione le informazioni necessarie e pertinenti, su sua richiesta.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

1.1. Capo I – Disposizioni generali

Il **capo I** definisce l'oggetto del regolamento. Stabilisce inoltre le definizioni utilizzate in tutto l'atto. Il regolamento prosegue e sviluppa ulteriormente l'iniziativa Chip per l'Europa (che diventerà l'iniziativa Chip per l'Europa 2.0). Nell'ambito del pilastro I crea le condizioni necessarie per rafforzare la capacità di innovazione industriale dell'Unione e stabilisce misure volte a stimolare la domanda. Nell'ambito del pilastro II stabilisce i criteri per il riconoscimento delle iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori che sono iniziative prime nel loro genere e progetti strategici destinati a promuovere la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione. Nell'ambito del pilastro III stabilisce misure volte a migliorare il meccanismo di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione, originariamente istituito a norma del regolamento (UE) 2023/1781 (regolamento sui chip).

1.2. Capo II – Iniziativa Chip per l'Europa 2.0

Il **capo II** si concentra sull'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 che ha lo scopo di rafforzare la competitività, la resilienza e la capacità di innovazione dell'Unione. Investendo a favore dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0, l'Unione dovrebbe diventare più efficace nel trasformare gli sviluppi tecnologici e della ricerca in tecnologie dei semiconduttori della massima qualità orientate alla domanda e alle applicazioni, sicure ed efficienti sotto il profilo energetico. Contestualmente l'Unione dovrebbe offrire alla propria industria di approvvigionamento l'opportunità di trarre vantaggio da tali investimenti.

A tal fine, il capo II contiene le disposizioni e gli obiettivi generali dell'iniziativa Chip per l'Europa inizialmente istituita a norma del regolamento (UE) 2023/1781. L'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 è volta a sostenere lo sviluppo di capacità su larga scala in tutta l'Unione nelle tecnologie dei semiconduttori esistenti all'avanguardia e di prossima generazione. L'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 comprenderà sei componenti: 1) capacità di progettazione per le tecnologie dei semiconduttori integrate; 2) linee pilota per la preparazione di impianti di produzione, prova e sperimentazione innovativi; 3) capacità tecnologiche e ingegneristiche avanzate per accelerare lo sviluppo di chip quantistici; 4) una rete di centri di competenza e di sviluppo delle capacità; 5) attività del "fondo per i chip" per l'accesso al capitale per le start-up, le scale-up e le PMI; e 6) costruzione e rafforzamento di capacità avanzate di progettazione, prototipazione e diffusione industriale per le tecnologie dei circuiti integrati fotonici in tutta l'Unione. L'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 pone un forte accento sulle misure di industrializzazione e di stimolo della domanda quali le grandi sfide, il forum della domanda e gli acceleratori della domanda.

L'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 sarà sostenuta da finanziamenti di Orizzonte Europa e del programma Europa digitale nell'ambito dell'attuale QFP, in particolare del nuovo obiettivo specifico 6 del programma Europa digitale, e sarà attuata conformemente ai regolamenti che istituiscono tali programmi e, se del caso e fatti salvi i negoziati relativi al QFP, ai loro successori.

Il regolamento prevede un quadro procedurale per agevolare i finanziamenti combinati provenienti dagli Stati membri, fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, dal bilancio dell'Unione e da investimenti privati.

Questo capo contiene anche disposizioni sull'attuazione. L'attuazione dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 continuerà a essere affidata principalmente all'impresa comune "Chip" e, se del caso, all'impresa comune o a qualsiasi altro soggetto analogo o altra iniziativa analoga che succeda a essa istituito o istituita dal diritto dell'Unione nell'ambito di un quadro finanziario pluriennale successivo. La descrizione tecnica delle azioni figura nell'allegato I. L'allegato III comprende indicatori misurabili per monitorare l'attuazione dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 e riferire in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento dei suoi obiettivi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l'elenco degli indicatori misurabili. L'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 si basa sui punti di forza dell'Europa nella catena del valore globale dei semiconduttori e aumenta le sinergie con le azioni attualmente sostenute dall'Unione e dagli Stati membri. Al fine di massimizzarne gli effetti positivi, l'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 dovrebbe pertanto consentire la creazione di sinergie con i programmi dell'Unione di cui all'allegato IV.

1.3. Capo III – Sicurezza dell'approvvigionamento e domanda

La **sezione 1 del capo III** stabilisce il quadro per progetti strategici e le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori. La Commissione può riconoscere come progetti strategici i progetti all'interno della catena del valore dei semiconduttori nell'Unione o in un paese terzo se soddisfano i criteri seguenti: creano un valore aggiunto dell'UE significativo contribuendo in modo sostanziale agli obiettivi di interesse comune dell'Unione; presentano un'evidente dimensione transfrontaliera; contribuiscono al miglioramento dell'indispensabilità, della resilienza e della prosperità della catena del valore dei semiconduttori dell'Unione; e contribuiscono ad aumentare in modo significativo la sovranità tecnologica e la leadership tecnologica europee.

I settori tecnologici individuati come potenziali settori per il riconoscimento di progetti strategici figurano nell'allegato II.

La **sezione 2** del presente capo stabilisce le disposizioni per accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti strategici e le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori. Descrive inoltre l'uso dei portafogli europei delle imprese quali portali di accesso unico per la presentazione di una domanda di autorizzazione unica per i progetti strategici e le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori.

La **sezione 3** del capo III descrive gli obiettivi del marchio di regione di eccellenza nel settore dei semiconduttori e definisce la visione e l'ambito di applicazione del piano di investimenti europeo per le regioni dei semiconduttori.

La **sezione 4** del capo III si concentra sulle misure volte ad aumentare la resilienza della catena di approvvigionamento, in particolare per gli appalti pubblici di infrastrutture critiche e in determinati settori dell'economia individuati come settori soggetti a rischio.

1.4. Capo IV – Monitoraggio e risposta alle crisi

Il **capo IV** prevede un meccanismo per il monitoraggio coordinato della catena del valore dei semiconduttori e per rispondere alle perturbazioni dell'approvvigionamento di semiconduttori, che si ripercuotono sul corretto funzionamento del mercato interno.

La **sezione 1** definisce un sistema completo di mappatura strategica per il settore dei semiconduttori dell'UE, concepito per individuare le vulnerabilità, le dipendenze e le esigenze

future al fine di aumentare la resilienza della catena di approvvigionamento. La Commissione, in collaborazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, deve condurre un'analisi approfondita degli aspetti critici. Tra questi figurano le principali industrie e infrastrutture dipendenti dai semiconduttori (ad esempio i settori dell'assistenza sanitaria, della difesa e quello digitale), i segmenti della catena di approvvigionamento (dalla progettazione alla fabbricazione e ai materiali), le dipendenze tecnologiche (in particolare da paesi terzi), le carenze di competenze e i rischi potenziali, compresi quelli derivanti da investimenti insufficienti o perturbazioni geopolitiche. La mappatura valuta inoltre i possibili impatti degli interventi in caso di crisi (ad esempio, ordini classificati come prioritari o controlli delle esportazioni a norma degli articoli da 41 a 43). I risultati sono condivisi regolarmente con il consiglio europeo dei semiconduttori al fine di orientare le decisioni politiche.

Per monitorare proattivamente i rischi, la Commissione deve elaborare e aggiornare regolarmente un elenco di indicatori di allerta precoce (ad esempio strozzature nell'approvvigionamento, impennate della domanda o tensioni geopolitiche) sulla base dei risultati della mappatura. Il processo si basa principalmente su dati pubblicamente disponibili e su contributi non riservati forniti dall'industria. La Commissione può tuttavia chiedere ulteriori informazioni volontarie alle imprese del settore dei semiconduttori in caso di lacune, utilizzando canali standardizzati e sicuri per tutelare la riservatezza. Tutti i dati raccolti sono trattati nel rispetto di rigorose norme di riservatezza (articolo 50) e la Commissione fornisce orientamenti per garantire una condivisione coerente e sicura delle informazioni. Il quadro e la metodologia per la mappatura sono inoltre riesaminati periodicamente per adattarli all'evoluzione delle sfide settoriali. In ultima analisi, tale sistema mira ad anticipare le perturbazioni, orientare gli investimenti strategici e rafforzare l'autonomia dell'UE in materia di semiconduttori.

La **sezione 1** descrive inoltre l'assetto e gli obiettivi della piattaforma tra imprese relativa alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori. Tale piattaforma sarà un gemello digitale della catena di approvvigionamento dei semiconduttori avente l'obiettivo di aumentarne la trasparenza e la resilienza. Il rappresentante legale della piattaforma informerà la Commissione in merito alle perturbazioni in essere o previste della catena di approvvigionamento dei semiconduttori.

La **sezione 2** stabilisce le norme per attivare la fase di crisi dei semiconduttori e specifica le misure di emergenza che possono essere utilizzate per rispondere alla crisi.

Il primo aspetto riguarda l'obbligo per le autorità nazionali competenti di avvertire quanto prima la Commissione qualora individuino un rischio di grave perturbazione dell'approvvigionamento o altre minacce credibili alla disponibilità di semiconduttori. Ciò fa scattare una fase preventiva, nel contesto della quale la Commissione deve agire rapidamente convocando una riunione straordinaria del consiglio europeo dei semiconduttori. Il ruolo del consiglio europeo dei semiconduttori comprende la valutazione della gravità della perturbazione, anche formulando richieste preventive di informazioni e discutendo in merito all'opportunità o meno di avviare una procedura formale di crisi. Inoltre la Commissione può consultare paesi terzi per cercare soluzioni cooperative e chiedere alle autorità nazionali di valutare la preparazione dei principali operatori del mercato.

Laddove ritenuti necessari, gli appalti congiunti devono rispettare le norme dell'UE in materia di appalti pubblici (direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), garantendo trasparenza e concorrenza. La raccolta di informazioni costituisce un altro strumento essenziale. La Commissione può formulare richieste preventive di informazioni provenienti dalla piattaforma tra imprese relativa alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori, fornendo garanzie per le informazioni commerciali sensibili. La Commissione può inoltre

rivolgere richieste preventive di informazioni a singole imprese che non partecipano alla piattaforma. Le risposte sono condivise con il consiglio europeo dei semiconduttori e gli Stati membri interessati, garantendo una consapevolezza collettiva.

Il quadro passa a una fase superiore, quella di crisi, soltanto se sono soddisfatte due condizioni: 1) gravi perturbazioni della catena di approvvigionamento che causano carenze significative; e 2) gravi impatti su settori critici (ad esempio l'assistenza sanitaria, la difesa o le infrastrutture digitali) che minacciano la stabilità sociale, economica o della sicurezza. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, può proporre l'attivazione della fase di crisi al Consiglio, il quale decide a maggioranza qualificata. La fase di crisi dura fino a 12 mesi, con possibili proroghe laddove giustificate, e richiede relazioni periodiche al consiglio europeo dei semiconduttori e al Parlamento europeo. Durante questa fase, gli Stati membri devono coordinare le misure nazionali attraverso il consiglio europeo dei semiconduttori al fine di evitare risposte frammentate. Una volta terminata la crisi, la Commissione deve aggiornare il monitoraggio della catena di approvvigionamento entro sei mesi, tenendo conto degli insegnamenti tratti. Le disposizioni che disciplinano l'attivazione della fase di crisi rimangono invariate rispetto a quelle stabilite nel regolamento sui chip, a seguito dell'accordo dei legislatori, e rimangono idonee allo scopo.

La **sezione 3** stabilisce le misure necessarie per affrontare le crisi dei semiconduttori nell'Unione.

A norma dell'articolo 41, la Commissione può chiedere alle imprese della catena di approvvigionamento dei semiconduttori dati sulla produzione e sulle perturbazioni al fine di valutare le crisi e le potenziali soluzioni. Le richieste devono essere strettamente necessarie e non possono compromettere la sicurezza nazionale.

L'articolo 42 consente alla Commissione di obbligare i fabbricanti di semiconduttori a dare priorità agli ordini relativi a prodotti critici per le crisi rispetto a contratti esistenti.

L'articolo 43 introduce gli acquisti comuni, nel contesto dei quali la Commissione funge da acquirente centrale per più Stati membri che si trovano ad affrontare carenze gravi. Tale meccanismo rafforza il potere negoziale e impedisce ai paesi dell'UE di competere tra loro per forniture limitate.

Alla Commissione è conferita la facoltà di attivare la fase di crisi mediante un atto di esecuzione allorché vi siano prove concrete, serie e affidabili di una crisi dei semiconduttori. Si produce una crisi dei semiconduttori quando si verificano gravi perturbazioni nell'approvvigionamento di semiconduttori, le quali determinano carenze significative. Queste ultime comportano quindi effetti negativi significativi su uno o più settori importanti dell'Unione o impediscono la fornitura, la riparazione e la manutenzione di prodotti essenziali utilizzati da settori critici. L'atto di esecuzione deve specificare la durata della fase di crisi o la sua proroga. Prima della scadenza della fase di crisi, la Commissione, sentito il parere del consiglio europeo dei semiconduttori, valuta se la fase di crisi debba essere prorogata. Durante la fase di crisi, il consiglio europeo dei semiconduttori terrà riunioni straordinarie per consentire agli Stati membri di collaborare in stretto contatto con la Commissione e coordinare le misure nazionali adottate in relazione alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori.

1.5. Capo V – Governance

Il **capo V** definisce il quadro per il proseguimento delle attività del consiglio europeo dei semiconduttori, che è composto da rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto dalla Commissione. Tale consiglio fornirà consulenza sull'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 al comitato delle autorità pubbliche dell'impresa comune "Chip" (pilastro I). Fornirà consulenza

e assistenza alla Commissione in relazione alla valutazione delle domande per i progetti strategici e le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori (pilastro II). Procederà a uno scambio di opinioni con la Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano di investimenti per le regioni dei semiconduttori; discuterà e preparerà l'individuazione di settori e tecnologie critici specifici; e affronterà le questioni relative al monitoraggio e alla risposta alle crisi (pilastro III). Fornirà infine sostegno ai fini di un'applicazione coerente del regolamento proposto e faciliterà la cooperazione tra gli Stati membri. Il consiglio europeo dei semiconduttori sosterrà la Commissione nel contesto della cooperazione internazionale e nei partenariati strategici sui semiconduttori. Coordinerà e scambierà inoltre informazioni con le pertinenti strutture di crisi istituite in virtù del diritto dell'Unione. Il consiglio europeo dei semiconduttori si riunirà in diverse composizioni e terrà riunioni distinte per lo svolgimento dei propri compiti nell'ambito del pilastro I e di quelli nell'ambito dei pilastri II e III. La Commissione può istituire sottogruppi permanenti o temporanei del consiglio europeo dei semiconduttori e invitare le organizzazioni che rappresentano gli interessi dell'industria dei semiconduttori e altri portatori di interessi a partecipare a tali sottogruppi in qualità di osservatori. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe garantire che il comitato direttivo dell'alleanza industriale per i semiconduttori, che subentrerà in relazione alle attività dell'alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori, sia invitato a presentare aggiornamenti almeno una volta l'anno.

A livello nazionale, ai fini dell'attuazione del regolamento, gli Stati membri designeranno una o più autorità nazionali competenti e, tra queste, un punto di contatto unico nazionale.

1.6. Capi VI, VII, VIII – Disposizioni finali

Il **capo VI** sottolinea l'obbligo di tutte le parti di rispettare la riservatezza delle informazioni aziendali sensibili e dei segreti commerciali. L'obbligo si applica alla Commissione, alle autorità nazionali competenti e alle altre autorità degli Stati membri, come pure a tutti i rappresentanti e agli esperti che partecipano alle riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori e del comitato. Il capo stabilisce inoltre norme in materia di sanzioni e ammende effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, subordinatamente ad appropriate salvaguardie. La Commissione può imporre penalità di mora qualora le imprese pertinenti omettano di accettare e dare la priorità a determinati ordini in caso di crisi dei semiconduttori. La Commissione può inoltre infliggere ammende a un'impresa che fornisca informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti o che non le fornisca entro il termine prescritto.

Il **capo VII** stabilisce le norme e le condizioni per l'esercizio della delega e delle competenze di esecuzione. La proposta conferisce alla Commissione il potere di adottare, se del caso, atti di esecuzione che specifichino aspetti procedurali e garantiscano l'applicazione uniforme del regolamento e atti delegati per modificare l'allegato I (le attività ivi previste in modo coerente con gli obiettivi dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0) e l'allegato III (gli indicatori misurabili e le disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione a integrazione del presente regolamento).

Il **capo VIII** prevede l'obbligo per la Commissione di elaborare relazioni periodiche per la valutazione e il riesame del regolamento, rivolte al Parlamento europeo e al Consiglio.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione e che abroga il regolamento (UE) 2023/1781 (regolamento sui chip 2.0)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3, e l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²⁷,

visto il parere del Comitato delle regioni²⁸,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹ che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip) ha istituito un quadro completo a livello di Unione per sostenere l'ecosistema dei semiconduttori, al fine di rafforzare la capacità tecnologica dell'Unione, migliorare la resilienza e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.
- (2) Dalla valutazione³⁰ del regolamento (UE) 2023/1781 emerge che tale atto ha consentito la mobilitazione di ingenti investimenti pubblici e privati, la realizzazione di infrastrutture avanzate e l'istituzione di meccanismi di coordinamento e preparazione alle crisi, contribuendo in tal modo al miglioramento della cooperazione tra gli Stati membri nonché al funzionamento del mercato interno. Dalla valutazione è emerso che il regolamento (UE) 2023/1781 è servito da catalizzatore per un approccio coordinato dell'Unione ai semiconduttori, rafforzando le capacità di ricerca e innovazione, garantendo l'accesso a infrastrutture tecnologiche, istituendo un quadro per la capacità di fabbricazione e un meccanismo di preparazione e risposta alle crisi in vista di potenziali perturbazioni. Allo stesso tempo, la valutazione ha individuato

²⁷ GU C , , pag. .

²⁸ GU C , , pag. .

²⁹ Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip) (GU L 229 del 18.9.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1781/oj>).

³⁰ [Aggiungere il riferimento alla relazione di valutazione pubblicata].

carenze strutturali e sfide persistenti che limitano l'efficacia del regolamento nel rispondere all'evoluzione delle esigenze industriali ed economiche.

- (3) Sebbene il quadro istituito dal regolamento (UE) 2023/1781 si sia dimostrato efficace nel sostenere l'innovazione e la capacità nelle fasi iniziali, la transizione dallo sviluppo tecnologico alla diffusione industriale su larga scala non ha finora superato la fase iniziale. I lunghi cicli di investimento, le dipendenze strutturali in segmenti critici della catena del valore e i vincoli che ostacolano l'aumento della produzione continuano a incidere sulla capacità dell'Unione di realizzare un ecosistema dei semiconduttori resiliente e competitivo.
- (4) La valutazione ha inoltre dimostrato che la limitata disponibilità di capitale privato, in particolare per i finanziamenti nelle fasi più avanzate, e le caratteristiche strutturali dei mercati finanziari limitano la crescita e l'espansione delle imprese dell'Unione nel settore dei semiconduttori. Allo stesso tempo, la frammentazione della domanda tra i settori industriali, le dimensioni limitate del mercato e il coordinamento insufficiente tra gli acquirenti riducono la redditività commerciale degli investimenti nella fabbricazione e rischiano di causare un sottoutilizzo delle capacità emergenti.
- (5) Inoltre il settore dei semiconduttori è diventato un elemento portante della stabilità economica, della sovranità tecnologica e della sicurezza dell'Unione. L'accelerazione dell'integrazione delle tecnologie digitali avanzate, in particolare l'intelligenza artificiale (IA), ha aumentato in modo significativo la domanda globale di semiconduttori, intensificando nel contempo la concorrenza sui mercati internazionali. Tali sviluppi hanno messo in luce vulnerabilità strutturali nelle catene di approvvigionamento dei semiconduttori dell'Unione, tra cui la dipendenza da un numero limitato di fornitori esterni, una capacità di produzione interna insufficiente e la frammentazione tra gli Stati membri.
- (6) In particolare, la crescente rilevanza delle applicazioni di IA ha determinato un'impennata della domanda di chip altamente specializzati, quali i semiconduttori logici e di memoria avanzati, che sono fondamentali per l'addestramento e la diffusione di modelli di IA complessi. Si prevede che questa tendenza continuerà, amplificando gli squilibri esistenti tra domanda e offerta ed esercitando un'ulteriore pressione su catene di approvvigionamento globali già fragili. Allo stesso tempo, le tensioni geopolitiche, le restrizioni alle esportazioni e le perturbazioni legate alle crisi globali hanno ulteriormente evidenziato i rischi associati a una dipendenza eccessiva dalla fabbricazione di paesi terzi e a una diversificazione limitata.
- (7) Alla luce di tali sviluppi, è necessario rafforzare e integrare il quadro istituito dal regolamento (UE) 2023/1781 al fine di sostenere la transizione dall'innovazione alla scala industriale, migliorare la resilienza e la sicurezza economica e garantire il funzionamento efficace del mercato interno. Pertanto è opportuno abrogare il regolamento (UE) 2023/1781 e sostituirlo con il presente regolamento.
- (8) Poiché il presente regolamento rafforza e integra il quadro istituito dal regolamento (UE) 2023/1781 senza alterarne gli obiettivi fondamentali, le basi giuridiche su cui si fonda tale quadro rimangono invariate.
- (9) Il presente regolamento dovrebbe pertanto basarsi anche sull'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) al fine di consentire all'Unione di adottare misure per mantenere e sviluppare ulteriormente la capacità e rafforzare il suo ecosistema dei semiconduttori. Tali misure non dovrebbero comportare l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

A tal riguardo, l'Unione dovrebbe rafforzare la competitività e la resilienza della base tecnologica e industriale dei semiconduttori, consolidando nel contempo la capacità di innovazione dell'ecosistema dei semiconduttori in tutta l'Unione, riducendo la dipendenza da un numero limitato di imprese di paesi terzi e di zone geografiche e rafforzando la sua capacità di progettare, produrre, imballare, riutilizzare e riciclare semiconduttori avanzati. L'iniziativa "Chip per l'Europa" istituita per la prima volta dal regolamento (UE) 2023/1781 dovrebbe continuare a sostenere tali obiettivi a norma del presente regolamento intensificando ulteriormente gli sforzi al di là del superamento del divario tra le capacità avanzate di ricerca e innovazione dell'Unione e il loro sfruttamento industriale sostenibile, e garantendo l'efficace traduzione di tali capacità nella produzione su scala industriale e nella diffusione sul mercato all'interno dell'Unione. L'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 dovrebbe continuare a promuovere lo sviluppo di capacità per consentire la progettazione e la produzione di tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione e l'integrazione di sistemi in tali tecnologie, e dovrebbe continuare a sostenere la collaborazione tra i principali operatori in tutta l'Unione, consolidare le catene di approvvigionamento e del valore dei semiconduttori nell'Unione, rispondere alle esigenze dei settori industriali chiave e creare nuovi mercati.

- (10) In aggiunta, e al fine di garantire il funzionamento efficace del mercato interno, il presente regolamento dovrebbe contribuire all'istituzione di un quadro coerente dell'Unione per il ravvicinamento di talune condizioni e taluni meccanismi di coordinamento, conformemente all'articolo 114 TFUE. Un tale quadro è necessario al fine di prevenire ostacoli al funzionamento del mercato interno, ridurre la frammentazione e garantire una risposta coerente ed efficace ai rischi presenti nella catena di approvvigionamento, pur mantenendo la coerenza con il diritto dell'Unione e gli obblighi internazionali. Si tratta di un aspetto di particolare importanza, se si considera che i semiconduttori costituiscono una tecnologia fondamentale alla base di un'ampia gamma di attività economiche e infrastrutture critiche in tutta l'Unione. In un contesto di acute tensioni geopolitiche, concorrenza strategica globale e crescenti considerazioni di sicurezza economica, l'ecosistema dei semiconduttori è diventato un fattore chiave ai fini della stabilità e del funzionamento del mercato interno. Il settore dei semiconduttori è caratterizzato da complesse interdipendenze transfrontaliere lungo l'intera catena del valore, con attività altamente specializzate concentrate in diverse aree geografiche, mentre le industrie utilizzatrici a valle sono distribuite in tutta l'Unione. Tali caratteristiche implicano che le perturbazioni, le restrizioni o le distorsioni che incidono sulle catene di approvvigionamento dei semiconduttori possono avere effetti transfrontalieri significativi e incidere sul funzionamento del mercato interno. Misure nazionali divergenti volte ad affrontare tali rischi possono creare frammentazione, falsare la concorrenza e compromettere la parità di condizioni nel mercato interno, in particolare data la natura integrata delle reti di produzione e distribuzione. Di conseguenza obiettivi quali garantire la resilienza, la sicurezza e il corretto funzionamento delle catene di approvvigionamento dei semiconduttori all'interno dell'Unione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti transfrontalieri, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione.
- (11) Il raggiungimento di tali obiettivi dovrebbe continuare ad essere sostenuto dal consiglio europeo dei semiconduttori, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione, al fine di favorire un'attuazione agevole, efficace e armonizzata del presente regolamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe fornire consulenza e assistenza alla

Commissione su questioni specifiche, compresa l'attuazione coerente del presente regolamento, agevolando la cooperazione tra gli Stati membri e scambiando informazioni sulle questioni relative al presente regolamento. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe inoltre fornire consulenza alla Commissione sulla cooperazione internazionale in materia di semiconduttori, compresi i partenariati strategici sui semiconduttori, e sui compiti di raccolta delle informazioni. Le riunioni possono comprendere diversi sottogruppi.

- (12) Data la natura globale della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, la cooperazione internazionale con i paesi terzi è un elemento importante per conseguire la resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione. Le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero inoltre consentire all'Unione di svolgere un ruolo più incisivo, in quanto centro di eccellenza, in un ecosistema dei semiconduttori globale, interdipendente e più efficiente. Ove pertinente, dovrebbero essere presi in considerazione i pareri dell'alleanza industriale per i semiconduttori³¹, che rileva le attività dell'alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori, e di altri portatori di interessi. Conformemente agli obblighi internazionali, l'Unione e gli Stati membri potrebbero dialogare, anche a livello diplomatico, con partner strategici internazionali che presentano vantaggi nell'industria dei semiconduttori, al fine di cercare soluzioni per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e affrontare future perturbazioni della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, come quelle derivanti da restrizioni all'esportazione da paesi terzi, e di individuare la disponibilità di materie prime e prodotti intermedi. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero coordinare i loro sforzi a livello internazionale, in particolare con il sostegno del consiglio europeo dei semiconduttori. Ciò potrebbe implicare, se del caso, un coordinamento nell'ambito dei consessi internazionali pertinenti, la conclusione di accordi di investimento o commerciali o altri sforzi diplomatici o un dialogo con i portatori di interessi pertinenti.
- (13) Il rafforzamento delle infrastrutture critiche, della sicurezza, della base industriale e della leadership tecnologica dell'Unione richiede un accesso sicuro e affidabile tanto alle tecnologie dei semiconduttori all'avanguardia quanto a quelle tradizionali, compresi i chip per processori, di memoria, analogici, di potenza, per sensori, a radiofrequenza e di connettività, che sono essenziali al fine di rendere adeguati alle esigenze future settori strategici quali l'energia, la difesa, l'industria automobilistica, l'aviazione, le telecomunicazioni, l'assistenza sanitaria, il cloud computing e l'automazione industriale. L'Unione dispone di notevoli capacità in un'ampia gamma di nodi maturi, anche per quanto riguarda i chip qualificati per uso automobilistico, efficienti sotto il profilo energetico e sicuri, e dovrebbe continuare a rafforzare la propria competitività, resilienza e autonomia strategica lungo l'intera catena del valore dei semiconduttori.
- (14) L'industria dei semiconduttori richiede notevoli investimenti, a favore tanto delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione quanto della costruzione di impianti all'avanguardia dedicati ai test e alla convalida a sostegno della produzione su scala industriale. Tali caratteristiche ad alta intensità di costi incidono direttamente sulla capacità dell'Unione di competere e innovare e hanno ripercussioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento e sulla resilienza complessiva del suo ecosistema dei semiconduttori. La competitività e la resilienza dell'Unione dipendono allo stesso

³¹

Mandato - <https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/78326>.

tempo dalla disponibilità e dallo sviluppo costanti di tecnologie dei semiconduttori tradizionali e mature, tra cui chip analogici, di potenza, per sensori, di connettività e qualificati per uso automobilistico e aeronautico, che rimangono indispensabili nel contesto di tutte le catene del valore industriali strategiche e delle infrastrutture critiche. Nell'attuale contesto di maggiore concorrenza globale, tensioni geopolitiche e vulnerabilità strutturali delle catene di approvvigionamento, i semiconduttori sono diventati una risorsa strategica alla base della sicurezza economica, della leadership tecnologica e della resilienza industriale dell'Unione. Alla luce degli insegnamenti tratti dalle carenze e dalle perturbazioni che hanno colpito in passato le catene di approvvigionamento nell'Unione e nel mondo, nonché dalle restrizioni all'esportazione o dagli interventi normativi da parte di paesi terzi e dalla rapida evoluzione delle sfide tecnologiche e dei cicli di innovazione che interessano la catena del valore dei semiconduttori, è necessario rafforzare i punti di forza di cui dispone l'Unione, compresa la sua posizione di leader in diversi segmenti tradizionali dei semiconduttori, aumentando in tal modo l'adozione da parte del mercato, la competitività, la resilienza nonché la capacità di ricerca e innovazione attraverso un ulteriore potenziamento dell'iniziativa "Chip per l'Europa".

- (15) L'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 rafforzata dovrebbe tenere conto dell'esperienza già acquisita con l'attuazione dell'iniziativa "Chip per l'Europa" al fine di proseguirne e rafforzarne il lavoro per affrontare le carenze strutturali residue e rispondere alle esigenze strategiche emergenti. È in particolare necessario intensificare gli sforzi per garantire che le capacità avanzate di ricerca e innovazione dell'Unione si traducano efficacemente in diffusione industriale, espansione e produzione su scala commerciale all'interno dell'Unione.
- (16) La responsabilità di mantenere nell'Unione una forte base industriale, competitiva, sostenibile e innovativa spetta in primo luogo agli Stati membri. La natura e la portata delle sfide della ricerca e dell'innovazione per i semiconduttori richiedono tuttavia un'azione concertata a livello dell'Unione. Al fine di dotare l'Unione delle capacità di ricerca e innovazione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori necessarie ai fini del mantenimento del ruolo guida dei suoi investimenti nella ricerca e nell'industria al più alto livello e sulla base dell'esperienza acquisita e degli insegnamenti tratti dall'attuazione dell'iniziativa "Chip per l'Europa", è necessario rafforzare e ampliare ulteriormente tali capacità per garantirne una diffusione industriale, un'espansione e una produzione su scala commerciale efficaci all'interno dell'Unione. A tal fine l'Unione e gli Stati membri dovrebbero continuare a coordinare i loro sforzi e a coinvestire.
- (17) Alla luce dell'aumento della concorrenza globale, delle tensioni geopolitiche e del rischio di perturbazioni della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, compresi quelle derivanti da misure normative adottate da paesi terzi che possono incidere sull'accesso a tecnologie critiche dei semiconduttori e ai relativi fattori di produzione, il rafforzamento della capacità dell'Unione di sviluppare, produrre e implementare tali tecnologie nel suo territorio è diventato una priorità strategica per la competitività, la sicurezza economica e la sovranità tecnologica dell'Unione, come sottolineato nella relazione di Mario Draghi dal titolo "The future of European competitiveness". Tali sfide cui deve far fronte l'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione richiedono la realizzazione di capacità su larga scala e uno sforzo collettivo da parte degli Stati membri, mentre l'Unione sosterrà lo sviluppo e la diffusione di capacità su larga scala lungo l'intera catena del valore industriale e dell'innovazione, comprese le linee pilota, l'espansione della fabbricazione e la

diffusione commerciale, garantendo in tal modo la traduzione efficace dell'eccellenza della ricerca in leadership industriale e capacità di produzione sostenibile all'interno dell'Unione.

- (18) Come concluso nella valutazione del regolamento (UE) 2023/1781, gli strumenti messi in atto dall'iniziativa "Chip per l'Europa" prevista da tale regolamento, ossia la piattaforma di progettazione, le linee pilota, i progetti pilota sui chip quantistici e la diffusione delle conoscenze, l'accademia dell'UE per le competenze in materia di chip (*EU Chips Skills Academy*) nell'ambito delle alleanze per la cooperazione settoriale sulle competenze e del patto per le competenze, e le competenze a beneficio dell'intero ecosistema dei semiconduttori sono idonei allo scopo e dovrebbero continuare a essere sostenuti a norma del presente regolamento. Tali sforzi dovrebbero inoltre contribuire all'obiettivo di più ampia portata dell'Unione di rafforzare la sua competitività a lungo termine, la sua capacità di innovazione e la sua base industriale, anche attraverso sinergie con i futuri programmi dell'Unione a sostegno della ricerca e dell'innovazione e della diffusione industriale, come il proposto³² programma quadro che succederà a Orizzonte Europa, il programma quadro di ricerca e innovazione istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio³³ (Orizzonte Europa) (10° PQ) e il proposto Fondo europeo per la competitività³⁴, mentre l'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 dovrebbe, per quanto possibile, integrare e massimizzare i benefici derivanti dall'applicazione delle tecnologie dei semiconduttori in quanto potenti fattori abilitanti ad esempio per la transizione verso la sostenibilità che può portare a nuovi prodotti e a un uso più efficiente, efficace, pulito e duraturo delle risorse, compresi l'energia e i materiali necessari per la produzione e l'uso nell'intero ciclo di vita dei semiconduttori.
- (19) Al fine di conseguire il suo obiettivo generale e affrontare le sfide sul lato tanto dell'offerta quanto della domanda dell'attuale ecosistema dei semiconduttori, e sulla base dell'esperienza acquisita e degli insegnamenti tratti dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/1781, che ha dimostrato la costante necessità di rafforzare la capacità dell'Unione non soltanto nella ricerca e nell'innovazione, ma anche nella diffusione industriale e nell'espansione della fabbricazione, l'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 dovrebbe continuare a sostenere e rafforzare ulteriormente i cinque obiettivi operativi istituiti a norma del regolamento (UE) 2023/1781. Dovrebbe inoltre introdurre un obiettivo operativo nuovo volto a rafforzare le capacità dell'Unione in materia di tecnologie fotoniche e sostenere le "grandi sfide" quali strumenti a favore di iniziative intersettoriali su vasta scala che affrontino le principali sfide tecnologiche e industriali di rilevanza strategica per l'Unione. L'attuazione primaria dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 dovrebbe continuare a essere affidata all'impresa comune "Chip" e, se del caso, all'impresa comune o a qualsiasi altro soggetto analogo o altra iniziativa

³² Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa per il periodo 2028-2034 e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga il regolamento (UE) 2021/695.

³³ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj>).

³⁴ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la competitività ("ECF"), comprensivo del programma specifico per le attività di ricerca e innovazione nel settore della difesa, abroga i regolamenti (UE) 2021/522, (UE) 2021/694, (UE) 2021/697, (UE) 2021/783 e modifica i regolamenti (UE) 2021/696, (UE) 2023/588 e (UE) [EDIP].

analoga che succeda a essa istituito o istituita dal diritto dell'Unione nell'ambito di un quadro finanziario pluriennale successivo.

- (20) Innanzitutto, l'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 dovrebbe rafforzare la capacità di progettazione dell'Unione. A tal fine dovrebbe continuare a sostenere la piattaforma di progettazione virtuale istituita nell'ambito dell'iniziativa "Chip per l'Europa" per collegare le comunità di società di progettazione, start-up, piccole e medie imprese (PMI), fornitori di proprietà intellettuale (PI) e di strumenti e organizzazioni di ricerca e tecnologia al fine di fornire soluzioni sotto forma di prototipi virtuali basate sul co-sviluppo di tecnologia e agevolare la transizione dalla progettazione alla produzione industriale e alla diffusione commerciale all'interno dell'Unione.
- (21) In secondo luogo, al fine di fornire la base per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e l'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione, l'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 dovrebbe continuare a sostenere il potenziamento delle linee pilota avanzate esistenti e lo sviluppo di nuove linee per consentire lo sviluppo e l'implementazione di tecnologie dei semiconduttori all'avanguardia e di tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione. Le linee pilota dovrebbero fornire all'industria un impianto per testare, sperimentare e convalidare le tecnologie dei semiconduttori e gli schemi di progettazione di sistemi, riducendo nel contempo il più possibile gli impatti ambientali, al fine di accelerarne la transizione verso la fabbricazione di semiconduttori su scala industriale all'interno dell'Unione. Gli investimenti dell'Unione a favore di linee pilota, associati a quelli degli Stati membri e del settore privato, rimangono necessari per affrontare le sfide strutturali e i fallimenti del mercato persistenti, tra cui una disponibilità insufficiente di capacità di test, convalida ed espansione della fabbricazione di semiconduttori su scala industriale nell'Unione, che continuano a ostacolare l'innovazione, la diffusione industriale e la competitività globale.
- (22) In terzo luogo, al fine di accelerare lo sviluppo innovativo dei chip quantistici e delle tecnologie dei semiconduttori associate, comprese quelle basate su materiale semiconduttore o integrate con la fotonica, che favoriscano lo sviluppo del settore dei semiconduttori, l'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 dovrebbe sostenere azioni, quali le librerie di progettazione per chip quantistici, le linee pilota per la costruzione di chip quantistici e gli impianti di test e convalida di chip quantistici prodotti attraverso le linee pilota con l'obiettivo di consentirne la diffusione industriale e di rafforzare la leadership tecnologica dell'Unione nelle tecnologie dei semiconduttori emergenti.
- (23) In quarto luogo, per promuovere l'uso delle tecnologie dei semiconduttori, fornire accesso agli impianti di progettazione e alle linee pilota e colmare la carenza di competenze in tutta l'Unione, l'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 dovrebbe continuare a fornire agli Stati membri la possibilità di sostenere almeno un centro di competenza in materia di semiconduttori in ciascuno Stato membro, potenziando i centri esistenti o creando nuovi impianti.
- (24) In quinto luogo, la fotonica e i circuiti integrati fotonici sono tecnologie abilitanti fondamentali per un'ampia gamma di settori strategici, tra cui le telecomunicazioni, i centri dati, l'intelligenza artificiale, il rilevamento, l'assistenza sanitaria, l'industria automobilistica e quella aeronautica, nonché le tecnologie quantistiche. Consentono la trasmissione di dati ad alta velocità, il trattamento efficiente sotto il profilo energetico e capacità avanzate di rilevamento e sono pertanto fondamentali per la leadership tecnologica, la competitività e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione. L'Unione ha stabilito solide capacità di ricerca e innovazione e detiene posizioni di

primo piano in diversi segmenti della catena del valore della fotonica. Sono tuttavia necessari ulteriori sforzi per rafforzare la capacità dell'Unione di progettare, realizzare prototipi, industrializzare e fabbricare su larga scala circuiti integrati fotonici e relative tecnologie dei semiconduttori fotonici. Ai fini dello sviluppo tecnologico nel settore della fotonica e dei circuiti integrati fotonici, è pertanto necessario sostenere lo sviluppo di librerie di progettazione e strumenti di progettazione, rafforzare le tecnologie di produzione e le piattaforme di materiali e rafforzare le linee pilota e gli impianti di fabbricazione ad accesso aperto su molteplici piattaforme di materiali. Tali azioni dovrebbero agevolare la creazione di prototipi, il test, la convalida e l'adozione industriale, anche attraverso tecnologie avanzate di integrazione e packaging, e contribuire a rafforzare l'ecosistema fotonico dell'Unione, consolidandone la sovranità tecnologica e accelerando la diffusione industriale di tecnologie fotoniche innovative in tutta l'Unione.

- (25) In sesto luogo, la Commissione dovrebbe continuare a sostenere il "fondo per i chip", ossia uno strumento apposito di investimento nei semiconduttori concepito per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori sostenendo le start-up, le scale-up e le PMI proponendo soluzioni di capitale e di debito, tra cui un meccanismo di finanziamento misto nell'ambito del fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵ e, se del caso, altri regimi di investimento pertinenti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2028-2034, in stretta cooperazione con il gruppo Banca europea per gli investimenti e con altri partner esecutivi quali gli istituti e le banche nazionali di promozione. Le attività del fondo per i chip dovrebbero sostenere lo sviluppo di un ecosistema dei semiconduttori dinamico e resiliente offrendo opportunità per una maggiore disponibilità di fondi per sostenere sia la crescita delle start-up e delle PMI sia gli investimenti lungo tutta la catena del valore dei semiconduttori, anche per altre imprese in tale nella catena del valore. A tale riguardo, è opportuno fornire sostegno e orientamenti chiari, in particolare alle PMI, al fine di assisterle nella procedura di domanda. In tale contesto, si prevede che il Consiglio europeo per l'innovazione apporti un sostegno specifico ulteriore, per mezzo di sovvenzioni e investimenti azionari, agli innovatori ad alto rischio che creano nuovi mercati.
- (26) Al fine di rafforzare ulteriormente la leadership tecnologica e la competitività industriale dell'Unione nel settore dei semiconduttori, è opportuno introdurre il concetto di "grandi sfide" nell'ambito dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0. Tali grandi sfide dovrebbero concentrarsi sullo sviluppo, l'integrazione e la diffusione industriale di semiconduttori promettenti e critici e delle relative tecnologie di importanza fondamentale per l'Unione. Le grandi sfide dovrebbero sostenere attività avanzate di ricerca e sviluppo volte a rendere possibile la prossima generazione di tecnologie dei semiconduttori, comprese quelle alla base dell'IA, del cloud, dei centri dati e delle infrastrutture edge, prestando particolare attenzione al miglioramento dell'efficienza energetica, all'ottenimento di capacità nel settore delle tecnologie all'avanguardia e al rafforzamento dei punti di forza dell'Unione in materia di fabbricazione. Dovrebbero inoltre affrontare i principali ostacoli a livello tecnologico, comprese le sfide relative alla miniaturizzazione, all'efficienza energetica, alla sostenibilità, all'integrazione eterogenea, alla sicurezza, all'affidabilità e alla fabbricabilità. Al fine di massimizzare il relativo impatto, le grandi sfide dovrebbero contribuire a rafforzare l'ecosistema dei

³⁵ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj>).

semiconduttori in tutta l'Unione promuovendo la collaborazione lungo la catena del valore dei semiconduttori, anche con i pertinenti settori verticali. In particolare, dovrebbero sostenere una cooperazione strutturata tra gli sviluppatori di semiconduttori e le industrie utilizzatrici, al fine di conseguire un vantaggio competitivo nelle applicazioni critiche per la sovranità tecnologica e la base industriale dell'Unione. Infine le grandi sfide dovrebbero assicurare un'ulteriore integrazione e allineamento degli sforzi tra le infrastrutture esistenti, comprese le linee pilota, e promuoverne l'orientamento verso un uso industriale. Le grandi sfide dovrebbero agevolare il trasferimento, la maturazione e l'adozione delle tecnologie sviluppate nell'ambito dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0, anche attraverso attività relative alla creazione di prototipi, ai test, alla convalida, alla dimostrazione, alla diffusione industriale iniziale e all'integrazione negli ambienti di produzione.

- (27) I centri di competenza dovrebbero contribuire a mantenere la leadership dell'Unione per quanto riguarda le capacità di ricerca, sviluppo, innovazione e progettazione nel settore dei chip. La promozione del potenziale umano e delle competenze attraverso l'istruzione nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica fino al livello post-dottorale è fondamentale per conseguire tale obiettivo. In particolare, i centri di competenza dovrebbero fornire servizi ai portatori di interessi nel settore dei semiconduttori, comprese le start-up e le PMI. Tra gli esempi figurano l'agevolazione dell'accesso alle linee pilota e alla piattaforma di progettazione virtuale, l'offerta di formazione e sviluppo delle competenze, il sostegno alla ricerca di investitori, l'utilizzo delle competenze locali esistenti o il raggiungimento dei pertinenti mercati verticali. I servizi dovrebbero essere forniti in modo aperto, trasparente e non discriminatorio. Ciascun centro di competenza dovrebbe essere collegato alla rete europea di centri di competenza in materia di semiconduttori, farne parte e fungere da punto di accesso per altri nodi della rete. A tale riguardo, è opportuno massimizzare le sinergie con strutture analoghe esistenti, come i poli europei dell'innovazione digitale istituiti nell'ambito del programma Europa digitale stabilito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶. Ad esempio, gli Stati membri potrebbero designare un polo europeo dell'innovazione digitale esistente incentrato sui semiconduttori come centro di competenza ai fini del presente regolamento, purché non sia violato il divieto di doppio finanziamento.
- (28) Per facilitare l'accesso alle competenze tecniche e garantire la diffusione delle conoscenze in tutta l'Unione, nonché il sostegno a diverse iniziative in materia di competenze, la rete di centri di competenza istituita nell'ambito dell'iniziativa Chip per l'Europa dovrebbe continuare a essere sostenuta nell'ambito dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0. A tal fine, l'impresa comune "Chip", istituita dal regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio³⁷, dovrebbe stabilire la procedura per continuare a sostenere i centri di competenza, compresi i criteri di selezione, nonché ulteriori dettagli sull'esecuzione dei compiti e delle funzioni di cui al presente regolamento. I centri di competenza che costituiscono la rete dovrebbero essere selezionati dall'impresa comune "Chip" e dovrebbero disporre di una sostanziale autonomia generale per definire la loro organizzazione, composizione e metodologia di lavoro.

³⁶ Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/694/oj>).

³⁷ Regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio del 19 novembre 2021 che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa che abroga i regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n. 561/2014 e (UE) n. 642/2014 (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2085/oj>).

Tuttavia, la loro organizzazione, composizione e metodologia di lavoro dovrebbero essere conformi e contribuire agli obiettivi del presente regolamento.

- (29) Il lavoro che l'Unione sta svolgendo sulle competenze e l'istruzione è fondamentale affinché l'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione possa ulteriormente prosperare. A tal fine è opportuno sfruttare il piano strategico per l'istruzione in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM)³⁸ e le sue azioni e iniziative quali il patto per le competenze³⁹, le accademie delle competenze⁴⁰, i programmi di studio europei congiunti⁴¹, l'iniziativa sulla trasferibilità delle competenze⁴² e le alleanze delle università europee⁴³ dovrebbero contribuire allo sviluppo di azioni specifiche per il settore dei semiconduttori. Analogamente, al fine di attrarre talenti esterni verso l'Unione, è opportuno esplorare sinergie con iniziative che facilitino le assunzioni internazionali quali il bacino di talenti dell'UE⁴⁴.
- (30) L'accesso alle infrastrutture finanziate da fondi pubblici, quali gli impianti pilota e di test, e ai centri di competenze dovrebbe essere aperto a un'ampia gamma di utilizzatori e dovrebbe essere concesso, in modo trasparente e non discriminatorio, alle grandi imprese a condizioni di mercato (o al prezzo di costo maggiorato di un margine ragionevole) e alle PMI e agli istituti accademici a prezzi ridotti e in via preferenziale, facilitando così una partecipazione più ampia all'innovazione dei semiconduttori e sostenendo lo sviluppo e la diffusione di capacità industriali in tutta l'Unione. Inoltre anche le attività di ricerca e innovazione nell'ambito dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0, comprese le infrastrutture tecnologiche, dovrebbero andare a vantaggio del settore della difesa, fatte salve le ulteriori attività a favore dello sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa che possono avere luogo a norma del regolamento (UE) 2025/2643.
- (31) L'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 può avere successo solo grazie a uno sforzo collettivo degli Stati membri e dell'Unione, volto a sostenere i significativi costi di capitale, ad ampliare la disponibilità di risorse per la progettazione, i test e le sperimentazioni virtuali e la diffusione di conoscenze, abilità e competenze. Tenuto conto delle specificità delle azioni in questione, gli obiettivi dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0, in particolare le attività del fondo per i chip, dovrebbero essere sostenuti, se del caso, tramite un meccanismo di finanziamento misto nell'ambito del fondo InvestEU. Il sostegno a titolo dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 dovrebbe essere utilizzato per ovviare in modo proporzionato ed efficiente in termini di costi alle carenze del mercato oppure a situazioni di investimento non ottimali risultanti dall'elevata intensità di capitale, dall'alto rischio e dalla complessità dell'ecosistema dei semiconduttori, e le azioni non dovrebbero duplicare né escludere i finanziamenti

³⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Piano strategico per l'istruzione STEM: competenze per la competitività e l'innovazione".

³⁹ https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_it?etrans=it.

⁴⁰ <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/news/new-digital-skills-academies-support-eus-technological-sovereignty-competitiveness-and-preparedness>.

⁴¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Piano per un diploma europeo".

⁴² https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/15892-Fair-labour-mobility-package-Skills-portability-1-digitalised-cross-border-portability-of-qualifications-and-skills_it.

⁴³ <https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative/map?etrans=it>.

⁴⁴ Regolamento (UE) 2026/1047 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, che istituisce un bacino di talenti dell'UE.

privati o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero presentare un chiaro valore aggiunto in tutta l'Unione.

- (32) L'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 dovrebbe inoltre continuare a fondarsi su una solida base di conoscenze e rafforzare le sinergie con le azioni attualmente sostenute dall'Unione e dagli Stati membri attraverso programmi e azioni in materia di ricerca e innovazione nel settore dei semiconduttori e di sviluppo di una parte della catena del valore, in particolare Orizzonte Europa e il programma Europa digitale, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'Unione quale attore globale nella tecnologia dei semiconduttori e nelle relative applicazioni, con una quota crescente di fabbricazione a livello globale, in linea con la comunicazione della Commissione dal titolo "Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale"⁴⁵. Si prevede inoltre che saranno mobilitati investimenti privati per integrare il finanziamento dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0, contribuendo al conseguimento dei suoi obiettivi. Ad integrazione di tali attività, l'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 dovrebbe operare in stretta collaborazione con altri portatori di interessi pertinenti, come ad esempio l'alleanza industriale per i semiconduttori.
- (33) La ricerca e sviluppo (R&S) all'interno dell'Unione è sempre più esposta a pratiche finalizzate all'appropriazione indebita di informazioni riservate, segreti commerciali e dati protetti, quali il furto di proprietà intellettuale, i trasferimenti forzati di tecnologia e lo spionaggio economico. Al fine di evitare ripercussioni negative sugli interessi dell'Unione e sugli obiettivi dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0, è necessario adottare un approccio che garantisca la protezione dell'accesso a risultati o informazioni commercialmente sensibili, compresi i dati e il know-how, e del loro uso, la sicurezza e il trasferimento di proprietà dei risultati, nonché dei contenuti protetti da diritti di PI generati in relazione all'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 o a seguito di azioni sostenute dalla stessa. Per garantire tale protezione, qualsiasi azione sostenuta dall'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 e finanziata dai programmi Orizzonte Europa ed Europa digitale, nonché dai programmi che li succederanno nell'ambito di un successivo quadro finanziario pluriennale, dovrebbe rispettare le pertinenti disposizioni di tali programmi, ad esempio per quanto riguarda la partecipazione di soggetti stabiliti in paesi terzi associati al programma, le convenzioni di sovvenzione, la proprietà e la protezione, la sicurezza, lo sfruttamento e la divulgazione, il trasferimento, la concessione di licenze e i diritti di accesso. Nell'attuazione di tali programmi è possibile stabilire disposizioni specifiche, in particolare per quanto riguarda le limitazioni ai trasferimenti e alla concessione di licenze a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/695 e la limitazione della partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti in determinati paesi associati o in altri paesi terzi per motivi connessi alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695 e all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/694. Inoltre, il trattamento delle informazioni commercialmente sensibili, la sicurezza, la riservatezza nonché la protezione dei segreti commerciali e dei diritti di PI dovrebbero essere disciplinati dal diritto dell'Unione, tra cui le direttive (UE) 2004/48/CE e (UE) 2016/943⁴⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio, e dal

⁴⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale" (COM(2021) 118 final del 9 marzo 2021).

⁴⁶ Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro

diritto nazionale. La Commissione e gli Stati membri possono proteggere i trasferimenti di tecnologia per motivi connessi agli interessi di sicurezza a livello dell'Unione e nazionale in relazione agli investimenti effettuati in impianti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- (34) Al fine di rafforzare la diffusione dei semiconduttori progettati nell'Unione, fabbricati nell'Unione o progettati e fabbricati nell'Unione nel contesto delle catene del valore industriali, è necessario promuovere legami più stretti tra l'approvvigionamento di semiconduttori e la domanda industriale a valle, mantenendo nel contempo la coerenza con gli obblighi internazionali e le norme in materia di concorrenza dell'Unione. In particolare, un maggiore coordinamento tra i fornitori e gli utilizzatori di tecnologie dei semiconduttori dovrebbe facilitare l'individuazione della domanda aggregata, lo sviluppo di requisiti tecnici comuni e lo sviluppo di soluzioni adattate alle esigenze industriali dell'Unione. Tale coordinamento è particolarmente importante in settori chiave quali il cloud computing, e i settori automobilistico, aeronautico, delle telecomunicazioni, della difesa e della robotica, che sono caratterizzati da requisiti in materia di prestazioni elevate, sicurezza, affidabilità ed efficienza energetica e nell'ambito dei quali i semiconduttori costituiscono una tecnologia abilitante essenziale per l'innovazione, la trasformazione digitale e l'autonomia strategica. In tali settori il coinvolgimento precoce degli utilizzatori nella fase di progettazione e sviluppo può ridurre in modo significativo i tempi di commercializzazione, migliorare l'integrazione dei sistemi e garantire che le soluzioni a semiconduttori siano idonee allo scopo e allineate all'evoluzione delle norme industriali e dei vincoli operativi. È a tal fine opportuno che la Commissione crei, in cooperazione con gli Stati membri e i portatori di interessi pertinenti, le condizioni necessarie affinché l'alleanza per i semiconduttori agevoli l'abbinamento industriale, le attività di co-progettazione e le iniziative collaborative, anche attraverso un forum della domanda, nell'ottica di colmare il divario tra offerta e domanda, promuovere gli ecosistemi dell'innovazione e accelerare l'implementazione di soluzioni basate sui semiconduttori all'interno dell'Unione, nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e in modo coerente con gli obblighi internazionali dell'Unione. Per i semiconduttori utilizzati nei settori della difesa e dello spazio, che sono altamente specializzati e devono operare in modo affidabile in ambienti estremi e ostili, la Commissione dovrebbe continuare a coordinare le attività nell'ambito dell'osservatorio dell'UE sulle tecnologie critiche per lo spazio e la difesa.
- (35) Nel settore dello spazio e in quello della difesa, le attività volte a individuare le lacune, le vulnerabilità e le esigenze proseguiranno nell'ambito del già istituito osservatorio dell'UE sulle tecnologie critiche. Le tabelle di marcia specifiche per le tecnologie dell'UE per lo spazio e la difesa, compresi i semiconduttori, che rispondono a detto osservatorio e riguardano la ricerca, l'innovazione e l'industrializzazione, orienteranno il programma di lavoro dell'UE per le attività di sviluppo nel settore dello spazio e della difesa.
- (36) Il forum della domanda dovrebbe consentire ai potenziali acquirenti di tecnologie dei semiconduttori di esprimere le loro esigenze e le specifiche attese in una prospettiva aggregata o a livello di industria, consentendo nel contempo ai progetti strategici e alle iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori di presentare le loro capacità tecnologiche e le soluzioni proposte. Le misure relative agli acceleratori della

l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/943/oj>).

domanda dovrebbero agevolare le piattaforme di collaborazione, i progetti pilota e i partenariati di progettazione, consentendo la convalida e l'implementazione precoci di soluzioni innovative per i semiconduttori all'interno dell'Unione. Dette misure possono altresì contribuire alla crescita di ecosistemi innovativi e facilitare l'emergere di mercati guida in settori chiave, rafforzando in tal modo la competitività industriale e la sovranità tecnologica dell'Unione. Tutte le attività svolte nell'ambito delle misure relative al forum della domanda e agli acceleratori della domanda dovrebbero essere attuate nel pieno rispetto del diritto dell'Unione in materia di concorrenza e delle altre disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, provvedendo affinché la cooperazione tra imprese non comporti distorsioni della concorrenza o lo scambio di informazioni commercialmente sensibili.

- (37) Al fine di promuovere l'ampia diffusione di sistemi che integrano tecnologie dei semiconduttori avanzate all'interno dell'Unione, è necessario sostenere azioni mirate che rafforzino la cooperazione e l'innovazione. In particolare, l'agevolazione della formazione di accordi transfrontalieri di appalto congiunto tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori può contribuire ad aggregare la domanda, ridurre la frammentazione del mercato e consentire investimenti più efficienti in sistemi a semiconduttori complessi e costosi. Allo stesso tempo, il sostegno all'integrazione e all'implementazione di tecnologie dei semiconduttori innovative è essenziale al fine di accelerarne l'adozione in settori chiave, tra cui le infrastrutture digitali, l'intelligenza artificiale e le applicazioni industriali; ne consegue il rafforzamento della capacità tecnologica e della competitività dell'Unione. Per garantire l'attuazione efficace di tali azioni, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti tecnici e giuridici alle amministrazioni aggiudicatrici. Tali orientamenti dovrebbero aiutare le amministrazioni aggiudicatrici a utilizzare criteri quali la sicurezza dell'approvvigionamento, la cibersicurezza, la resilienza, l'efficienza energetica, le prestazioni durante il ciclo di vita, la trasparenza della catena di approvvigionamento e il valore aggiunto dell'Unione quando appaltano sistemi che integrano soluzioni e progettazione innovative di semiconduttori, nel rispetto del diritto dell'Unione applicabile e degli obblighi internazionali. In particolare dovrebbero promuovere gli appalti precommerciali, i partenariati per l'innovazione e gli appalti congiunti di procedure in grado di creare una domanda precoce di tecnologie dei semiconduttori affidabili, sviluppate o prodotte oppure sviluppate e prodotte nell'Unione.
- (38) Considerata la loro importanza ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento e della creazione di un ecosistema resiliente dei semiconduttori, i progetti strategici e le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori dovrebbero essere considerati di interesse pubblico. Garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei semiconduttori è importante anche per la digitalizzazione che consente la transizione verde di molti altri settori. Per attrarre investimenti nel settore dei semiconduttori dell'Unione e contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori e alla resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione, gli Stati membri possono applicare misure di sostegno, compresi incentivi, e prevedere un sostegno amministrativo nell'ambito delle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni per le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori. Nel quadro finanziario pluriennale 2028-2034, i piani di partenariato nazionale e regionale possono costituire parte del sostegno, fatte salve le disposizioni di tali piani. La possibilità per gli Stati membri di fornire un sostegno non pregiudica la competenza della Commissione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE, se del caso. Per garantire l'applicazione corretta ed efficiente delle norme in materia di aiuti di Stato, nella sua

comunicazione dal titolo "Una normativa sui chip per l'Europa"⁴⁷, la Commissione ha già riconosciuto la necessità di una valutazione caso per caso per quanto riguarda gli aiuti di Stato concessi a impianti di produzione di semiconduttori al fine di salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza della catena di approvvigionamento dell'Unione, generando nel contempo impatti positivi significativi sull'economia in generale. Inoltre, le procedure per il riconoscimento quali iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori e per l'autorizzazione degli aiuti di Stato, se del caso, dovrebbero essere condotte in parallelo al fine di accelerare il processo decisionale. Gli Stati membri dovrebbero sostenere l'istituzione di iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori conformemente al diritto dell'Unione. Nel fornire misure di sostegno alle iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori, gli Stati membri dovrebbero valutare l'opportunità di definire requisiti non discriminatori in materia di protezione della proprietà intellettuale, sicurezza, compresa la cibersicurezza, e riservatezza, e potrebbero raccomandare misure di attenuazione per far fronte ai rischi specifici connessi alle interferenze, ai trasferimenti forzati di tecnologia e al furto di PI da parte di soggetti di paesi terzi.

- (39) Per incoraggiare lo sviluppo delle necessarie capacità di progettazione correlate, gli Stati membri possono fornire sostegno a tali attività in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato, anche nell'ambito degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione⁴⁸ o del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione⁴⁹.
- (40) Per incoraggiare lo sviluppo delle necessarie capacità di fabbricazione e delle relative capacità di progettazione, garantendo in tal modo la sicurezza dell'approvvigionamento e rafforzando la resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione, può essere opportuno un sostegno pubblico, a condizione che ciò non comporti distorsioni nel mercato interno. A tale riguardo, è necessario armonizzare determinate condizioni affinché gli operatori realizzino progetti specifici a livello dell'Unione che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e istituiscano un quadro per il riconoscimento delle iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori.
- (41) Le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori dovrebbero fornire capacità "prime nel loro genere" nell'Unione e contribuire all'indispensabilità, alla resilienza, alla prosperità, alla competitività e alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione. Il fattore qualificante per un'iniziativa "prima nel suo genere" consiste nell'apportare un elemento innovativo al mercato interno per quanto riguarda i processi di fabbricazione o il prodotto finale; tale elemento potrebbe essere basato su nodi tecnologici nuovi o esistenti, comprendenti sia tecnologie mature che all'avanguardia. Un'iniziativa che fornisce un'innovazione in relazione al processo di fabbricazione o al prodotto finale simile a un'innovazione già esistente o già pianificata nell'Unione può comunque essere riconosciuta come prima nel suo genere se si può dimostrare che l'iniziativa è necessaria per garantire la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione riducendo le dipendenze strategiche eccessive dalle importazioni da paesi terzi. Qualsiasi iniziativa di questo

⁴⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una normativa sui chip per l'Europa" (COM(2022) 45 final), 8 febbraio 2022.

⁴⁸ Comunicazione della Commissione "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (C/2022/7388) (GU C 414 del 28.10.2022, pag. 1).

⁴⁹ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj>).

tipo dovrebbe essere valutata in base ai suoi meriti, tenendo conto, ad esempio, della pertinente analisi di mercato, del grado di concentrazione delle dipendenze e del rischio di creare una situazione di sovraccapacità.

- (42) Gli elementi di innovazione pertinenti delle iniziative prime nel loro genere potrebbero riguardare il nodo tecnologico, o il materiale di substrato, o approcci che determinino miglioramenti in termini di potenza di calcolo o altri attributi di prestazione, efficienza energetica, livello di sicurezza o affidabilità, nonché integrazione di nuove funzionalità, quali IA, capacità di memoria o altro. Un altro esempio di innovazione è l'integrazione di diversi processi finalizzata all'aumento dell'efficienza o all'automazione del packaging e dell'assemblaggio. Per quanto riguarda i vantaggi ambientali, gli elementi di innovazione includerebbero la riduzione quantificabile della quantità di energia, acqua o sostanze chimiche utilizzate o un miglioramento della riciclabilità.
- (43) Al fine di garantire che gli investimenti pubblici nei progetti strategici e nelle iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori portino a un aumento effettivo della sicurezza dell'approvvigionamento e della resilienza dell'Unione, le imprese che chiedono il riconoscimento o il sostegno a norma del presente regolamento dovrebbero dimostrare che articoleranno la loro catena di approvvigionamento in modo tale da ridurre la dipendenza della catena di approvvigionamento da imprese non interne. Le informazioni fornite dovrebbero comprendere, ove applicabile alle attività dell'iniziativa, l'origine delle apparecchiature e dei substrati essenziali per la fabbricazione di semiconduttori e la misura in cui è necessario approvvigionarsi presso imprese di paesi terzi, a causa di considerazioni relative alle prestazioni tecniche. In caso di fabbricazione di semiconduttori in unità di fabbricazione iniziale o finale, le imprese dovrebbero indicare anche gli altri processi nelle unità di fabbricazione iniziale o finale pertinenti, precedenti o successivi, legati all'investimento, che hanno luogo all'interno e all'esterno dell'Unione.
- (44) Al fine di agevolare gli investimenti nella fabbricazione di semiconduttori, le autorità pubbliche dovrebbero tenere conto delle condizioni abilitanti necessarie per il funzionamento sostenibile di tali impianti, compreso l'accesso ad energia, acqua e altre risorse infrastrutturali critiche. Per sostenere la resilienza e la sostenibilità a lungo termine dell'ecosistema dei semiconduttori nell'Unione, è opportuno tenere adeguatamente conto del fabbisogno di risorse previsto e degli impatti ambientali associati a tali investimenti.
- (45) Qualora offra capacità di produzione a imprese non collegate all'operatore dell'impianto, una iniziativa europea per le tecnologie dei semiconduttori dovrebbe stabilire, attuare e mantenere una separazione funzionale adeguata ed efficace in modo da impedire lo scambio di informazioni riservate tra la produzione interna ed esterna. Tale obbligo dovrebbe applicarsi a tutte le informazioni ottenute nel processo di progettazione e nelle unità di fabbricazione iniziale o finale.
- (46) Ai fini della qualifica come iniziativa europea per le tecnologie dei semiconduttori, l'istituzione dell'iniziativa da parte di un'impresa interna dovrebbe avere un chiaro impatto positivo, con effetti di ricaduta che vadano oltre l'impresa o lo Stato membro interessato, sulla catena del valore dei semiconduttori dell'Unione a medio e lungo termine, con l'obiettivo di rafforzare la resilienza, la competitività e l'innovazione dell'ecosistema dei semiconduttori, compresa la crescita delle start-up e delle PMI e contribuire alla duplice transizione verde e digitale dell'Unione. Inoltre, seguendo lo stesso ragionamento, la partecipazione alla piattaforma tra imprese (B2B) relativa alla

catena di approvvigionamento dei semiconduttori ("piattaforma") dovrebbe essere obbligatoria per gli impianti di produzione, quali gli impianti di produzione con unità di fabbricazione iniziale e unità di fabbricazione finale, ma anche per altri impianti di produzione, come quelli per la produzione di apparecchiature, substrati o materiali per la fabbricazione di semiconduttori. Tale impegno serve a rafforzare la resilienza, la competitività e l'innovazione delle catene di approvvigionamento dell'ecosistema dei semiconduttori. Varie attività di imprese interne volte a creare effetti di ricaduta positivi possono essere prese in considerazione ai fini della qualifica di iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori. Tra gli esempi figurano: la concessione dell'accesso agli impianti di fabbricazione dietro pagamento di una commissione di mercato; l'offerta di kit di progettazione dei processi alle imprese di progettazione più piccole o alla piattaforma di progettazione virtuale; la diffusione dei risultati delle proprie attività di R&S; l'avvio di una collaborazione nel campo della ricerca con università e istituti di ricerca europei; la cooperazione con autorità nazionali o istituti di istruzione e formazione professionale al fine di contribuire allo sviluppo delle competenze; il contributo a progetti di ricerca a livello dell'Unione; oppure l'offerta di opportunità di sostegno specifico alle start-up e alle PMI. Le ripercussioni su vari Stati membri, anche per quanto concerne gli obiettivi di coesione, dovrebbero essere considerate uno degli indicatori di un chiaro impatto positivo di una iniziativa europea per le tecnologie dei semiconduttori sulla catena del valore dei semiconduttori nell'Unione.

- (47) Al fine di garantire la chiarezza giuridica e l'applicazione coerente del presente regolamento, è necessario chiarire le condizioni alle quali un'impresa può essere riconosciuta come iniziativa europea per le tecnologie dei semiconduttori. L'esperienza acquisita con l'attuazione del quadro per gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE a norma del regolamento (UE) 2023/1781 ha consentito di dimostrare che tra le imprese e gli Stati membri sono emerse incertezze in merito al fatto che lo status di impianto per le tecnologie dei semiconduttori sia subordinato o meno all'ottenimento di un sostegno pubblico. Di conseguenza è opportuno chiarire esplicitamente che, mentre una domanda per l'ottenimento di tale status dovrebbe riguardare un'iniziativa prima nel suo genere, la concessione di detto status non dovrebbe essere subordinata al ricevimento di misure di sostegno o di assistenza amministrativa. Di conseguenza le iniziative prime nel loro genere possono ottenere lo status di iniziativa europea per le tecnologie dei semiconduttori indipendentemente dal fatto che beneficino di finanziamenti pubblici, a condizione che siano conformi ai pertinenti requisiti di cui al presente regolamento.
- (48) È importante che le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori non siano soggette all'applicazione extraterritoriale di obblighi di servizio pubblico imposti da paesi terzi che potrebbero comprometterne la capacità di utilizzare o riesportare il prodotto finale originato da infrastrutture, software, servizi, impianti, attività, risorse, proprietà intellettuale o know-how di tali iniziative necessari ai fini dell'adempimento da parte di queste ultime dei loro obblighi a norma del presente regolamento, in particolare quelli relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento.
- (49) Dato il rapido sviluppo delle tecnologie dei semiconduttori e per rafforzare la futura competitività industriale dell'Unione, le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori dovrebbero investire nell'Unione nell'innovazione continua al fine di conseguire progressi concreti nella tecnologia dei semiconduttori o preparare tecnologie di prossima generazione. Tali iniziative dovrebbero essere in grado di testare e sperimentare nuovi sviluppi grazie all'accesso preferenziale alle linee pilota

istituite nell'ambito dell'iniziativa Chip per l'Europa di cui al regolamento (UE) 2023/1781 e dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 attraverso procedure di domanda accelerate. Tale accesso preferenziale non dovrebbe escludere né impedire l'accesso effettivo, a condizioni eque, alle linee pilota da parte di altre imprese interessate, in particolare start-up e PMI. Tenendo conto dell'importanza di una forza lavoro qualificata e competente ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori dovrebbero sostenere la riserva di talenti dell'Unione attraverso lo sviluppo e la diffusione di attività di formazione e specializzazione e l'aumento del bacino di forza lavoro qualificata e competente.

- (50) Affinché la procedura per ottenere lo status di iniziativa europea per le tecnologie dei semiconduttori sia uniforme e trasparente, la decisione di concessione dello status dovrebbe essere adottata dalla Commissione su richiesta di una singola impresa o di un consorzio di più imprese. Lo status dovrebbe essere aperto sia alla costituzione di una nuova iniziativa di fabbricazione di semiconduttori che alla crescita significativa o alla trasformazione innovativa di una iniziativa di fabbricazione di semiconduttori esistente. Per riconoscere l'importanza della realizzazione coordinata e collaborativa dell'impianto previsto, ove pertinente, la Commissione dovrebbe tenere conto, nella sua valutazione, della disponibilità di uno o più Stati membri in cui il richiedente intende stabilire le proprie iniziative a sostenerne la creazione. Inoltre, nel valutare la sostenibilità del piano aziendale, la Commissione potrebbe tenere conto dei risultati complessivi del richiedente nonché dell'esistenza di misure adeguate per proteggere la proprietà intellettuale e le informazioni commercialmente sensibili.
- (51) Dati i diritti connessi al riconoscimento come iniziativa europea per le tecnologie dei semiconduttori, la Commissione dovrebbe monitorare se le iniziative cui è stato concesso tale status continuino a soddisfare i requisiti stabiliti nel presente regolamento. In caso contrario, la Commissione dovrebbe avere il diritto di riesaminare e, se necessario, revocare lo status e, di conseguenza, i diritti connessi a tale status. Qualsiasi decisione sulla revoca di tale status dovrebbe essere adottata solo previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori ed essere adeguatamente motivata. Di conseguenza, l'impresa che gestisce una iniziativa europea per le tecnologie dei semiconduttori dovrebbe avere la possibilità di chiedere proattivamente un riesame della durata dello status o dei piani di attuazione qualora circostanze esterne impreviste, quali gravi perturbazioni aventi un impatto economico diretto sull'iniziativa riconosciuta, possano avere conseguenze sulla sua capacità di soddisfare i criteri applicabili.
- (52) Al fine di rafforzare la sovranità tecnologica, la resilienza, l'indispensabilità, la competitività e la prosperità dell'Unione nel settore dei semiconduttori, è necessario individuare e sostenere i progetti di importanza strategica realizzati da imprese interne lungo l'intera catena del valore dei semiconduttori. I progetti strategici in materia di semiconduttori dovrebbero ricevere sostegno dai programmi, dai fondi e dagli strumenti finanziari dell'Unione, conformemente agli obiettivi stabiliti nel regolamento che istituisce tali fondi e programmi e fatto salvo il prossimo quadro finanziario pluriennale (2028-2034). A tali progetti strategici dovrebbe in particolare essere concesso il marchio di competitività se soddisfano le condizioni di cui al regolamento (UE) 2026/XXX [che istituisce il fondo europeo per la competitività] (ECF – *European Competitiveness Fund*) ([1]), in quanto si tratta di progetti di qualità elevata che contribuiscono all'obiettivo del fondo europeo per la competitività. I progetti strategici dovrebbero contribuire agli obiettivi di interesse comune dell'Unione e

rafforzare la capacità dell'Unione di progettare, fabbricare e integrare tecnologie dei semiconduttori avanzate e dimostrare un evidente valore aggiunto dell'Unione e una dimensione transfrontaliera, in particolare attraverso la cooperazione tra gli Stati membri o il sostegno pubblico coordinato. Tali progetti dovrebbero contribuire a rafforzare la resilienza e la solidità dell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione, anche cercando di ovviare alle strozzature, rafforzando le catene di approvvigionamento dei semiconduttori e potenziando l'innovazione e la diffusione industriale. È incoraggiata la partecipazione ai progetti strategici da parte di PMI e piccole imprese a media capitalizzazione innovative.

- (53) Tanto i progetti strategici quanto le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori dovrebbero essere in grado di concentrarsi non soltanto sui nodi di semiconduttori all'avanguardia, ma anche sui nodi tecnologici innovativi esistenti e maturi, ove ciò sia necessario al fine di preservare e rafforzare la competitività, la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione in tutte le tecnologie dei semiconduttori e le applicazioni industriali aventi importanza strategica. Al fine di garantire che i progetti strategici contribuiscano efficacemente alla competitività a lungo termine dell'Unione, tali progetti dovrebbero sostenere lo sviluppo o la diffusione di capacità, tecnologie o competenze critiche all'interno dell'Unione. In tale contesto dovrebbero in particolare figurare le attività che riducono le dipendenze strategiche e rafforzano la leadership tecnologica dell'Unione in segmenti chiave della catena del valore dei semiconduttori, anche rendendo possibile l'attuazione di tecnologie e capacità critiche all'interno dell'Unione, o assicurandone l'evoluzione o la disponibilità.
- (54) Qualora siano attuati presso più siti, i progetti strategici dovrebbero essere realizzati da un unico consorzio e funzionare come un soggetto integrato, al fine di garantire la coerenza, l'efficienza e il coordinamento efficace delle attività.
- (55) Alla luce della natura strategica del settore dei semiconduttori e della sua rilevanza ai fini della sicurezza, la partecipazione a progetti strategici dovrebbe essere soggetta a condizioni adeguate. A norma dell'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰, sarebbe possibile limitare o escludere la partecipazione di determinati soggetti qualora ciò sia contrario alle attività e agli interessi strategici, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione. Come norma generale, la partecipazione a progetti strategici dovrebbe essere limitata ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione. Tuttavia, a titolo di deroga e ove debitamente giustificato, la partecipazione può essere estesa a soggetti stabiliti in paesi terzi, a condizione che tale partecipazione rispetti le condizioni e le garanzie applicabili e non comprometta le attività e gli interessi strategici, l'autonomia o la sicurezza dell'Unione.
- (56) Al fine di garantire la flessibilità e rispecchiare gli sviluppi tecnologici e l'evoluzione delle esigenze del mercato, il presente regolamento dovrebbe stabilire un elenco di settori tecnologici indicativi per i progetti strategici. È opportuno delegare alla Commissione il potere di modificare tale elenco conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di aggiornare tali settori alla luce dei cambiamenti tecnologici e degli sviluppi del mercato che interessano il settore dei semiconduttori. Al fine di garantire un'individuazione e una selezione coerenti ed efficienti dei progetti strategici, la Commissione, tenendo conto del parere del consiglio europeo dei semiconduttori,

⁵⁰ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

dovrebbe individuare i settori prioritari e stabilire un elenco di temi dei potenziali progetti. L'attuazione di azioni a sostegno di tali progetti dovrebbe essere effettuata, se del caso, attraverso l'impresa comune "Chip", conformemente al regolamento che la disciplina e ai suoi programmi di lavoro. Al fine di rafforzare la sovranità dell'Unione e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori all'avanguardia, è opportuno dare priorità alla creazione di una fonderia aperta per capacità di fabbricazione di semiconduttori avanzati all'interno dell'Unione, che dovrebbe operare, se del caso, sulla base di un accesso aperto per i diversi utilizzatori. Tale progetto strategico potrebbe essere integrato da altri progetti strategici riguardanti, ad esempio, la memoria, la progettazione e altre tecnologie dei semiconduttori.

- (57) L'impresa comune "Chip" dovrebbe attuare azioni a sostegno di progetti strategici attraverso il proprio programma di lavoro, anche mediante inviti a presentare proposte conformemente alle proprie norme applicabili. Le proposte dovrebbero essere valutate conformemente alle procedure e ai criteri stabiliti nel quadro di riferimento dell'impresa comune "Chip". Al fine di garantire l'efficienza ed evitare la duplicazione di valutazioni, la Commissione dovrebbe basarsi sull'esito della valutazione effettuata dall'impresa comune "Chip" al momento della designazione dei progetti strategici. I progetti selezionati per il finanziamento da parte dell'impresa comune "Chip" e conformi ai criteri stabiliti nel presente regolamento dovrebbero essere ammissibili alla designazione come progetti strategici.
- (58) La designazione di un progetto come progetto strategico non dovrebbe pregiudicare l'esito delle decisioni di finanziamento adottate nell'ambito dell'impresa comune "Chip". I progetti non selezionati per il finanziamento dell'Unione dovrebbero tuttavia poter ottenere lo status di progetto strategico, previo consenso del richiedente, al fine di beneficiare dei diritti e degli obblighi connessi a tale status a norma del presente regolamento. Tra i diritti figurano l'inclusione dei progetti strategici nel forum della domanda, l'eventuale ricevimento di sostegno pubblico e amministrativo e il riconoscimento dello status di interesse pubblico prevalente ed eventualmente dello status di massima rilevanza nazionale, di interesse per le procedure di rilascio delle autorizzazioni, mentre gli obblighi, applicabili anche alle iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori, comprendono la partecipazione alla piattaforma tra imprese relativa alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori e l'obbligo di accettare ordini classificati come prioritari. I progetti strategici dovrebbero beneficiare degli stessi diritti ed essere soggetti agli stessi obblighi delle iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori, se conformi ai requisiti pertinenti, al fine di garantire un quadro normativo coerente e massimizzare il loro contributo agli obiettivi dell'Unione nel settore dei semiconduttori. Se del caso, tale designazione dovrebbe confermare altresì il loro status di iniziative prime nel loro genere e definire la durata di tale status sulla base di quella prevista per il progetto.
- (59) Al fine di garantire che i progetti strategici continuino a soddisfare i criteri stabiliti nel presente regolamento, la Commissione dovrebbe poter revocare la designazione di un progetto qualora tali criteri non siano più soddisfatti o qualora la designazione sia stata basata su informazioni inesatte. Prima di adottare tale decisione, la Commissione dovrebbe garantire che le imprese interessate abbiano la possibilità di essere sentite, conformemente al principio di buona amministrazione, e dovrebbe tenere conto del parere del consiglio europeo dei semiconduttori. In caso di revoca della designazione di un progetto strategico, tale progetto dovrebbe perdere tutti i diritti e non essere più soggetto agli obblighi associati a tale status a norma del presente regolamento. Tali progetti dovrebbero tuttavia rimanere soggetti, per un periodo limitato, a obblighi

specifici connessi alla sicurezza dell'approvvigionamento, ove previsto dal presente regolamento.

- (60) Al fine di garantire un rilascio delle autorizzazioni semplice e rapido, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti strategici e le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori siano organizzate attraverso un'unica procedura basata su un'unica domanda. Inoltre gli Stati membri dovrebbero designare uno sportello unico che funga da punto di contatto unico per il progetto, al fine di agevolare e coordinare il trattamento delle domande in modo efficiente, trasparente e tempestivo.
- (61) È necessario che i progetti strategici e le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori siano creati il più rapidamente possibile, mantenendo al minimo gli oneri amministrativi. Per questo motivo, gli Stati membri dovrebbero trattare nel modo più rapido possibile le domande relative alla progettazione, alla costruzione e al funzionamento di tali impianti. Al fine di accelerare ulteriormente la realizzazione di progetti strategici e iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori, è opportuno stabilire termini chiari e vincolanti per le procedure di rilascio delle autorizzazioni. In particolare, la durata complessiva di tali procedure non dovrebbe superare il periodo definito di 12 mesi dalla presentazione di una domanda completa, fatti salvi termini più brevi fissati dagli Stati membri.
- (62) Data la potenziale natura transfrontaliera dei progetti strategici e delle iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al meglio per cooperare e coordinarsi efficacemente a livello di autorità pertinenti, anche tra sportelli unici designati, al fine di agevolare processi decisionali coerenti e tempestivi.
- (63) La digitalizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni è essenziale al fine di migliorare la trasparenza, l'efficienza e la certezza del diritto. Gli Stati membri dovrebbero pertanto istituire portali di accesso unico a livello nazionale che consentano ai richiedenti di presentare e gestire le loro domande in un ambiente completamente digitale. L'uso di soluzioni digitali interoperabili, compresi i portafogli europei delle imprese, dovrebbe facilitare lo scambio sicuro di dati, il riutilizzo delle informazioni esistenti e un'interazione senza soluzione di continuità tra i richiedenti e le autorità competenti, garantendo nel contempo un livello elevato di cibersecurity e integrità dei dati. Al fine di migliorare la trasparenza e la prevedibilità per i richiedenti, il portale di accesso unico dovrebbe fornire informazioni aggiornate sullo stato delle domande, sulle procedure e sui termini applicabili, nonché sulle notifiche delle decisioni adottate dalle autorità competenti.
- (64) Analogamente, al fine di sostenere le decisioni di investimento e ridurre le asimmetrie informative, gli Stati membri dovrebbero rendere disponibili online, in modo centralizzato e facilmente accessibile, le informazioni pertinenti sulle procedure di rilascio delle autorizzazioni, sulle opportunità di finanziamento, sui servizi di sostegno alle imprese e sui requisiti normativi applicabili. Dovrebbero inoltre garantire un uso adeguato degli studi, dei permessi e delle autorizzazioni esistenti relativi alla progettazione, alla costruzione e al funzionamento dei progetti strategici e delle iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori, laddove ciò sia compatibile con il diritto dell'Unione e nazionale, al fine di evitare la duplicazione di procedure amministrative e ridurre i ritardi. Data l'importanza strategica e la sensibilità temporale dei progetti strategici e delle iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i procedimenti amministrativi e

giudiziari relativi al rilascio delle autorizzazioni siano considerati urgenti, ove e nella misura previsti dal diritto nazionale, rispettando nel contempo appieno i diritti della difesa e i diritti delle persone e delle comunità interessate.

- (65) Il regolamento (UE) [202X/XX] del [...] ⁵¹ istituisce un quadro normativo comune per snellire le valutazioni ambientali così da promuovere la diffusione delle tecnologie chiave, ridurre la dipendenza e rafforzare la competitività dell'UE. Le procedure inerenti alle valutazioni ambientali dovrebbero essere accelerate e razionalizzate per piani, programmi e progetti in tutti i settori dell'economia, mantenendo nel contempo elevati livelli di protezione della salute umana e dell'ambiente. Alcuni settori potrebbero tuttavia richiedere valutazioni ambientali ancora più snelle. Pertanto, al fine di salvaguardare la coerenza del quadro giuridico delle valutazioni ambientali e nel contempo rispondere alla necessità di un maggiore snellimento in determinati settori strategici, il regolamento (UE) [202X/XX] istituisce un pacchetto di strumenti ad hoc che dovrebbe pertanto essere utilizzato nel contesto del presente regolamento. Dato il ruolo essenziale delle tecnologie dei semiconduttori ai fini del conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione mediante l'introduzione di tecnologie e processi di produzione nuovi e più sostenibili, l'integrazione dei semiconduttori nelle tecnologie a zero emissioni nette e il loro contributo alla resilienza e alla sicurezza economica dell'Unione, anche i progetti strategici e le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere considerati progetti strategici ai sensi del regolamento (UE) [202X/XX] e beneficiare pertanto del pacchetto di strumenti ad hoc istituito a norma di tale regolamento.
- (66) Nel settore dei semiconduttori, le imprese prosperano in distretti locali specializzati in grado di attrarre investimenti, promuovere l'innovazione e costruire ecosistemi industriali resilienti. Le regioni e i distretti industriali regionali sono essenziali ai fini dello sviluppo e dell'agevolazione della creazione di tali ecosistemi. È opportuno istituire un marchio di regione europea di eccellenza nel settore dei semiconduttori con l'obiettivo di individuare, riconoscere e promuovere le regioni dell'Unione che dimostrano di disporre di una strategia coordinata a lungo termine per ospitare, attrarre ed espandere gli investimenti relativi ai semiconduttori e le catene del valore di questi ultimi. Gli investitori internazionali dovrebbero essere in grado di trovare in una regione europea di eccellenza nel settore dei semiconduttori il contesto ideale per sviluppare le attività connesse ai semiconduttori. Tale marchio dovrebbe essere assegnato dalla Commissione a seguito delle domande presentate dalle autorità regionali, sulla base della coerenza e della credibilità di un piano di investimenti per le regioni dei semiconduttori e del livello di impegno da parte delle autorità competenti, e la domanda dovrebbe essere approvata dallo Stato membro pertinente al fine di garantire il coordinamento politico tra i diversi livelli dell'amministrazione.
- (67) Le regioni che presentano domanda dovrebbero elaborare un piano di investimenti per le regioni dei semiconduttori. Le misure proposte in tale piano dovrebbero riguardare in particolare le condizioni quadro per rafforzare la fabbricazione di semiconduttori, la collaborazione in materia di R&S, lo sviluppo delle competenze o le infrastrutture sostenibili e segnalare la disponibilità delle regioni stesse a ospitare investimenti a favore dei semiconduttori.
- (68) Una volta ottenuto il marchio, una regione dovrebbe acquisire l'accesso a opportunità, tra cui partenariati più forti con l'industria e gli istituti di ricerca, e una maggiore

⁵¹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per sveltire le valutazioni ambientali (COM(2025) 984 final del 10 dicembre 2025).

attraente per gli investitori internazionali alla ricerca di ubicazioni affidabili e ad alto potenziale. Le regioni riconosciute dovrebbero poter aderire a una rete delle regioni europee di eccellenza nel settore dei semiconduttori, che consenta loro di condividere conoscenze, stringere alleanze e amplificare il loro impatto in tutta l'Unione, mentre il riconoscimento a livello internazionale delle loro strategie rafforzerebbe la loro reputazione come destinazioni primarie per l'innovazione e gli investimenti nei semiconduttori.

- (69) I semiconduttori sono componenti essenziali integrati nelle infrastrutture, nelle apparecchiature e nei sistemi utilizzati da soggetti critici, compresi quelli contemplati dalla direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵². Il funzionamento, la sicurezza e la continuità di tali soggetti critici dipendono sempre più dalla disponibilità, dall'integrità e dall'affidabilità di componenti a semiconduttori e dei loro fornitori. Al fine di ridurre l'esposizione dell'Unione a shock delle catene di approvvigionamento e a dipendenze da un numero limitato di fornitori di paesi terzi, è necessario rafforzare la trasparenza e la resilienza nell'approvvigionamento di semiconduttori utilizzati negli appalti pubblici per infrastrutture e servizi critici. Gli appalti pubblici disciplinati dalle direttive 2014/23/UE⁵³, 2014/24/UE⁵⁴, 2014/25/UE⁵⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio rappresentano una quota significativa della domanda dell'Unione e possono svolgere un ruolo strategico nella promozione di catene di approvvigionamento dei semiconduttori affidabili e resilienti. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che appaltano infrastrutture critiche dovrebbero integrare considerazioni in materia di sicurezza dell'approvvigionamento per tutta la durata della procedura di appalto e dovrebbero altresì considerare in che modo i semiconduttori integrati nelle apparecchiature o nei sistemi oggetti dell'appalto aggiungono valore alla resilienza della catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell'Unione nelle loro fasi di progettazione e fabbricazione. Tali considerazioni non pregiudicano la normativa dell'Unione in materia di cibersicurezza.
- (70) Incoraggiare le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori a imporre agli operatori economici di fornire una dichiarazione sulla sicurezza dell'approvvigionamento in relazione all'acquisizione di semiconduttori migliorerebbe la trasparenza in tutte le catene di approvvigionamento e renderebbe possibile un processo decisionale informato nelle procedure di appalto, senza imporre oneri amministrativi sproporzionati e lasciando alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la discrezionalità di richiedere o meno tale dichiarazione in tutte le procedure di appalto. Tale dichiarazione dovrebbe, ove richiesto, contenere elementi chiave che consentano di valutare la solidità delle catene di approvvigionamento, compresa l'identificazione delle imprese coinvolte, la diversità dei fornitori, il valore aggiunto per la resilienza della catena di approvvigionamento dei semiconduttori

⁵² Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj>).

⁵³ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/23/oj>).

⁵⁴ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj>).

⁵⁵ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/25/oj>).

dell'Unione, le strategie volte ad aumentare la resilienza, ad esempio attraverso il doppio approvvigionamento presso imprese interne, e le valutazioni delle vulnerabilità a potenziali perturbazioni, nonché, se del caso, le pertinenti valutazioni dei rischi effettuate a norma del presente regolamento. Per garantire che le considerazioni relative alla resilienza, alla sicurezza e al valore aggiunto delle catene di approvvigionamento europee siano efficacemente integrate nelle decisioni in materia di appalti, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono specificare nei documenti di gara i requisiti relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento per quanto riguarda i semiconduttori integrati in infrastrutture, apparecchiature o sistemi oggetto del contratto di appalto pubblico. A tal fine possono includere specifiche tecniche, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione o clausole sull'esecuzione dell'appalto.

Il quadro in materia di appalti pubblici istituito dalle direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE contiene disposizioni che consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere gli operatori economici che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni, non hanno trasmesso informazioni pertinenti o hanno fornito informazioni false o fuorvianti nell'ambito della partecipazione a una procedura di appalto. Tali disposizioni restano applicabili alle procedure di appalto condotte dalle amministrazioni aggiudicatrici nazionali contemplate dal presente regolamento.

- (71) In tale contesto, dato che gli accordi di libero scambio, le unioni doganali e l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sugli appalti pubblici⁵⁶ contengono impegni in materia di accesso agli appalti pubblici, è opportuno che le imprese di paesi terzi che hanno concluso tali accordi internazionali con l'Unione che garantiscono detto accesso siano considerate imprese che rientrano nella definizione di imprese interne. Inoltre tali accordi internazionali e partenariati strategici sui semiconduttori rispecchiano un impegno reciproco tra l'Unione e i suoi partner a garantire la sicurezza delle catene di approvvigionamento internazionali dei semiconduttori, motivo per cui alle imprese di tali partner dell'Unione è concessa l'equivalenza rispetto alle imprese interne.
- (72) Ai fini del presente regolamento, per valutare se un'impresa sia interna o equivalente o non lo sia, è opportuno esaminare l'assetto proprietario e il controllo di tale impresa. Ai fini della valutazione del controllo, è opportuno considerare che un'impresa sia considerata controllata da un paese terzo o da un soggetto giuridico di un paese terzo se tale paese o soggetto giuridico terzo è in grado di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni strategiche dell'impresa, direttamente o indirettamente, anche, in particolare, avendo il diritto o esercitando il potere di nominare la maggioranza dei membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa oggetto di valutazione o di revocarne l'incarico; avendo nominato, solo esercitando i propri diritti di voto, la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di gestione o di controllo dell'impresa oggetto di valutazione, che sono stati in carica durante l'esercizio finanziario in corso e quello precedente; controllando da solo, in base a un accordo con altri azionisti o soci dell'impresa oggetto di valutazione, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci dell'impresa stessa; avendo il diritto di esercitare un'influenza dominante sull'impresa oggetto di valutazione, in virtù di un accordo concluso con tale impresa o di una disposizione dello statuto o dell'atto di costituzione di quest'ultima, qualora la legge

⁵⁶ Protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2, ELI: <http://data.europa.eu/eli/prot/2014/115/oj>), entrato in vigore il 6 aprile 2014 (GU L 89 del 25.3.2014, pag. 5).

che disciplina tale impresa consenta di assoggettarla a tale accordo o disposizione; avendo il potere di esercitare di fatto il diritto di esercitare un'influenza dominante sull'impresa oggetto di valutazione, senza essere il titolare di tale diritto; avendo il diritto di utilizzare in tutto o in parte le risorse dell'impresa oggetto di valutazione; gestendo le attività dell'impresa oggetto di valutazione su base unificata, pubblicando nel contempo conti consolidati; o condividendo in solido le passività finanziarie dell'impresa oggetto di valutazione o fungendo da garante per le stesse.

- (73) Il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁷ consente all'Unione di sospendere o revocare concessioni o altri obblighi previsti da accordi commerciali internazionali al fine di rispondere a violazioni, da parte di paesi terzi, delle norme commerciali internazionali che ledono gli interessi commerciali dell'Unione. Qualsiasi esercizio dei diritti dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/167 dovrebbe rispecchiarsi anche nell'interpretazione della definizione di impresa interna ai sensi del presente regolamento.
- (74) Oltre alle sfide relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori, è stata richiamata sempre più l'attenzione sui rischi di cibersicurezza associati all'approvvigionamento da determinati fornitori di infrastrutture, apparecchiature o sistemi critici. Tali rischi di cibersicurezza non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della dichiarazione in esame presentata da operatori economici nelle procedure di appalto che comportano la fornitura o l'uso di semiconduttori e sono disciplinati dal quadro giuridico dell'Unione applicabile in materia di cibersicurezza. Ciò nonostante, gli operatori economici devono garantire il rispetto della normativa dell'Unione in materia di cibersicurezza e agire di conseguenza.
- (75) Data la complessità e la natura evolutiva delle catene di approvvigionamento dei semiconduttori, la Commissione, in consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori e i pertinenti portatori di interessi dell'industria, dovrebbe, ove necessario, formulare raccomandazioni che identifichino infrastrutture, apparecchiature o sistemi specifici per i quali la resilienza della catena di approvvigionamento è particolarmente importante alla luce dei rischi potenziali presenti nella catena di approvvigionamento, e tali raccomandazioni dovrebbero essere prese in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori nella preparazione e nello svolgimento delle procedure di appalto, sostenendo in tal modo un'attuazione coerente in tutta l'Unione.
- (76) Al fine di preservare la flessibilità ed evitare vincoli indebiti per le procedure di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero essere autorizzati a non applicare un requisito, compresi quelli relativi al doppio approvvigionamento che coinvolgono imprese interne in casi debitamente giustificati, anche in caso di mancanza di concorrenza, assenza di offerenti idonei o qualora la loro applicazione comporti costi sproporzionati o incompatibilità tecniche. Tali deroghe dovrebbero essere interpretate in modo restrittivo e applicate in modo trasparente, facendo in modo che non siano compromessi gli obiettivi di rafforzare la resilienza

⁵⁷

Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/654/oj>).

della catena di approvvigionamento dei semiconduttori e di salvaguardare il funzionamento dei soggetti critici.

- (77) Al fine di garantire l'applicazione efficace e coerente delle misure volte a rafforzare la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori negli appalti pubblici, la Commissione può fornire orientamenti e agevolare il coordinamento tra i soggetti pertinenti. Tali orientamenti dovrebbero sostenere l'uso di raccomandazioni che individuino le infrastrutture, le apparecchiature o i sistemi per cui la fornitura di semiconduttori da parte di imprese interne è di particolare interesse, nonché la preparazione e la valutazione delle dichiarazioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento, compresi gli elementi relativi alla mappatura delle catene di approvvigionamento, la percentuale di imprese interne coinvolte, le strategie in materia di resilienza quali il doppio approvvigionamento e le valutazioni della vulnerabilità e dei rischi. Detti orientamenti dovrebbero inoltre agevolare l'applicazione di metodologie comuni per la valutazione dei rischi presenti nella catena di approvvigionamento, in particolare nei settori esposti a maggiori vulnerabilità, e promuovere lo scambio delle migliori pratiche e delle informazioni pertinenti, al fine di garantire un approccio coerente in tutta l'Unione e sostenere il funzionamento efficace del mercato interno.
- (78) Al fine di aumentare la trasparenza e salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori per i settori critici, è necessario prevedere la possibilità di un'ulteriore azione dell'Unione qualora i rischi individuati non siano affrontati in modo adeguato. Se, a seguito della consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, la Commissione conclude che le misure raccomandate alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori per affrontare tali rischi sono insufficienti, dovrebbe esserle conferito il potere di adottare decisioni di esecuzione per stabilire quali autorità pubbliche devono imporre agli operatori economici di presentare una dichiarazione sulla sicurezza dell'approvvigionamento e per quali procedure e prodotti.
- (79) La catena di approvvigionamento dei semiconduttori subisce perturbazioni che possono danneggiare economicamente taluni settori a valle. I settori critici legati alla sicurezza pubblica, quali l'energia, la difesa o la pubblica amministrazione, e i settori in cui i semiconduttori rappresentano un'ampia percentuale del valore del prodotto finale, quali l'industria automobilistica, i centri dati o l'automazione industriale, sono particolarmente esposti alle perturbazioni delle catene di approvvigionamento dei semiconduttori. La Commissione dovrebbe pertanto avere la possibilità di identificarli come settori a rischio.
- (80) Al fine di chiarire le informazioni che è necessario includere, è opportuno che la Commissione pubblici, ove opportuno, orientamenti metodologici sulle modalità di svolgimento delle valutazioni dei rischi aventi ad oggetto la creazione di una strategia per il doppio approvvigionamento, la mappatura delle catene di approvvigionamento a monte e a valle, nonché l'analisi delle vulnerabilità e la sensibilità alle perturbazioni dell'approvvigionamento. A tal fine la Commissione può formulare raccomandazioni metodologiche sulle modalità di esecuzione delle valutazioni dei rischi per tali settori.
- (81) Per garantire un livello elevato di resilienza della catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell'Unione, è necessario prevedere la possibilità di un'ulteriore azione dell'Unione qualora i rischi individuati non siano affrontati in modo adeguato. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare decisioni di esecuzione che specifichino misure adeguate di attenuazione dei rischi se, a seguito della

consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, la Commissione conclude che le misure raccomandate per affrontare tali rischi sono insufficienti. Tra tali misure possono figurare, ove giustificato e proporzionato, i requisiti per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, compreso il doppio approvvigionamento, o la costituzione di scorte strategiche. Tali misure dovrebbero essere mirate, proporzionate e tenere conto delle specificità dei settori e delle imprese interessati, nonché della necessità di preservare il funzionamento del mercato interno ed evitare indebiti oneri amministrativi. La valutazione dei rischi per la catena di approvvigionamento dei semiconduttori dovrebbe basarsi su prove oggettive e affidabili. A tal fine, la Commissione dovrebbe tenere conto, tra l'altro, delle informazioni disponibili al pubblico, dei dati raccolti mediante richieste di informazioni, nonché delle indicazioni di perturbazioni ripetute o persistenti della catena di approvvigionamento. L'uso di tali prove dovrebbe garantire che le misure adottate siano fondate, trasparenti e proporzionate ai rischi individuati, salvaguardando nel contempo la riservatezza delle informazioni commerciali sensibili.

- (82) Nell'interesse della continuità dell'approvvigionamento e dell'affidabilità, alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori è conferito il potere di richiedere valutazioni dei rischi sulle catene di approvvigionamento dei semiconduttori degli operatori economici che partecipano ad appalti pubblici o ad altre procedure di finanziamento pubblico che riguardano settori soggetti a rischio.
- (83) L'obiettivo di una mappatura strategica del settore dei semiconduttori dovrebbe essere quello di fornire un'analisi dei punti di forza e di debolezza dell'Unione nei settori globali dei semiconduttori al fine di fornire una base per misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione. A tal fine, la mappatura strategica dovrebbe individuare fattori quali i prodotti chiave e le infrastrutture critiche nel mercato interno che dipendono dall'approvvigionamento di semiconduttori, le principali industrie utilizzatrici e le loro esigenze attuali e attese, i segmenti chiave della catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell'Unione, le caratteristiche tecnologiche, le dipendenze da tecnologie e fornitori di paesi terzi, le strozzature del settore dei semiconduttori dell'Unione, le esigenze attuali e attese in termini di competenze e l'accesso a una forza lavoro qualificata basandosi sul lavoro dell'osservatorio europeo sull'analisi del fabbisogno di competenze istituito nell'ambito dell'Unione delle competenze e, se del caso, il potenziale impatto delle misure del pacchetto di strumenti di emergenza. La mappatura strategica dovrebbe basarsi su dati pubblicamente e commercialmente disponibili.
- (84) Per prepararsi alle perturbazioni future nelle diverse fasi della catena del valore dei semiconduttori nell'Unione e del commercio all'interno dell'Unione e per prepararsi ad affrontarle, la Commissione, con l'assistenza del consiglio europeo dei semiconduttori e sulla base dei risultati della mappatura strategica, dovrebbe definire e mettere a punto un elenco di indicatori di allerta precoce. Tali indicatori potrebbero includere aumenti atipici dei tempi di consegna, la disponibilità di materie prime, di prodotti intermedi e di capitale umano necessari per la fabbricazione di semiconduttori, o di apparecchiature di fabbricazione adeguate, la domanda prevista di semiconduttori sul mercato dell'Unione e sul mercato globale, gli aumenti dei prezzi superiori alla normale fluttuazione dei prezzi, l'effetto di incidenti, attacchi, catastrofi naturali o altri eventi gravi, l'effetto delle politiche commerciali, dei diritti doganali, delle restrizioni all'esportazione, degli ostacoli agli scambi e di altre misure connesse al commercio, l'effetto della chiusura di imprese, delle delocalizzazioni o delle acquisizioni di

operatori chiave del mercato. Le attività di monitoraggio della Commissione dovrebbero concentrarsi su tali indicatori di allerta precoce.

- (85) Poiché le catene del valore dei semiconduttori sono complesse, si evolvono velocemente e sono interconnesse con vari attori, occorre un approccio coordinato in materia di monitoraggio per aumentare la capacità di mitigare i rischi che possono influenzare negativamente l'approvvigionamento di semiconduttori e migliorare la comprensione delle dinamiche della catena del valore dei semiconduttori. La Commissione, in consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, dovrebbe monitorare la catena del valore dei semiconduttori concentrandosi su indicatori di allerta precoce e individuando le migliori pratiche per l'attenuazione dei rischi e il rafforzamento della trasparenza nella catena del valore dei semiconduttori in modo da non creare un eccessivo onere amministrativo per le imprese, in particolare le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione. Gli elementi rilevanti, comprese le informazioni fornite dai pertinenti portatori di interessi e dalle associazioni di categoria, dovrebbero essere comunicati al consiglio europeo dei semiconduttori per consentire un regolare scambio di informazioni con quest'ultimo e per integrare le informazioni in una panoramica del monitoraggio delle catene del valore dei semiconduttori.
- (86) La piattaforma tra imprese relativa alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori ("piattaforma") dovrebbe fungere da gemello digitale della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, con l'obiettivo di aumentare la trasparenza delle catene di approvvigionamento e informare meglio le imprese in modo da aumentarne la resilienza. Dovrebbe trattarsi di un'azione guidata dall'industria a vantaggio delle imprese partecipanti, di cui rafforzerebbe la resilienza alle perturbazioni della catena di approvvigionamento dei semiconduttori e ridurrebbe i costi legati all'intelligence di mercato. L'incentivo per le imprese ad aderire alla piattaforma e a fornire dati di entrata di qualità elevata dovrebbe essere il valore aggiunto che otterranno dai risultati della piattaforma. Tra tali risultati possono figurare orientamenti forniti da un terzo indipendente sulla base di un'analisi di mercato, approfondimenti aggregati sui rischi presenti nelle catene di approvvigionamento dei semiconduttori, risultati delle prove di stress della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, allerte precoci e orientamenti su misure proattive al solo scopo di potenziare la riduzione dei rischi della catena di approvvigionamento dei semiconduttori. La partecipazione alla piattaforma dovrebbe incoraggiare le imprese a intraprendere azioni proattive per rafforzare la resilienza delle loro catene di approvvigionamento senza l'intervento del settore pubblico. Per la Commissione, un settore privato proattivo e resiliente garantirebbe un rischio minore di attivazione della fase di crisi e di utilizzo del pacchetto di strumenti di emergenza.
- (87) Mediante un invito a presentare proposte, la Commissione dovrebbe fornire il finanziamento iniziale per la piattaforma, sostenendone l'istituzione e coprendo i costi di avviamento. L'invito dovrebbe stabilire soltanto una serie minima di requisiti senza prescrivere soluzioni tecniche specifiche o requisiti precisi in materia di raccolta dei dati. Il beneficiario dell'invito a presentare proposte e le imprese partecipanti dovrebbero essere responsabili dell'attuazione di un modello di finanziamento basato su una giustificazione economica che consenta alla piattaforma di diventare autosufficiente a medio termine. Il merito e l'utilità di questo tipo di piattaforma possono essere misurati sulla base del successo di iniziative analoghe già esistenti a livello regionale, internazionale o in altri settori.

- (88) La piattaforma dovrebbe essere concepita in modo tale da garantire la massima riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili e la conformità [della piattaforma] al diritto dell'Unione in materia di concorrenza. In particolare, la piattaforma dovrebbe mettere in atto misure di salvaguardia adeguate per far sì che lo scambio di informazioni tra le imprese partecipanti sia strettamente limitato a quanto oggettivamente necessario e proporzionato per conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento ed evitare lo scambio anticoncorrenziale tra concorrenti di informazioni commercialmente sensibili. A tal fine le imprese partecipanti dovrebbero avere accesso soltanto ai propri dati e alle relazioni aggregate anonimizzate.
- (89) Le riunioni, le discussioni o gli scambi di informazioni tra le imprese partecipanti nel quadro della piattaforma dovrebbero limitarsi a quanto indispensabile ai fini del conseguimento degli obiettivi della piattaforma e dovrebbero essere adeguatamente documentati. Dovrebbe essere escluso lo scambio di informazioni commercialmente sensibili tra i partecipanti, comprese le informazioni relative ai prezzi, ai costi, ai margini, ai volumi di vendita, ai livelli di produzione, alle capacità o alle quote di mercato attuali o futuri delle singole imprese⁵⁸. La piattaforma dovrebbe operare in modo da preservare l'indipendenza delle imprese partecipanti nei rispettivi processi decisionali a livello commerciale. Le imprese partecipanti dovrebbero continuare a essere responsabili di garantire il rispetto delle norme dell'Unione e nazionali in materia di concorrenza, compreso l'articolo 101 TFUE.
- (90) La piattaforma dovrebbe incoraggiare con forza la partecipazione dei principali settori utilizzatori finali di semiconduttori sulla base del significativo valore aggiunto che la partecipazione apporterà loro. I vantaggi per le imprese dei settori utilizzatori finali partecipanti potrebbero includere una sempre maggiore conoscenza dei rischi relativi alla propria catena di approvvigionamento dei semiconduttori e, pertanto, la possibilità di adottare misure proattive di gestione della catena di approvvigionamento dei semiconduttori. L'elenco dei principali settori utilizzatori finali di semiconduttori dovrebbe rispecchiare i settori che oggi acquistano semiconduttori al fine di produrre i loro prodotti direttamente o indirettamente attraverso i loro componenti. I fornitori e i distributori di servizi di fabbricazione di elettronica dovrebbero essere inclusi nell'elenco in ragione dell'importante ruolo che svolgono nell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione.
- (91) Dal punto di vista del settore pubblico e al fine di garantire un rapido flusso di informazioni in caso di perturbazioni della catena di approvvigionamento, le autorità nazionali competenti degli Stati membri dovrebbero tenere un elenco aggiornato dei contatti delle imprese pertinenti che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori stabilite nel loro territorio nazionale. Tale elenco dovrebbe consentire l'individuazione di soggetti appropriati che rispondano alle richieste di informazioni su base volontaria. Tale elenco non dovrebbe dover essere esaustivo e dovrebbe essere gestito nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di riservatezza.
- (92) Alcune imprese che forniscono beni o servizi connessi ai semiconduttori sono considerate essenziali per un'efficace catena di approvvigionamento nell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione, a motivo del numero di imprese dell'Unione che dipendono dai loro prodotti, della loro quota di mercato nell'Unione o a livello globale,

⁵⁸ Per maggiori informazioni, cfr. capitolo 6 delle linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale ("linee direttrici orizzontali").

della loro importanza per garantire un livello sufficiente di approvvigionamento o del possibile impatto dell'interruzione della fornitura dei loro prodotti o servizi. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, dovrebbero individuare e mantenere aggiornato un elenco degli operatori chiave del mercato nei loro territori. Nell'ambito del monitoraggio, gli Stati membri dovrebbero valutare nello specifico l'integrità delle attività svolte dagli operatori chiave del mercato. Tali questioni potrebbero essere portate all'attenzione del consiglio europeo dei semiconduttori dallo Stato membro interessato.

- (93) Per consentire di anticipare potenziali carenze, le autorità nazionali competenti dovrebbero avvertire la Commissione se vengono a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell'approvvigionamento di semiconduttori o sono in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio. Al fine di garantire un approccio coordinato, la Commissione, qualora a seguito di una segnalazione o attraverso i partner internazionali venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell'approvvigionamento di semiconduttori o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio, dovrebbe convocare una riunione straordinaria del consiglio europeo dei semiconduttori per discutere della gravità delle perturbazioni e dell'eventuale avvio della procedura per l'attivazione della fase di crisi e se sia opportuno, necessario e proporzionato che gli Stati membri effettuino appalti congiunti coordinati quale misura preventiva, nonché avviare un dialogo con i portatori di interessi al fine di individuare, preparare ed eventualmente coordinare tali misure preventive. Nell'ambito di tale dialogo, il consiglio europeo dei semiconduttori e la Commissione dovrebbero tenere conto dei pareri dei portatori di interessi della catena del valore dei semiconduttori. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe fornire consulenza alla Commissione sull'opportunità di presentare una richiesta di informazioni preventiva alla piattaforma. La Commissione dovrebbe consultare e cooperare con i paesi terzi interessati per far fronte congiuntamente alle perturbazioni della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, conformemente agli obblighi internazionali.
- (94) Dopo aver ricevuto il parere del consiglio europeo dei semiconduttori, la Commissione dovrebbe poter rivolgere richieste di informazioni alle imprese e alla piattaforma. Come dimostrato dall'esperienza acquisita in passato con diverse perturbazioni delle catene di approvvigionamento e con le difficoltà nell'ottenere le informazioni necessarie per farvi fronte, la finalità delle richieste preventive di informazioni nella fase di allerta è affrontare adeguatamente le perturbazioni della catena di approvvigionamento prima dell'attivazione della fase di crisi e fornire contributi per valutazioni precise di un'eventuale crisi dei semiconduttori.
- (95) È opportuno ritenere che le imprese che partecipano attivamente alla piattaforma abbiano rispettato l'obbligo di condividere informazioni con la Commissione in caso di perturbazioni della catena di approvvigionamento e dovrebbero pertanto essere esentate dal ricevere direttamente una richiesta di informazioni prima della fase di crisi. Partecipando attivamente alla piattaforma, tali imprese stanno dimostrando un forte impegno a ridurre proattivamente i rischi nella loro catena di approvvigionamento. Le imprese che partecipano attivamente alla piattaforma dovrebbero pertanto essere protette da potenziali oneri amministrativi aggiuntivi derivanti dalla necessità di rispondere a richieste di informazioni formulate dalla Commissione. Quest'ultima dovrebbe comunicare senza indebito ritardo al consiglio europeo dei semiconduttori le principali conclusioni tratte dalle risposte alle richieste

di informazioni prima della fase di crisi. Al fine di proteggere le imprese partecipanti alla piattaforma da indebite influenze straniere e salvaguardare i segreti commerciali, alla piattaforma dovrebbe essere vietato rispondere a richieste di informazioni diverse da quelle formulate dalla Commissione, fatti salvi gli obblighi che le incombono ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale.

- (96) La fase di crisi dei semiconduttori dovrebbe essere attivata in presenza di prove concrete, serie e affidabili a conferma di tale crisi. Una crisi dei semiconduttori si verifica in caso di gravi perturbazioni dell'approvvigionamento di semiconduttori o gravi ostacoli al commercio di semiconduttori all'interno dell'Unione tali da causare carenze significative di semiconduttori, prodotti intermedi o materie prime o lavorate, e se tali carenze significative impediscono la fornitura, la riparazione o la manutenzione di prodotti essenziali utilizzati da settori critici, ad esempio le apparecchiature mediche e diagnostiche, al punto che tale crisi avrebbe gravi effetti negativi sul funzionamento dei settori critici a causa del loro impatto sulla società, sull'economia e sulla sicurezza dell'Unione.
- (97) Al fine di garantire una risposta agile ed efficace a tale crisi dei semiconduttori, la Commissione, qualora venga a conoscenza di una potenziale crisi dei semiconduttori, dovrebbe valutare se siano soddisfatte le condizioni per attivare la fase di crisi. Se tale valutazione fornisce prove concrete, gravi e attendibili di una crisi dei semiconduttori, la Commissione dovrebbe essere in grado di presentare al Consiglio una proposta per attivare la fase di crisi per un periodo predeterminato di 12 mesi al massimo, tenendo conto del parere del consiglio europeo dei semiconduttori. La Commissione dovrebbe valutare la necessità di prorogare o di cessare anticipatamente la fase di crisi e, qualora tale necessità sia accertata, avviare tale procedura tenendo conto del parere del consiglio europeo dei semiconduttori.
- (98) Le sinergie tra i meccanismi di sicurezza dell'approvvigionamento istituiti a norma del capo VII del regolamento (UE) 2025/2643 e il presente regolamento dovrebbero fornire al settore della difesa dell'Unione la flessibilità e il margine d'azione necessari al fine di reagire e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. In particolare, la possibilità per la Commissione, a norma del presente regolamento e del capo VII del regolamento (UE) 2025/2643, di dare priorità alla produzione nel settore della difesa nell'ambito delle disposizioni relative agli ordini classificati come prioritari di entrambi i regolamenti dovrebbe ridurre al minimo le perturbazioni della catena di approvvigionamento nel settore della difesa in tempo di crisi.
- (99) Data la natura sensibile dell'attivazione della fase di crisi e delle potenziali misure che possono essere adottate in risposta a tale attivazione, compreso l'impatto significativo che tali misure potrebbero avere sulle imprese private nell'Unione, è opportuno conferire al Consiglio il potere di adottare un atto di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione, la proroga e la conclusione della fase di crisi in caso di crisi dei semiconduttori.
- (100) Una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri e il coordinamento delle misure nazionali adottate in relazione alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori sono indispensabili durante la fase di crisi per affrontare le perturbazioni con la necessaria coerenza, resilienza ed efficacia. A tal fine, il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe tenere riunioni straordinarie, se necessario. Le misure adottate dovrebbero essere rigorosamente limitate alla durata della fase di crisi.
- (101) Per una risposta rapida, efficiente e coordinata dell'Unione a una crisi dei semiconduttori, è necessario fornire alla Commissione e agli Stati membri attraverso il

consiglio europeo dei semiconduttori informazioni tempestive e aggiornate sulla situazione operativa in atto e assicurare che possano essere adottate misure efficaci per garantire l'approvvigionamento di semiconduttori ai settori critici interessati. Quando la fase di crisi è attivata dovrebbero essere individuate e attuate misure appropriate, efficaci e proporzionate, fatto salvo l'eventuale impegno internazionale continuo con i partner pertinenti al fine di attenuare la situazione di crisi in evoluzione. Se del caso, la Commissione dovrebbe chiedere informazioni alle imprese lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori. La Commissione dovrebbe inoltre avere la facoltà, ove necessario e proporzionato, di obbligare le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori ad accettare un ordine di produzione di prodotti di rilevanza per la crisi e a trattarlo con priorità, e di agire in qualità di centrale di committenza su mandato degli Stati membri. La Commissione dovrebbe limitare tali misure a determinati settori critici. Il consiglio europeo dei semiconduttori può altresì valutare misure appropriate ed efficaci e fornire consulenza al riguardo. Inoltre, il consiglio europeo dei semiconduttori può fornire consulenza sulla necessità di introdurre misure di protezione a norma del regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁹. Il ricorso a tutte le misure di emergenza dovrebbe essere proporzionato e limitato a quanto necessario per affrontare la crisi dei semiconduttori nell'interesse dell'Unione. La Commissione dovrebbe informare regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate e alle relative motivazioni. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, può emanare ulteriori orientamenti sull'attuazione delle misure di emergenza e sul ricorso a tali misure.

- (102) Alcuni settori sono fondamentali per il corretto funzionamento del mercato interno. Ai fini del presente regolamento, tali settori critici dovrebbero essere elencati in un allegato del presente regolamento. Tale elenco dovrebbe limitarsi ai settori e ai sottosettori di cui all'allegato della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁰, con l'aggiunta dei settori della difesa e della sicurezza, in base al loro importante ruolo nel garantire funzioni vitali per la società. Determinate misure dovrebbero essere adottate solo allo scopo di garantire l'approvvigionamento dei settori critici. La Commissione potrebbe limitare le misure di emergenza ad alcuni di tali settori o a parti di essi quando la crisi dei semiconduttori ha perturbato o rischia di perturbarne il funzionamento.
- (103) Le richieste di informazioni alle imprese lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori stabilite nell'Unione durante la fase di crisi hanno il fine di consentire valutazioni precise della crisi dei semiconduttori o individuare e preparare potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello dell'Unione o nazionale. Tali informazioni possono comprendere la competenza di produzione, la capacità di produzione, le perturbazioni e le strozzature principali in corso. Tra tali elementi potrebbero figurare le scorte abituali, attuali e reali di prodotti di rilevanza per la crisi negli impianti di produzione situati nell'Unione nonché negli impianti di produzione situati in paesi terzi in cui tali imprese operano, con cui esse stipulano contratti o da cui esse acquistano forniture, il tempo di consegna medio abituale, attuale e reale dei prodotti più comuni, la produzione prevista per i tre mesi successivi per ciascun

⁵⁹ Regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/479/oj>).

⁶⁰ Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj>).

impianto di produzione dell'Unione, o i motivi che impediscono di raggiungere la capacità di produzione. Tali informazioni dovrebbero essere limitate a quanto necessario per valutare la natura della crisi dei semiconduttori o le potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello dell'Unione o nazionale. Le richieste di informazioni non dovrebbero comportare la fornitura di informazioni la cui divulgazione sia contraria agli interessi di sicurezza nazionale degli Stati membri. Le informazioni concrete da richiedere possono essere elaborate sulla base di richieste di informazioni precedenti alla fase di crisi, o del parere preliminare di un numero rappresentativo di imprese pertinenti mediante consultazione volontaria, in collaborazione con il consiglio europeo dei semiconduttori. Qualsiasi richiesta dovrebbe essere proporzionata, tenere conto delle finalità legittime dell'impresa, dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati, e fissare termini adeguati per la trasmissione delle informazioni richieste. Le imprese dovrebbero essere tenute a soddisfare la richiesta e potrebbero essere soggette a sanzioni qualora non diano seguito alla richiesta o comunichino informazioni inesatte. Tutte le informazioni acquisite dovrebbero essere utilizzate solo ai fini del presente regolamento ed essere soggette alle norme in materia di riservatezza. Per garantire il pieno coinvolgimento dello Stato membro in cui l'impresa ha il suo sito di produzione, la Commissione dovrebbe trasmettere senza ritardo una copia della richiesta di informazioni all'autorità nazionale competente e, se l'autorità nazionale competente ne fa istanza, condividere con la stessa le informazioni acquisite tramite mezzi sicuri. Qualora riceva una richiesta di informazioni relativa alle sue attività nel settore dei semiconduttori da parte di un paese terzo, un'impresa dovrebbe informarne la Commissione in modo che la Commissione stessa possa valutare se sia giustificata una richiesta di informazioni.

- (104) Come strumento di ultima istanza, per garantire che i settori critici possano continuare a operare in un periodo di crisi e solo laddove necessario e proporzionato a tal fine, le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori possono essere obbligate dalla Commissione ad accettare gli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi e a darvi priorità. I potenziali beneficiari di ordini classificati come prioritari dovrebbero essere soggetti appartenenti a settori critici o imprese che approvvigionano settori critici le cui attività sono perturbate o a rischio di perturbazione a causa della carenza. Per garantire che siano utilizzati solo laddove necessario, gli ordini classificati come prioritari dovrebbero essere limitati ai beneficiari che, dopo aver attuato misure di attenuazione dei rischi, non sono stati in grado di evitare, ad esempio con le loro pratiche di appalto, e di attenuare l'impatto della carenza tramite altri mezzi, come l'utilizzo delle scorte esistenti. Tale obbligo di accettare gli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi e di darvi priorità può essere esteso anche ai progetti strategici e agli impianti di fabbricazione di semiconduttori che hanno accettato tale possibilità nel contesto della ricezione di sostegno pubblico, se tale sostegno pubblico mira a promuovere la potenzialità di aumentare la capacità di produzione. La decisione in merito a un ordine classificato come prioritario dovrebbe essere adottata conformemente a tutti gli obblighi giuridici applicabili dell'Unione, tenendo conto delle circostanze del caso. L'obbligo classificato come prioritario dovrebbe prevalere su qualsiasi obbligo di prestazione di diritto privato o pubblico, tenendo conto delle finalità legittime delle imprese e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione. Ciascun ordine classificato come prioritario dovrebbe essere effettuato a un prezzo equo e ragionevole. Il calcolo di tale prezzo può essere effettuato in base ai prezzi medi di mercato degli ultimi anni, soggetto a condizione che sia fornita la motivazione di un eventuale aumento, per esempio tenendo conto dell'inflazione o dell'aumento dei costi dell'energia. Le imprese possono

essere soggette a sanzioni se non rispettano l'obbligo relativo agli ordini classificati come prioritari.

- (105) Con riferimento agli impianti che eseguono un ordine classificato come prioritario, può essere utile che la Commissione, assistita dal consiglio europeo dei semiconduttori, e gli Stati membri scambino migliori pratiche concernenti l'esecuzione di tali ordini, comprese le migliori pratiche amministrative.
- (106) L'impresa interessata dovrebbe essere obbligata ad accettare un ordine classificato come prioritario e a darvi priorità. Al fine di garantire che gli ordini classificati come prioritari siano allineati alle capacità e al portafoglio di produzione di un impianto, la Commissione dovrebbe offrire all'impianto interessato la possibilità di essere ascoltato in merito alla fattibilità e ai dettagli dell'ordine classificato come prioritario. La Commissione non dovrebbe emettere l'ordine classificato come prioritario se l'impianto non è in grado di soddisfare l'ordine anche se prioritario, a causa di un'insufficiente competenza o capacità di produzione o per motivi tecnici, o se il prodotto non è fornito o il servizio non è prestato dall'impianto, oppure perché ciò comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'impresa, incluso un rischio sostanziale per la continuità operativa.
- (107) Al fine di garantire un quadro chiaro e trasparente per l'attuazione degli ordini classificati come prioritari, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca le modalità pratiche e operative per l'attuazione degli ordini classificati come prioritari. Tale atto di esecuzione dovrebbe contenere misure di salvaguardia per garantire che gli ordini classificati come prioritari siano attuati nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, ad esempio un meccanismo che tenga conto degli ordini esistenti e un meccanismo che assicuri che i volumi degli ordini classificati come prioritari non eccedano quanto necessario.
- (108) Nel caso eccezionale in cui un'impresa operante lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori nell'Unione riceva la richiesta di un ordine classificato come prioritario da un paese terzo, dovrebbe informarne la Commissione in modo da consentire che, qualora vi sia un impatto significativo sulla sicurezza di approvvigionamento dei settori critici, e gli altri requisiti di necessità, proporzionalità e legalità siano soddisfatti nelle circostanze del caso, la Commissione possa valutare se è opportuno imporre analogamente un obbligo relativo a un ordine classificato come prioritario.
- (109) Alla luce dell'importanza di garantire la sicurezza di approvvigionamento ai settori critici che svolgono funzioni vitali per la società, il rispetto dell'obbligo di eseguire un ordine classificato come prioritario non dovrebbe comportare responsabilità per danni verso terzi per eventuali violazioni di obblighi contrattuali che potrebbero derivare dalle necessarie modifiche temporanee dei processi operativi del fabbricante interessato, limitatamente alla misura in cui la violazione di obblighi contrattuali fosse necessaria per il rispetto delle priorità imposte. Le imprese potenzialmente rientranti nell'ambito di applicazione di un ordine classificato come prioritario dovrebbero prevedere tale possibilità nelle condizioni dei loro contratti commerciali. Fatta salva l'applicabilità di altre disposizioni, tale esenzione di responsabilità non incide sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi prevista dalla direttiva 85/374/CEE del Consiglio⁶¹. Conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti

⁶¹ Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1985/374/oj>).

fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), l'obbligo di dare priorità alla produzione di taluni prodotti rispetta il contenuto essenziale della libertà d'impresa di cui all'articolo 16 e della libertà contrattuale di cui all'articolo 17 della Carta e non li pregiudica in modo sproporzionato.

- (110) Quando viene attivata la fase di crisi e per garantire la sicurezza di approvvigionamento ai settori critici che svolgono funzioni vitali per la società, due o più Stati membri possono incaricare la Commissione di aggregare la domanda e di agire per loro conto negli appalti pubblici nell'interesse pubblico, conformemente alle norme e alle procedure vigenti dell'Unione, sfruttando il suo potere d'acquisto. Gli acquisti comuni dovrebbero essere utilizzati solamente per far fronte alle perturbazioni della catena di approvvigionamento dei semiconduttori durante una crisi. L'incarico può autorizzare la Commissione a concludere accordi relativi all'acquisto di prodotti di rilevanza per la crisi per taluni settori critici. Per ciascuna richiesta la Commissione dovrebbe valutare, in consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, l'utilità, la necessità e la proporzionalità. Qualora intenda non dare seguito alla richiesta, la Commissione dovrebbe informarne gli Stati membri interessati e il consiglio europeo dei semiconduttori e indicarne i motivi. I dettagli procedurali dovrebbero essere definiti in un accordo tra la Commissione e gli Stati membri partecipanti, compresi i motivi del ricorso al meccanismo di acquisto comune e le responsabilità da assumere. Un tale accordo potrebbe includere il numero di contratti da stipulare e le condizioni degli acquisti comuni, quali i prezzi, i tempi di consegna, i quantitativi e le clausole di partecipazione e non partecipazione. Gli acquisti comuni possono comportare la firma di un contratto che copra le esigenze di tutti gli Stati membri o di più contratti, ciascuno a copertura delle esigenze di uno o più Stati membri. Inoltre, gli Stati membri partecipanti dovrebbero avere il diritto di nominare rappresentanti incaricati di fornire orientamenti e consulenza durante le procedure di appalto e nella negoziazione degli accordi di acquisto. La diffusione, l'utilizzo o la rivendita dei prodotti acquistati dovrebbero rimanere di competenza degli Stati membri partecipanti.
- (111) Durante una crisi di carenza di semiconduttori l'Unione potrebbe dover prendere in considerazione misure di protezione. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe poter esprimere il proprio parere al fine di aiutare la Commissione a valutare se la situazione del mercato costituisce una penuria significativa di prodotti essenziali a norma del regolamento (UE) 2015/479.
- (112) Al consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe applicarsi il quadro istituzionale relativo ai gruppi di esperti, comprese le norme in materia di trasparenza per l'entità e i suoi sottogruppi, fatto salvo il presente regolamento. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe fornire alla Commissione consulenza e assistenza sullo sviluppo di una politica completa in materia di semiconduttori e su questioni tecniche specifiche. Tali questioni possono comprendere: fornire consulenza sull'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 al comitato delle autorità pubbliche dell'impresa comune "Chip"; scambiare informazioni sul funzionamento delle iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori e dei progetti strategici; discutere e preparare l'individuazione di settori e tecnologie specifici che possono avere un impatto sociale elevato e importanza per la sicurezza, per i quali è necessaria una certificazione di prodotti affidabili; nonché affrontare il coordinamento del monitoraggio e la risposta alle crisi. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe inoltre garantire l'applicazione coerente del presente regolamento, agevolare la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni sulle questioni relative al presente regolamento. Il consiglio

europeo dei semiconduttori dovrebbe altresì scambiare opinioni con la Commissione sulle modalità migliori per garantire una protezione e un'applicazione efficaci dei diritti di PI, delle informazioni riservate e dei segreti commerciali, con il debito coinvolgimento dei portatori di interessi, in relazione al settore dei semiconduttori. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe sostenere la Commissione nella cooperazione internazionale, conformemente agli obblighi internazionali. Dovrebbe fungere da consesso ai fini del coordinamento delle politiche nazionali in materia di semiconduttori e degli investimenti pertinenti, dell'impegno a livello internazionale e delle modalità per rafforzare la cooperazione lungo la catena del valore globale dei semiconduttori, segnatamente prestando particolare attenzione alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione e ai programmi di scambio di competenze, fatte salve le prerogative del Parlamento europeo e del Consiglio conformemente ai trattati. A tale scopo, il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe tenere conto dei pareri dell'alleanza industriale per i semiconduttori e di altri portatori di interessi. Dovrebbe inoltre coordinarsi, cooperare e scambiare informazioni con altre strutture dell'Unione di risposta e preparazione alle crisi, al fine di garantire un approccio coerente e coordinato dell'Unione per quanto riguarda le misure di risposta e preparazione alle crisi in caso di crisi dei semiconduttori.

- (113) Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe essere presieduto da un rappresentante della Commissione. Ciascuno Stato membro dovrebbe designare un rappresentante di alto livello e un supplente in seno al consiglio europeo dei semiconduttori. Esso potrebbe inoltre designare fino a tre rappresentanti tecnici in relazione ai diversi compiti del consiglio europeo dei semiconduttori, ad esempio, a seconda della parte del presente regolamento discusso nel corso delle sue riunioni. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per assicurare una cooperazione efficace ed efficiente in seno a tale consiglio. Gli Stati membri dovrebbero indicare un punto di contatto unico per garantire uno scambio affidabile e tempestivo di informazioni sulle attività del consiglio europeo dei semiconduttori. Al fine di beneficiare dell'importante consulenza sulle attività del consiglio europeo dei semiconduttori e consentire una partecipazione adeguata dei portatori di interessi, il presidente dovrebbe poter istituire sottogruppi e dovrebbe avere la facoltà di stabilire modalità operative, invitando esperti e osservatori a partecipare ad hoc alle riunioni o di invitare i portatori di interessi nei suoi sottogruppi, in qualità di osservatori, in particolare organizzazioni che rappresentano gli interessi dell'industria dei semiconduttori dell'Unione, come l'alleanza industriale per i semiconduttori.
- (114) Il presidente dovrebbe poter agevolare gli scambi tra il consiglio europeo dei semiconduttori e altri organi, organismi, agenzie e gruppi di esperti e consultivi dell'Unione. Alla luce dell'importanza dell'approvvigionamento di semiconduttori per altri settori e della conseguente necessità di coordinamento, il presidente dovrebbe garantire la partecipazione di altre istituzioni e organi dell'Unione in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori, ove opportuno e pertinente in relazione al meccanismo di monitoraggio e risposta alle crisi istituito nel presente regolamento.
- (115) Gli Stati membri dovrebbero svolgere un ruolo chiave nell'applicare ed eseguire il presente regolamento. A tale riguardo, ciascuno Stato membro dovrebbe designare una o più autorità nazionali competenti responsabili dell'efficace attuazione del presente regolamento e garantire che tali autorità siano adeguatamente dotate di poteri e risorse. Gli Stati membri possono designare una o più autorità esistenti. Al fine di aumentare l'efficienza organizzativa negli Stati membri e di istituire un punto di contatto ufficiale

con il pubblico e altre controparti a livello dell'Unione e degli Stati membri, compresi la Commissione e il consiglio europeo dei semiconduttori, ciascuno Stato membro dovrebbe designare, nell'ambito di una delle autorità da esso designate come autorità competenti ai sensi del presente regolamento, un punto di contatto unico nazionale responsabile del coordinamento delle questioni relative al presente regolamento e della cooperazione transfrontaliera con le autorità competenti di altri Stati membri.

- (116) L'Unione dovrebbe adoperarsi al fine di concludere partenariati strategici sui semiconduttori con partner internazionali consolidati o emergenti al fine di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione e la cooperazione lungo la catena del valore dei semiconduttori. Tali partenariati dovrebbero inoltre adoperarsi per ovviare alla carenza di conoscenze e competenze in materia di semiconduttori, esistente nell'Unione, attirando, mobilitando e trattenendo nuovi talenti nell'Unione. Per i partner con cui l'Unione coopera in materia di semiconduttori attraverso un partenariato digitale, un Consiglio per il commercio e la tecnologia o un dialogo digitale, il partenariato strategico sui semiconduttori dovrebbe rispecchiare l'orientamento politico e le priorità concordati in tali consessi.
- (117) Al fine di sviluppare e assicurare un quadro coerente per la conclusione di futuri partenariati strategici sui semiconduttori, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito della loro interazione in seno al consiglio europeo dei semiconduttori, discutano, tra l'altro, in merito all'eventuale conseguimento degli obiettivi previsti da parte dei partenariati esistenti, alla definizione delle priorità dei partner per i nuovi partenariati, al contenuto di tali partenariati e alla loro coerenza e alle potenziali sinergie con altri quadri di cooperazione internazionale della Commissione e con la cooperazione bilaterale degli Stati membri con partner strategici internazionali pertinenti. Ciò non dovrebbe pregiudicare le prerogative del Consiglio in conformità dei trattati. L'Unione dovrebbe instaurare, in linea con la propria strategia "Global Gateway"⁶² e la propria strategia digitale internazionale⁶³, partenariati reciprocamente vantaggiosi con mercati emergenti ed economie in via di sviluppo che contribuiscano alla diversificazione della sua catena di approvvigionamento dei semiconduttori e apportino un valore aggiunto a tali partner strategici internazionali.
- (118) Al fine di rafforzare l'autonomia strategica e la leadership dell'Unione nelle tecnologie dei semiconduttori, è opportuno che sia sciolta l'alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori e che le sue operazioni siano rilevate dall'alleanza industriale per i semiconduttori ("alleanza"), istituita dal presente regolamento, sotto la supervisione della Commissione. Tutti i membri e i partecipanti dell'alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori esistente dovrebbero diventare automaticamente membri e partecipanti dell'alleanza. Il mandato in base al quale sono specificati il funzionamento, i compiti e la composizione dell'alleanza dovrebbe essere pubblicato a fini di chiarezza su un sito web della Commissione⁶⁴. L'alleanza dovrebbe riunire i portatori di interessi dell'intera catena del valore,

⁶² Commissione europea, direzione generale per i Partenariati internazionali, *The Global Gateway strategy*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2025, <https://data.europa.eu/doi/10.2841/5607451>.

⁶³ Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, *An international digital strategy for the European Union*, Commissione europea, 2025, <https://data.europa.eu/doi/10.2759/4019528>.

⁶⁴ Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie "Alleanza per i processori e le tecnologie dei semiconduttori", <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/alliance-processors-and-semiconductor-technologies>.

compresi l'industria, le PMI, gli organismi di ricerca e i principali settori utilizzatori, al fine di individuare le carenze critiche dell'Unione in termini di capacità e guidare i progressi tecnologici e industriali necessari per rafforzare la competitività. Promuovendo la collaborazione e l'innovazione, l'alleanza dovrebbe contribuire a ridurre le dipendenze, rafforzare la resilienza della catena di approvvigionamento e sostenere l'espansione dei soggetti dell'Unione di dimensioni inferiori. Al fine di garantire la coerenza con la strategia e le priorità dell'Unione in materia di semiconduttori e facilitare un'attuazione agevole ed efficace del presente regolamento, il comitato direttivo dell'alleanza dovrebbe mantenere un dialogo regolare con il consiglio europeo dei semiconduttori, mentre i suoi gruppi di lavoro possono presentare aggiornamenti su richiesta. Tale impegno strutturato dovrebbe consentire al consiglio di integrare approfondimenti sull'industria nelle decisioni politiche, garantendo che gli sforzi pubblici e privati rimangano allineati ai fini del progresso della sovranità tecnologica dell'Unione.

- (119) Al fine di garantire una cooperazione affidabile e costruttiva delle autorità competenti a livello nazionale e dell'Unione, è opportuno che tutte le parti coinvolte nell'applicazione del presente regolamento rispettino la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nell'assolvimento dei loro compiti, in modo da proteggere in particolare i diritti di PI, le informazioni commerciali sensibili e i segreti commerciali. Tutte le informazioni acquisite nella domanda di riconoscimento come iniziativa europea per le tecnologie dei semiconduttori, nel contesto degli obblighi di notifica e degli obblighi relativi alle richieste di informazioni ai sensi del presente regolamento, dovrebbero essere utilizzate unicamente ai fini del presente regolamento e dovrebbero essere protette dal segreto professionale a norma dell'articolo 339 TFUE, nonché dalle norme interne della Commissione sul trattamento sicuro dei dati, in particolare la decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione⁶⁵. La Commissione e le autorità nazionali competenti, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità, nonché i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati membri dovrebbero garantire la riservatezza delle informazioni ottenute nel corso dello svolgimento dei propri compiti e delle proprie attività. Tale norma dovrebbe applicarsi anche al consiglio europeo dei semiconduttori e al comitato dei semiconduttori. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter adottare atti di esecuzione al fine di specificare le modalità pratiche per il trattamento delle informazioni riservate nel contesto della raccolta di informazioni.
- (120) L'osservanza degli obblighi imposti a norma del presente regolamento dovrebbe essere assicurata mediante ammende e penalità di mora. A tal fine dovrebbero essere stabiliti livelli adeguati di ammende in caso di inosservanza degli obblighi di notifica e degli obblighi relativi alle richieste di informazioni a norma del presente regolamento, tenendo conto dei diversi livelli di gravità dell'inosservanza tra entrambi gli obblighi e con massimali diversi per le PMI. Dovrebbero inoltre essere stabilite penalità di mora in caso di inosservanza dell'obbligo di accettare ed eseguire ordini classificati come prioritari, le quali dovrebbero essere proporzionate e riflettere i livelli dei prezzi sul mercato negli ultimi 90 giorni, con massimali diversi per le PMI. Oltre ai termini di prescrizione per l'applicazione delle sanzioni dovrebbero applicarsi termini di prescrizione per l'imposizione di ammende e penalità di mora. La Commissione dovrebbe inoltre accordare all'impresa o alle organizzazioni rappresentative delle imprese interessate il diritto di essere ascoltate.

⁶⁵ Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj>).

- (121) Al fine di rispecchiare i mutamenti tecnologici e gli sviluppi del mercato pertinenti per il settore dei semiconduttori e per garantire un'attuazione e una valutazione efficaci dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di modificare il presente regolamento riguardo alle azioni sostenute dall'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 in modo coerente con gli obiettivi di quest'ultima e riguardo agli indicatori misurabili per sorvegliare l'attuazione dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 e al fine di riferire sui progressi di quest'ultima nel raggiungimento dei suoi obiettivi, nonché al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la procedura per le domande, i requisiti e le condizioni per la concessione, il monitoraggio e il ritiro del marchio dei centri di progettazione di eccellenza. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"⁶⁶ del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (122) Fatte salve la procedura di bilancio e la sua autonomia amministrativa, la Commissione dovrebbe utilizzare in modo ottimale le risorse così da poter svolgere efficacemente i propri compiti ed esercitare i poteri conferitile dal presente regolamento.
- (123) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un quadro giuridico per il rafforzamento dell'ecosistema dei semiconduttori a livello dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (124) È opportuno pertanto abrogare il regolamento (UE) 2023/1781,
- HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1 **OGGETTO**

1. Il presente regolamento istituisce un quadro volto a rafforzare l'ecosistema dei semiconduttori e affrontare e prevenire le dipendenze suscettibili di minacciare la sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori a livello di Unione, in particolare attraverso le misure seguenti:

⁶⁶ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

- a) il proseguimento e lo sviluppo ulteriore dell'iniziativa "Chip per l'Europa", originariamente istituita a norma del regolamento (UE) 2023/1781 e denominata nel presente regolamento "iniziativa Chip per l'Europa 2.0";
 - b) la fissazione di criteri per riconoscere e sostenere le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori che sono iniziative prime nel loro genere e progetti strategici destinati a promuovere l'indispensabilità, la resilienza e la prosperità dell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione;
 - c) il rafforzamento del meccanismo di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione originariamente istituito a norma del regolamento (UE) 2023/1781 per quanto riguarda la mappatura e il monitoraggio del settore dei semiconduttori dell'Unione, la prevenzione delle crisi e la risposta alle carenze di semiconduttori nonché, se del caso, le richieste di informazioni e la consultazione dei portatori di interessi afferenti alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori.
- 1. Il primo obiettivo generale del presente regolamento consiste nel garantire le condizioni necessarie per la competitività e la capacità di innovazione dell'Unione in materia di tecnologie dei semiconduttori e garantire l'adeguamento dell'industria ai cambiamenti strutturali.
 - 2. Il secondo obiettivo generale, distinto dal primo obiettivo generale di cui al paragrafo 2 e complementare ad esso, consiste nel potenziare la preparazione alle crisi al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE migliorando così il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme dell'Unione per aumentare l'indispensabilità, la resilienza e la prosperità dell'Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori.
 - 3. Il presente regolamento si applica fatte salve le specifiche procedure di appalto e norme in materia di qualifiche applicabili nel settore della difesa di cui al regolamento (UE) 2025/2643.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "semiconduttore": uno degli elementi seguenti:
 - a) un materiale, compresi i materiali avanzati, sia esso elementare o composto, la cui conduttività elettrica può essere modificata;
 - b) un componente costituito da una serie di strati di materiali semiconduttori, isolanti e conduttori definiti secondo uno schema predeterminato e destinati a svolgere ben definite funzioni elettroniche o fotoniche o entrambe;
- 2) "chip": un dispositivo elettronico costituito da vari elementi funzionali su un unico supporto di materiale semiconduttore, che assume generalmente la forma di dispositivi di memoria, logici, di elaborazione, optoelettronici, e analogici;
- 3) "chip quantistico": un dispositivo che elabora informazioni a livello di singoli sistemi quantistici, con un livello variabile di integrazione dei componenti on-chip a seconda della piattaforma quantistica utilizzata, comprese le piattaforme per il calcolo quantistico, la comunicazione, il rilevamento o la metrologia;

- 4) "nodo tecnologico": uno specifico processo di fabbricazione dei semiconduttori e le relative norme di progettazione;
- 5) "catena di approvvigionamento dei semiconduttori": il sistema di attività, organizzazioni, attori, tecnologia, informazioni, risorse e servizi coinvolti nella produzione di semiconduttori, compresi le materie prime e lavorate, come i gas, le apparecchiature di fabbricazione, la progettazione, incluso lo sviluppo del relativo software, la fabbricazione, l'assemblaggio, le prove e il packaging dei semiconduttori;
- 6) "catena del valore dei semiconduttori": l'insieme di attività relative a un prodotto a semiconduttori dalla sua concezione fino al suo utilizzo finale, comprese le materie prime e lavorate, come i gas, le apparecchiature di fabbricazione, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, la progettazione, incluso lo sviluppo del relativo software, la fabbricazione, le prove, l'assemblaggio e il packaging fino all'integrazione e all'incorporazione nei prodotti finali dei semiconduttori, nonché i processi di fine vita degli stessi, quali il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio;
- 7) "linea pilota": un impianto di prova e sperimentazione utilizzato ai livelli più elevati di maturità tecnologica fino all'adozione industriale per testare, dimostrare, convalidare e calibrare prodotti, apparecchiature, processi o sistemi;
- 8) "piccole e medie imprese" o "PMI": piccole o medie imprese quali definite nell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione⁶⁷;
- 9) "piccola impresa a media capitalizzazione": una piccola impresa a media capitalizzazione quale definita nell'allegato della raccomandazione 2025/1099/CE;
- 10) "iniziativa prima nel suo genere": una delle iniziative seguenti che fornisce innovazione nell'Unione per quanto riguarda il processo di fabbricazione o il prodotto finale, nella misura in cui tale innovazione non sia ancora sufficientemente presente o prevista all'interno dell'Unione per garantire la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, comprendente un'innovazione riguardante miglioramenti in termini di potenza di calcolo o livello di sicurezza, protezione o affidabilità, prestazioni energetiche e ambientali, nodo tecnologico o materiali di substrato, o in termini di attuazione di processi di produzione che determinino un aumento dell'efficienza, migliorino la riciclabilità o riducano i fattori di produzione:
 - a) un impianto di fabbricazione di semiconduttori nuovo o sostanzialmente aggiornato;
 - b) un impianto o processo nuovo o sostanzialmente aggiornato per la produzione di apparecchiature;
 - c) un impianto o processo nuovo o sostanzialmente aggiornato per la produzione di componenti chiave per tali apparecchiature o altri fattori di produzione utilizzati prevalentemente nella fabbricazione di semiconduttori, come i materiali;
 - d) un impianto nuovo o sostanzialmente aggiornato per la produzione e l'integrazione di elettronica;
 - e) nuove attività di progettazione di chip orientate alla fabbricazione;

⁶⁷ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (notificata con il numero C(2003) 1422) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj>).

- 11) "attività di progettazione di chip orientate alla fabbricazione": la preparazione di progetti per la fabbricazione, la co-ottimizzazione del processo di progettazione e l'esecuzione del tape-out finale, ossia la fase in cui si finalizza la progettazione di un chip realizzando un prototipo fisico per la convalida prima della produzione in volume;
- 12) "tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione": le tecnologie dei semiconduttori che vanno oltre lo stato dell'arte nell'offrire miglioramenti significativi delle prestazioni funzionali, della potenza di calcolo o dell'efficienza energetica nonché altri importanti vantaggi in termini di energia e ambiente;
- 13) "tecnologie dei semiconduttori all'avanguardia": lo stato dell'arte in materia di innovazione nelle tecnologie dei chip e dei semiconduttori al momento della realizzazione dei progetti;
- 14) "fabbricazione di semiconduttori": qualsiasi fase di produzione e trattamento dei wafer di semiconduttori, tra cui progettazione, materiali di substrato, unità di fabbricazione iniziale e unità di fabbricazione finale, necessaria a realizzare un prodotto a semiconduttori finito;
- 15) "unità di fabbricazione iniziale": l'intero processo di lavorazione di un wafer di semiconduttore;
- 16) "unità di fabbricazione finale": il packaging, l'assemblaggio e il collaudo di un prodotto a semiconduttori;
- 17) "fabbricazione e integrazione di elettronica": la fabbricazione o l'integrazione di circuiti stampati e substrati di packaging avanzati e la fabbricazione di elettronica per l'assemblaggio, le prove o l'integrazione di sistemi di prodotti a semiconduttori o basati su semiconduttori;
- 18) "utilizzatore di semiconduttori": un'impresa che produce prodotti in cui sono incorporati semiconduttori;
- 19) "operatori chiave del mercato": imprese nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell'Unione, il cui funzionamento affidabile è essenziale per la fornitura di semiconduttori;
- 20) "settore critico": qualsiasi settore di cui all'allegato V;
- 21) "prodotto di rilevanza per la crisi": uno qualsiasi dei seguenti prodotti che risentono delle crisi dei semiconduttori e hanno un ruolo rilevante nel garantire le funzioni fondamentali di un settore critico:
 - a) semiconduttori o chip utilizzati direttamente da settori critici o utilizzati per produrre dispositivi utilizzati da settori critici;
 - b) prodotti intermedi necessari per la produzione di semiconduttori o chip;
 - c) materie prime e lavorate necessarie per la produzione di semiconduttori, chip o prodotti intermedi;
- 22) "competenza di produzione": la capacità di un impianto di produrre certi tipi di prodotti;
- 23) "capacità di produzione": il potenziale di produzione massimo di un impianto;
- 24) "segreto commerciale": un segreto commerciale quale definito all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943;

- 25) "procedura di rilascio delle autorizzazioni": una procedura riguardante tutte le pertinenti autorizzazioni inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla conversione e alla gestione di progetti di fabbricazione industriale dei semiconduttori, comprese le licenze edilizie, le autorizzazioni per le sostanze chimiche e per la connessione alla rete quale definita all'articolo 1 della [proposta di direttiva che modifica le direttive (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944, (UE) 2024/1788 per quanto riguarda l'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni], nonché le valutazioni e autorizzazioni ambientali, laddove necessarie, e che comprende tutte le domande e le procedure, dal riconoscimento della completezza della domanda fino alla notifica della decisione globale sull'esito della procedura;
- 26) "contratto": appalti pubblici quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/24/UE, appalti di lavori, forniture e servizi quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [inserire nota a piè di pagina] e contratti di concessione quali definiti all'articolo 5, punto 1), della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 27) "amministrazione aggiudicatrice": un'amministrazione aggiudicatrice quale definita all'articolo 6 della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 3 della direttiva 2014/25/UE;
- 28) "ente aggiudicatore": un ente aggiudicatore quale definito all'articolo 7 della direttiva 2014/23/UE e all'articolo 4 della direttiva 2014/25/UE;
- 29) "ambiente di trattamento sicuro": l'ambiente fisico o virtuale e i mezzi organizzativi per garantire la conformità al diritto dell'Unione, compreso il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁸, in particolare per quanto riguarda i diritti degli interessati, le norme antitrust, i diritti di PI e la riservatezza commerciale e statistica, l'integrità e l'accessibilità, per garantire il rispetto del diritto dell'Unione e nazionale applicabile, e per consentire all'entità che fornisce l'ambiente di trattamento sicuro di determinare e controllare tutte le azioni di trattamento dei dati, compresi la visualizzazione, la conservazione, lo scaricamento, l'esportazione dei dati e il calcolo dei dati derivati mediante algoritmi computazionali;
- 30) "rappresentante legale": una persona fisica o giuridica domiciliata o stabilita nell'Unione e designata ad agire per conto della piattaforma istituita conformemente all'articolo 34 del presente regolamento;
- 31) "impresa interna":
- a) qualsiasi impresa nella catena del valore dei semiconduttori che abbia sede nell'Unione e sia di proprietà e sotto il controllo di un'impresa dell'Unione;
 - b) qualsiasi impresa nella catena del valore dei semiconduttori che soddisfi uno dei seguenti criteri, indipendentemente dal fatto di avere sede nell'Unione:
 - c) è di proprietà e sotto il controllo di un'impresa dell'Unione e ha sede al di fuori dell'Unione;
 - d) è di proprietà e sotto il controllo di un'impresa stabilita in un paese o territorio terzo con cui l'Unione ha concluso un accordo che istituisce una zona di libero

⁶⁸ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

- scambio, un'unione doganale o un partenariato strategico sui semiconduttori concluso conformemente all'articolo 49;
- e) è di proprietà e sotto il controllo di un'impresa stabilita in un paese firmatario dell'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC;
- 32) "proprietà": il possesso di almeno il 50 % dei diritti di proprietà della persona giuridica, del soggetto o dell'organismo o il possesso di una partecipazione di maggioranza al suo interno;
- 33) "controllo": controllo quale definito all'articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 2021/697;
- 34) "impresa dell'Unione": un'impresa costituita secondo le leggi di uno Stato membro;
- 35) "partenariato strategico sui semiconduttori": un impegno tra l'Unione e un paese o territorio terzo finalizzato a incrementare la cooperazione relativa alla catena del valore dei semiconduttori, istituito attraverso uno strumento non vincolante che definisce azioni concrete di interesse reciproco;
- 36) "progetto strategico": un progetto che apporta un valore aggiunto significativo all'Unione contribuendo in modo sostanziale agli obiettivi di interesse comune dell'Unione, ha una chiara dimensione transfrontaliera, in particolare attraverso la cooperazione tecnica o il sostegno pubblico che coinvolge più di uno Stato membro, e contribuisce a rafforzare l'indispensabilità, la resilienza e la prosperità della catena del valore dei semiconduttori dell'Unione e la sovranità tecnologica e la leadership tecnologica dell'Unione consentendo, promuovendo o garantendo capacità o tecnologie critiche all'interno dell'Unione, anche riducendo le dipendenze strategiche;
- 37) "impresa comune "Chip"": l'impresa comune istituita dal regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio e, se del caso, qualsiasi entità o iniziativa successiva istituita a norma del diritto dell'Unione conformemente a un successivo quadro finanziario pluriennale.

Capo II

Iniziativa Chip per l'Europa 2.0

Articolo 3

Iniziativa Chip per l'Europa 2.0

1. Per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, stabilito dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093⁶⁹, è fornito sostegno all'iniziativa Chip per l'Europa 2.0.
2. L'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 riceve sostegno da finanziamenti provenienti da Orizzonte Europa e dal programma Europa digitale conformemente ai regolamenti (UE) 2021/694 e (UE) 2021/695, nonché da finanziamenti nazionali e privati.

⁶⁹ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj>).

Articolo 4
Obiettivo dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0

3. L'obiettivo generale dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 è conseguire lo sviluppo di capacità tecnologiche su larga scala e sostenere le relative attività di ricerca e innovazione lungo l'intera catena del valore dei semiconduttori dell'Unione, al fine di:
- a) rafforzare la sovranità tecnologica, la sicurezza economica, la resilienza, la prosperità, l'indispensabilità e la competitività industriale dell'Unione, prevedendo il trasferimento e l'adozione industriale delle tecnologie sviluppate nell'ambito dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0;
 - b) stimolare la domanda di semiconduttori dell'Unione, anche attraverso procedure di appalto che promuovano, conformemente al diritto dell'Unione e agli obblighi internazionali della stessa, l'adozione e l'integrazione di tecnologie, componenti e sistemi di semiconduttori progettati, sviluppati o fabbricati all'interno dell'Unione;
 - c) consentire l'innovazione, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie dei semiconduttori all'avanguardia, compresa la fotonica come tecnologia trasversale e abilitante, in particolare quelle critiche per l'intelligenza artificiale (IA), compresa l'IA edge, e per settori applicativi chiave quali la salute, l'energia, l'automazione industriale, la robotica, i trasporti, la difesa, i sistemi automobilistici e aeronautici, i centri dati e le infrastrutture cloud;
 - d) contribuire al conseguimento della transizione verde e digitale, in particolare riducendo l'impatto energetico, ambientale e climatico dei sistemi elettronici, migliorando la sostenibilità dei chip di prossima generazione e rafforzando i processi dell'economia circolare, nonché contribuire a posti di lavoro di qualità nell'ecosistema dei semiconduttori e affrontare i principi della sicurezza fin dalla progettazione che difendano dalle minacce per la cibersicurezza.
4. L'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 persegue i sei obiettivi operativi seguenti:
- a) obiettivo operativo 1: sostenere capacità di progettazione avanzate per le tecnologie dei semiconduttori;
 - b) obiettivo operativo 2: potenziare le linee pilota avanzate esistenti e svilupparne di nuove in tutta l'Unione per consentire lo sviluppo e la diffusione industriale di tecnologie dei semiconduttori all'avanguardia e di prossima generazione e di banchi di prova pilota per convalidare e dimostrare l'integrazione e l'uso di tali tecnologie nelle applicazioni e nelle industrie utilizzatrici chiave;
 - c) obiettivo operativo 3: creare capacità tecnologiche e ingegneristiche avanzate per accelerare lo sviluppo innovativo di chip quantistici all'avanguardia e delle tecnologie dei semiconduttori correlate;
 - d) obiettivo operativo 4: sostenere una rete di centri di competenza in tutta l'Unione potenziando le strutture esistenti o creandone di nuove;
 - e) obiettivo operativo 5: costruire e rafforzare capacità avanzate di progettazione, prototipazione e diffusione industriale per le tecnologie dei circuiti integrati fotonici e altre tecnologie fotoniche in tutta l'Unione;
 - f) obiettivo operativo 6: intraprendere attività, da descrivere collettivamente come attività "del fondo per i chip", volte ad agevolare l'accesso ai finanziamenti,

anche fornendo orientamenti chiari, in particolare per le start-up, le scale-up, le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione presenti nella catena del valore dei semiconduttori, attraverso strumenti finanziari e meccanismi di sostegno agli investimenti a favore di finanziamenti azionari, tramite debito o finanziamenti misti nell'ambito dell'Acceleratore del Consiglio europeo per l'innovazione, del fondo InvestEU e, ove applicabili, di altri strumenti dell'Unione e, se del caso, dei loro successori nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2028-2034.

5. L'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 sostiene iniziative intersettoriali su vasta scala che affrontano le principali sfide tecnologiche e industriali di rilevanza strategica per l'Unione ("grandi sfide").
6. Gli obiettivi operativi dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 possono includere attività di sviluppo delle capacità e attività di ricerca e innovazione correlate. Nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, tutte le attività di sviluppo delle capacità sono finanziate tramite il programma Europa digitale e le attività di ricerca e innovazione correlate sono finanziate tramite il programma Orizzonte Europa.

Articolo 5

Obiettivi operativi dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0

L'iniziativa Chip per l'Europa 2.0:

- a) nell'ambito del suo obiettivo operativo 1:
 - i) mantiene ed estende una piattaforma di progettazione virtuale, disponibile in tutta l'Unione, che integra un'ampia gamma di risorse, strumenti e servizi di progettazione nuovi ed esistenti, facilitando l'accesso, in particolare, da parte del mondo accademico, delle start-up, delle scale-up e delle PMI, al fine di rafforzare la crescita e l'espansione delle imprese "fabless" nell'Unione (ossia le imprese che progettano ma non fabbricano);
 - ii) amplia le capacità di progettazione dell'Unione, anche nel settore della fotonica e delle tecnologie quantistiche, promuovendo sviluppi innovativi nella progettazione e nelle architetture avanzate di chip e, a tal fine, sostiene ambiziosi progetti strategici di progettazione di grande rilevanza per l'autonomia strategica e la competitività dell'Unione;
- b) nell'ambito del suo obiettivo operativo 2:
 - i) rafforza le capacità nelle tecnologie di produzione di chip di prossima generazione e nelle apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori, integrando le attività di ricerca e innovazione e preparando lo sviluppo di futuri nodi tecnologici e processi di fabbricazione di semiconduttori;
 - ii) sostiene l'innovazione su larga scala attraverso l'accesso a linee pilota nuove o esistenti per la sperimentazione, il test, il controllo del processo, la caratterizzazione dei dispositivi finali, il collaudo e la convalida di nuove tecnologie e nuovi schemi di progettazione che integrino funzionalità chiave;
 - iii) sostiene l'innovazione attraverso l'accesso a banchi di prova pilota nuovi o ampliati nel contesto dei quali diverse tecnologie o diversi prodotti

innovativi sono combinati e integrati ai fini dello sviluppo e della convalida di dispositivi nuovi in applicazioni e industrie utilizzatrici chiave prima della piena diffusione su scala industriale, in modo da individuare i rischi, convalidare le prestazioni e garantire la fattibilità in condizioni reali;

- iv) sostiene le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori tramite l'accesso preferenziale a linee pilota nuove o esistenti e garantisce altresì l'accesso a condizioni eque a nuovi banchi di prova o linee pilota per un'ampia gamma di utilizzatori dell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione
- v) prepara per il trasferimento e l'adozione industriale delle tecnologie sviluppate nell'ambito di questo obiettivo operativo;
- c) nell'ambito del suo obiettivo operativo 3:
 - i) sostiene lo sviluppo di linee pilota, camere bianche e fonderie nuovi o esistenti destinati alla prototipazione e produzione di chip quantistici per l'integrazione dei circuiti quantistici e dell'elettronica di controllo;
 - ii) sviluppa impianti per testare e convalidare i chip quantistici avanzati prodotti attraverso le linee pilota, allo scopo di far circolare i riscontri sull'innovazione tra progettisti, produttori e utilizzatori di componenti quantistici;
 - iii) sviluppa librerie di progettazione innovative per chip quantistici in stretta correlazione con l'obiettivo operativo 1;
- d) nell'ambito del suo obiettivo operativo 4:
 - i) rafforza le capacità e offre un'ampia gamma di competenze ai portatori di interessi, comprese le start-up, le scale-up e le PMI che sono utilizzatori finali, facilitando l'accesso alle capacità e strutture di cui al presente articolo e il loro utilizzo efficace;
 - ii) fa fronte alla carenza e allo squilibrio tra domanda e offerta di conoscenze e competenze, attirando, mobilitando e trattenendo nuovi talenti nella ricerca, nella progettazione e nella produzione, anche mediante la riqualificazione e il miglioramento delle competenze dei lavoratori;
- e) nell'ambito del suo obiettivo operativo 5:
 - i) rafforza le capacità nelle tecnologie di produzione, nelle apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori e nelle piattaforme di materiali per i circuiti integrati fotonici integrando attività di ricerca e innovazione;
 - ii) rafforza le linee pilota e gli impianti di fabbricazione di semiconduttori ad accesso aperto esistenti, e ne sviluppa di nuovi, per la prototipazione e la produzione di circuiti integrati fotonici e delle tecnologie fotoniche associate;
 - iii) sviluppa e mantiene librerie di progettazione e strumenti di automazione della progettazione per circuiti integrati fotonici, tecnologie fotoniche associate e metodi per la loro integrazione in moduli disponibili a condizioni aperte e non discriminatorie in tutta l'Unione;

- iv) prepara per il trasferimento e l'adozione industriale delle tecnologie sviluppate nell'ambito di questo obiettivo operativo;
- f) nell'ambito del suo obiettivo operativo 6:
 - i) fornisce sostegno alle start-up e alle scale-up lungo l'intera catena del valore dei semiconduttori nell'accesso ai finanziamenti in tutte le fasi della crescita, prestando particolare attenzione a colmare il deficit di finanziamento che impedisce loro di raggiungere le dimensioni necessarie per competere a livello mondiale;
 - ii) accelera e migliora l'accessibilità agli investimenti nella catena del valore dei semiconduttori, in particolare mobilitando capitale di rischio e capitale di espansione, nonché mobilita finanziamenti tanto dal settore pubblico quanto da quello privato, aumentando nel contempo l'indispensabilità, la resilienza e la prosperità dell'ecosistema dei semiconduttori nell'Unione.

Tali obiettivi sono attuati, se del caso, conformemente alla descrizione tecnica di cui all'allegato I.

Articolo 6

Rete europea di centri di competenza in materia di semiconduttori

1. Ai fini dell'obiettivo operativo 4 dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0, è fornito sostegno alla rete europea di centri di competenza in materia di semiconduttori, integrazione dei sistemi e progettazione ("rete") istituita a norma del regolamento (UE) 2023/1781. La rete è composta dai centri di competenza selezionati dall'impresa comune "Chip" conformemente al paragrafo 3.
2. I centri di competenza svolgono tutte o alcune delle attività seguenti a vantaggio dell'industria dell'Unione e in stretta cooperazione con essa, in particolare in relazione alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione, nonché alle organizzazioni di ricerca e tecnologia, alle università e al settore pubblico come pure agli altri portatori di interessi nella catena del valore dei semiconduttori:
 - a) garantire l'allineamento tra le attività del centro di competenza e, se del caso, la strategia in materia di semiconduttori dello Stato membro in cui è stabilito il centro di competenza;
 - b) sensibilizzare e fornire ai portatori di interessi il know-how, le competenze e le abilità necessari per aiutarli ad accelerare lo sviluppo di nuove soluzioni in materia di tecnologie dei semiconduttori, fabbricazione di semiconduttori, apparecchiature, opzioni di progettazione e schemi di sistemi, nonché l'integrazione delle nuove tecnologie dei semiconduttori utilizzando efficacemente l'infrastruttura e le altre risorse disponibili della rete;
 - c) fornire accesso ai servizi e agli strumenti di progettazione nell'ambito dell'obiettivo operativo 1 dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0, nonché alle linee pilota sostenute nell'ambito dell'obiettivo operativo 2 della stessa;
 - d) sensibilizzare e fornire o garantire l'accesso a competenze, know-how e servizi, compresi gli strumenti preparatori per la progettazione dei sistemi, linee pilota nuove ed esistenti e azioni di sostegno, necessarie per sviluppare le abilità e le competenze, sostenute dall'iniziativa Chip per l'Europa 2.0;

- e) agevolare il trasferimento di competenze e know-how tra gli Stati membri e le regioni favorendo gli scambi di competenze, conoscenze e buone pratiche e incoraggiando programmi comuni;
 - f) sviluppare e gestire azioni specifiche di formazione, acquisizione di competenze e riqualificazione in materia di tecnologie dei semiconduttori e relative applicazioni per sostenere lo sviluppo del bacino di talenti, nonché per aumentare il numero di studenti e la qualità dell'istruzione nei pertinenti settori di studio, nelle scuole e nelle università situate nell'Unione, fino al livello di dottorato;
 - g) agevolare i collegamenti tra gli studenti e le imprese di semiconduttori in tutta l'Unione, prestando nel contempo particolare attenzione alla partecipazione delle donne e ai gruppi sottorappresentati e basandosi sulle iniziative esistenti che sostengono l'istruzione o la formazione, o entrambe, e la mobilità degli studenti e dei lavoratori all'interno e dall'esterno dell'Unione.
3. Gli Stati membri designano i centri di competenza candidati conformemente alle loro procedure e strutture amministrative e istituzionali nazionali mediante una procedura aperta e competitiva.
- Il programma di lavoro dell'impresa comune "Chip" stabilisce la procedura per sostenere i centri di competenza che costituiscono la rete, compresi i criteri di selezione, nonché ulteriori dettagli sull'esecuzione dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo.
- L'impresa comune "Chip" seleziona i centri di competenza che costituiscono la rete.
- Gli Stati membri e la Commissione massimizzano le sinergie con i centri di competenza esistenti istituiti nell'ambito di altre iniziative dell'Unione quali i poli europei dell'innovazione digitale di cui al regolamento 2021/694.
4. I centri di competenza godono di una autonomia generale sostanziale per definire la loro organizzazione e composizione, nonché i loro metodi di lavoro. L'organizzazione, la composizione e i metodi di lavoro dei centri di competenza sono conformi e contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento e dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0.

Articolo 7

Grandi sfide

1. Le grandi sfide sviluppano, integrano e garantiscono la diffusione industriale di semiconduttori promettenti e critici e delle relative tecnologie di importanza fondamentale per l'Unione e sono attuate, se del caso, conformemente alla descrizione tecnica di cui all'allegato I.
2. L'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 sostiene le grandi sfide:
- a) promuovendo attività di ricerca e sviluppo avanzate che consentiranno di guidare la prossima generazione di chip per l'IA, di sostenere le infrastrutture per il cloud, i centri dati e l'IA edge attraverso livelli di efficienza energetica senza precedenti, di garantire le capacità dell'Unione nelle tecnologie all'avanguardia e di aumentare i punti di forza dell'Unione nella fabbricazione di semiconduttori;

- b) affrontando i principali ostacoli allo sviluppo ulteriore delle tecnologie dei semiconduttori, quali la miniaturizzazione, l'efficienza energetica, la sostenibilità, l'integrazione eterogenea, la sicurezza e l'affidabilità e la fabbricabilità;
 - c) ampliando l'ecosistema dei semiconduttori mediante una stretta collaborazione con i settori di mercato verticali;
 - d) conseguendo un vantaggio competitivo in specifiche applicazioni critiche per la sovranità tecnologica e la competitività industriale dell'Unione, strutturando la collaborazione tra gli sviluppatori di semiconduttori e le industrie utilizzatrici;
 - e) integrando gli sforzi di molteplici linee pilota e orientandoli verso l'uso industriale attraverso una maggiore efficienza energetica e capacità avanzate in materia di semiconduttori;
 - f) garantendo il trasferimento e l'adozione industriale delle tecnologie sviluppate nell'ambito dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0, comprese le attività volte alla maturazione tecnologica, alla qualificazione, alla prototipazione, alla dimostrazione, alla prima diffusione industriale e al trasferimento in ambienti di produzione.
3. Le grandi sfide sono attuate in coordinamento con le grandi sfide stabilite a norma del regolamento (UE) XXXX/XXXX [regolamento sullo sviluppo del cloud e dell'IA], nonché con le iniziative intraprese dall'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo istituita dal regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio⁷⁰.

Articolo 8 *Acceleratori della domanda*

- 1. La Commissione e gli Stati membri stimolano l'adozione di semiconduttori progettati o fabbricati all'interno dell'Unione, in particolare in mercati chiave quali il cloud, l'industria automobilistica, aeronautica, delle telecomunicazioni, della difesa e, se del caso, in altri settori.
- 2. Gli acceleratori della domanda sono attuati dall'alleanza industriale per i semiconduttori.
- 3. In cooperazione con gli Stati membri e i pertinenti portatori di interessi dell'industria e nel rispetto delle norme in materia di concorrenza, la Commissione può:
 - a) consentire ai potenziali utilizzatori, in particolare gli acquirenti delle tecnologie dei semiconduttori, di discutere i requisiti e le specifiche tecnologiche dei prodotti connessi ai semiconduttori di cui è probabile che la loro industria abbia bisogno;
 - b) consentire lo sviluppo di tabelle di marcia tecniche comuni e sostenere e stimolare attività di co-progettazione tra i fabbricanti di semiconduttori stabiliti nell'Unione e gli utilizzatori industriali a valle, compresi gli integratori di sistemi e i fabbricanti di apparecchiature, al fine di sviluppare componenti di semiconduttori adattati alle applicazioni industriali dell'Unione;

⁷⁰ Regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo e che abroga il regolamento (UE) 2018/1488 (GU L 256 del 19.7.2021, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1173/oj>).

- c) agevolare piattaforme collaborative, progetti pilota o partenariati di progettazione che consentano il coinvolgimento precoce degli utilizzatori industriali nella progettazione di tecnologie dei semiconduttori innovative sviluppate nell'Unione.

Articolo 9 *Forum della domanda*

1. La Commissione istituisce un forum della domanda per agevolare la presentazione delle tecnologie dei semiconduttori, in particolare da parte dei progetti strategici e delle iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori, nonché degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell'UE riconosciute a norma del regolamento (UE) 2023/1781 conformemente alle norme in materia di concorrenza.
2. Il forum della domanda è attuato dall'alleanza industriale per i semiconduttori.

Articolo 10 *Appalti per l'innovazione nel settore dei chip*

1. Al fine di sostenere le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori e gli operatori economici che agiscono in qualità di organismi acquirenti negli appalti, nell'integrazione, nella qualificazione e nella prima diffusione di sistemi che integrano semiconduttori, l'impresa comune "Chip" intraprende le azioni seguenti:
 - a) sostegno alla formazione, se del caso, di accordi transfrontalieri di appalto congiunto tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori;
 - b) sostegno all'integrazione e alla diffusione di tecnologie dei semiconduttori innovative.

Articolo 11 *Sinergie con altri programmi*

1. L'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 è attuata in sinergia con i programmi dell'Unione in conformità dell'allegato IV. La Commissione provvede affinché il conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 di cui all'articolo 4 non sia ostacolato dallo sfruttamento del suo carattere complementare ai programmi dell'Unione dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0.

Articolo 12 *Attuazione*

1. Gli obiettivi operativi da 1 a 5 dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 e le grandi sfide sono affidati all'impresa comune "Chips" e attuati tramite azioni definite nel suo programma di lavoro.
2. Per rispecchiare i mutamenti tecnologici e gli sviluppi del mercato pertinenti per il settore dei semiconduttori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 al fine di modificare l'allegato I riguardo alle azioni ivi descritte in modo coerente con gli obiettivi dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 di cui all'articolo 4.
3. Per garantire un'attuazione e una valutazione efficaci dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 e per riflettere i cambiamenti tecnologici e gli sviluppi del mercato, alla

Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 al fine di modificare l'allegato III per quanto riguarda gli indicatori misurabili per monitorare l'attuazione e riferire in merito ai progressi dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 nel conseguimento dei suoi obiettivi di cui all'articolo 4.

4. Al fine di garantire l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione efficaci dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0, la relazione annuale di attività dell'impresa comune "Chip" include informazioni sulle questioni relative agli obiettivi operativi da 1 a 5 dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 e delle grandi sfide, sulla base degli indicatori misurabili di cui all'allegato III.
5. La Commissione informa periodicamente il consiglio europeo dei semiconduttori in merito ai progressi compiuti nell'attuazione dell'obiettivo operativo 6 dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0.

Capo III

Sicurezza dell'approvvigionamento e domanda

SEZIONE 1

COMPETENZE DI FABBRICAZIONE DI SEMICONDUTTORI

Articolo 13

Interesse pubblico e sostegno pubblico

1. Si ritiene che i progetti strategici e le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori contribuiscano alla sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori e alla resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione e, pertanto, che siano nell'interesse pubblico.
2. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, al fine di raggiungere la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione, gli Stati membri possono applicare misure di sostegno e fornire supporto amministrativo ai progetti strategici, conformemente al regolamento (UE) XXXX/XXXX [Fondo europeo per la competitività] e ad altre normative pertinenti dell'Unione, e alle iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori.
3. La Commissione può inoltre applicare ai progetti strategici misure di sostegno, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le sovvenzioni, conformemente al regolamento (UE) XXXX/XXXX [Fondo europeo per la competitività] e ad altre normative pertinenti dell'Unione.

Articolo 14

Iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori

1. Le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori sono realizzate da imprese interne.
2. Le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori dimostrano che articoleranno la loro catena di approvvigionamento in modo da ridurre la dipendenza della catena di approvvigionamento da imprese non interne e da rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione.

3. Le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori sono iniziative prime nel loro genere e contribuiscono all'indispensabilità, alla resilienza, alla prosperità e alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione.
4. Al momento della presentazione della domanda in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, un'iniziativa europea per le tecnologie dei semiconduttori deve qualificarsi come iniziativa prima nel suo genere.
5. Le iniziative prime nel loro genere non devono necessariamente essere destinatarie delle misure di sostegno o del sostegno amministrativo di cui all'articolo 13 per richiedere lo status di iniziativa europea per le tecnologie dei semiconduttori.
6. L'iniziativa europea per le tecnologie dei semiconduttori soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) la sua creazione ha un chiaro impatto positivo, con ricadute che vanno oltre l'iniziativa stessa, lo Stato membro o lo Stato membro interessato, sulla catena del valore dei semiconduttori dell'Unione e sui mercati finali dell'Unione nel medio-lungo periodo, nell'ottica di garantire l'indispensabilità, la resilienza e la prosperità dell'ecosistema dei semiconduttori, compresa la crescita di start-up e PMI, e di contribuire alla transizione verde e digitale dell'Unione, e, ove pertinente per il modello di business dell'impianto, tenendo conto della misura in cui offre capacità di produzione dell'unità di fabbricazione iniziale e/o finale a imprese che non sono collegate all'impianto, qualora vi sia una domanda sufficiente;
 - b) garantisce di non essere soggetta all'applicazione extraterritoriale degli obblighi di servizio pubblico di paesi terzi in modo tale da compromettere la capacità dell'impresa di rispettare gli obblighi di cui all'articolo 43, paragrafo 1, e si impegna a informare la Commissione qualora tale obbligo sorga;
 - c) investe nell'Unione nell'innovazione continua al fine di conseguire progressi concreti nella tecnologia dei semiconduttori o preparare tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione;
 - d) sostiene il bacino di talenti dell'Unione attraverso lo sviluppo e la diffusione di attività di formazione e specializzazione e l'aumento del bacino di forza lavoro qualificata e competente;
 - e) se si tratta di un impianto di produzione, partecipa alla piattaforma tra imprese relativa alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori di cui all'articolo 34.
7. Al fine di investire nell'innovazione continua conformemente al paragrafo 6, lettera c), del presente articolo, le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori hanno accesso preferenziale alle linee pilota istituite in conformità dell'articolo 5, lettera b). Tale accesso preferenziale non esclude né impedisce l'accesso effettivo, a condizioni eque, alle linee pilota da parte di altre imprese interessate, in particolare start-up e PMI.
8. Qualora un'iniziativa europea per le tecnologie dei semiconduttori offra capacità di produzione a imprese non collegate all'iniziativa, essa stabilisce e mantiene un'adeguata ed efficace separazione funzionale dei processi di progettazione e fabbricazione dei semiconduttori al fine di garantire la protezione delle informazioni ottenute in ciascuna fase.

Articolo 15

Domanda di status di iniziativa europea per le tecnologie dei semiconduttori

1. Qualsiasi impresa o consorzio di imprese può presentare alla Commissione una domanda di concessione a un progetto dello status di iniziativa europea per le tecnologie dei semiconduttori.
2. La Commissione, tenendo conto del parere del consiglio europeo dei semiconduttori, valuta la domanda tramite un processo equo e trasparente basato su tutti gli elementi seguenti:
 - a) la conformità ai criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e l'impegno a rispettare i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 6;
 - b) un piano aziendale con una valutazione della sostenibilità finanziaria e tecnica del progetto, che tenga conto di tutta la sua durata e comprenda informazioni su qualsiasi sostegno pubblico previsto;
 - c) l'esperienza comprovata del richiedente nella gestione di iniziative analoghe;
 - d) la presentazione di un opportuno documento che attesti la disponibilità dello Stato membro, o degli Stati membri, in cui il richiedente intende stabilire il proprio impianto a sostenere la creazione di una tale iniziativa;
 - e) l'esistenza di politiche adeguate e di accordi di licenza adeguati, comprese protezione tecnica e misure di attuazione, volte a garantire la protezione delle informazioni riservate e dei diritti di PI, in particolare al fine di prevenire la divulgazione non autorizzata di segreti commerciali o la fuga di notizie su tecnologie emergenti sensibili.

La Commissione fornisce orientamenti sulle informazioni richieste ai sensi del primo comma e sul pertinente formato.

3. La Commissione esamina le domande, adotta decisioni e informa i richiedenti entro tre mesi dal ricevimento di una domanda completa. Se ritiene che le informazioni fornite nella domanda siano incomplete, la Commissione dà al richiedente la possibilità di presentare le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda senza indebito ritardo. La decisione della Commissione determina la durata dello status sulla base della durata prevista del progetto.
4. La Commissione monitora i progressi compiuti nella creazione e nel funzionamento delle iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori e informa periodicamente il consiglio europeo dei semiconduttori.
5. Il gestore dell'iniziativa può chiedere alla Commissione di riesaminare la durata dello status o di modificare i suoi piani di attuazione per quanto riguarda la conformità ai requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 6, se ritiene tale riesame debitamente giustificato in considerazione di circostanze esterne impreviste. Sulla base di tale riesame, la Commissione può rivedere la durata dello status concesso a norma del paragrafo 3 del presente articolo o accettare la modifica dei piani di attuazione.
6. Se constata che un'iniziativa non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 6, la Commissione dà al gestore dell'iniziativa europea per le tecnologie dei semiconduttori la possibilità di presentare osservazioni e di proporre misure appropriate.
7. La Commissione può abrogare la decisione di riconoscimento dello status di iniziativa europea per le tecnologie dei semiconduttori, se tale riconoscimento era

basato su una domanda contenente informazioni errate o se, nonostante il completamento della procedura di cui al paragrafo 5 del presente articolo, l'iniziativa europea per le tecnologie dei semiconduttori non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 6. Prima di adottare tale decisione, la Commissione consulta il consiglio europeo dei semiconduttori dopo avergli comunicato i motivi dell'abrogazione proposta. Qualsiasi decisione di abrogazione dello status di iniziativa europea per le tecnologie dei semiconduttori è adeguatamente motivata e soggetta a un diritto di ricorso da parte dell'operatore.

8. Le iniziative il cui status di iniziativa europea per le tecnologie dei semiconduttori sia stato abrogato a norma del paragrafo 7 del presente articolo, perdono tutti i diritti connessi al riconoscimento di tale status derivanti dal presente regolamento. Tuttavia, tali iniziative restano soggette all'obbligo di cui all'articolo 42, paragrafo 1, per un periodo equivalente a quello inizialmente stabilito al momento della concessione dello status a norma del paragrafo 3 del presente articolo o, in caso di revisione dello status, alla durata applicabile conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.

Articolo 16 *Progetti strategici*

1. La Commissione riconosce come progetti strategici i progetti nel settore dei semiconduttori che soddisfano tutti i requisiti seguenti:
 - a) tali progetti apportano un valore aggiunto significativo all'Unione contribuendo in modo sostanziale agli obiettivi di interesse comune dell'Unione;
 - b) i progetti strategici sono realizzati da imprese interne;
 - c) i progetti strategici dimostrano che articoleranno la loro catena di approvvigionamento in modo da ridurre la dipendenza della catena di approvvigionamento da imprese non interne e da rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione;
 - d) tali progetti hanno una evidente dimensione transfrontaliera, in particolare attraverso la cooperazione tecnica o il sostegno pubblico che coinvolge più di uno Stato membro;
 - e) tali progetti contribuiscono alla resilienza e alla solidità della catena del valore dei semiconduttori dell'Unione;
 - f) tali progetti contribuiscono a rafforzare la sovranità tecnologica e la leadership tecnologica dell'Unione consentendo, promuovendo o garantendo capacità, tecnologie o competenze critiche all'interno dell'Unione, anche riducendo le dipendenze strategiche.
2. I progetti strategici che coinvolgono più siti sono gestiti da un unico consorzio e funzionano come un soggetto giuridico e tecnico integrato.
3. La partecipazione a progetti strategici è limitata ai soggetti dell'Unione.
4. In deroga al paragrafo 3, la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi è consentita, a condizione che tale partecipazione sia coerente con le condizioni di cui al paragrafo 1 e che sia soggetta alle pertinenti condizioni in materia di sicurezza dei programmi dell'Unione applicabili.

Articolo 17

Individuazione dei settori prioritari per i progetti strategici

1. Una descrizione tecnica dei settori prioritari per i potenziali progetti strategici in determinati settori tecnologici indicativi figura nell'allegato II. Al fine di aggiornare le descrizioni tecnologiche e i settori tecnologici indicativi elencati nell'allegato II per tenere conto dei cambiamenti tecnologici e degli sviluppi del mercato pertinenti per il settore dei semiconduttori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 per modificare l'allegato II.
2. La Commissione decide, tenendo conto del parere del consiglio europeo dei semiconduttori, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e dei settori tecnologici indicativi di cui all'allegato II, in merito ai settori prioritari per i potenziali progetti strategici.

Articolo 18

Designazione di progetti strategici

1. L'attuazione delle azioni a sostegno dei potenziali progetti strategici è affidata all'impresa comune "Chip" ed è realizzata mediante azioni stabilite nel suo programma di lavoro.
2. La Commissione, tenendo conto del parere del consiglio europeo dei semiconduttori, designa come progetti strategici, mediante decisione, le proposte selezionate per il finanziamento dall'impresa comune "Chip" che soddisfano i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e che richiedono di essere designate come tali.
3. Previo consenso del richiedente o dei richiedenti, anche le proposte non selezionate per il finanziamento dall'impresa comune "Chip" possono essere designate come progetti strategici se soddisfano i requisiti in materia di valutazione applicabili stabiliti nell'invito a presentare proposte e i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 1. La possibilità di ottenere tale designazione è indicata in maniera chiara negli inviti a presentare proposte e nelle relative procedure di domanda e dovrebbe essere richiesta dal progetto.
4. La decisione della Commissione indica se un progetto strategico si qualifica come iniziativa prima nel suo genere conformemente al presente regolamento e determina la durata dello status di progetto primo nel suo genere sulla base della durata prevista del progetto stesso.
5. I progetti designati come progetti strategici beneficiano dei diritti e sono soggetti agli obblighi applicabili alle iniziative europee per tecnologie dei semiconduttori a norma del presente regolamento se soddisfano i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 6.
6. Il progetto strategico può chiedere alla Commissione di riesaminare la durata dello status di progetto strategico o di modificare i piani di attuazione dell'operatore per quanto riguarda la conformità ai requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, se l'operatore ritiene tale riesame debitamente giustificato in considerazione di circostanze esterne impreviste. Sulla base di tale riesame, la Commissione può rivedere la durata dello status di progetto strategico concesso o accettare la modifica dei piani di attuazione.
7. Fatta salva l'eventuale sospensione o risoluzione di accordi di finanziamento tra l'operatore che attua il progetto strategico e l'impresa comune "Chip", se ritiene che un progetto designato come progetto strategico non soddisfi più i criteri di cui

all'articolo 16, o se la sua designazione era basata su una domanda contenente informazioni errate che incidono sul rispetto di tali criteri, la Commissione può, tenendo conto del parere del consiglio europeo dei semiconduttori, revocare la designazione di tale progetto mediante una decisione.

8. Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 6 del presente articolo, la Commissione fornisce all'operatore che attua il progetto strategico i motivi della revoca prevista e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un termine adeguato. La Commissione tiene debitamente conto di tali osservazioni. Qualsiasi decisione di revoca dello status di progetto strategico è adeguatamente motivata e soggetta a un diritto di ricorso.
9. I progetti per i quali la designazione come progetto strategico è stata revocata perdono tutti i diritti e non sono più soggetti agli obblighi connessi allo status di progetto strategico a norma del presente regolamento. Tuttavia tali progetti restano soggetti all'obbligo di cui all'articolo 43, paragrafo 1, per un periodo equivalente a quello inizialmente previsto al momento della concessione dello status.

Articolo 19

Fabbricazione di semiconduttori avanzati

1. Al fine di rafforzare la sovranità dell'Unione e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori, la Commissione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, tratta con la massima priorità un progetto strategico per una fonderia aperta avente sede nell'Unione per la fabbricazione di semiconduttori avanzati.
2. La fonderia aperta per la fabbricazione di semiconduttori avanzati di cui al paragrafo 1 costituisce un impianto o una rete coordinata di impianti che coinvolgono più siti situati nel territorio dell'Unione, in grado di fabbricare e provvedere al packaging di tecnologie dei semiconduttori avanzate conformemente alle capacità industriali più all'avanguardia.
3. La fonderia aperta per la fabbricazione di semiconduttori avanzati tiene conto dei requisiti e degli obiettivi stabiliti dagli acquirenti potenziali di cui all'articolo 8.

Articolo 20

Coordinamento dei finanziamenti

1. La Commissione può svolgere attività, se del caso in cooperazione con gli Stati membri, volte ad attirare investimenti a favore di progetti strategici e iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, tra tali attività possono figurare la fornitura e il coordinamento del sostegno ai progetti strategici e alle iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori che incontrano difficoltà nell'accedere ai finanziamenti, in sinergia con i programmi dell'Unione.
2. Il consiglio europeo dei semiconduttori, su richiesta di un'iniziativa europea per le tecnologie dei semiconduttori o di un progetto strategico, fornisce consulenza sul finanziamento dell'iniziativa o del progetto, tenendo conto dei finanziamenti già assicurati e considerando almeno gli elementi seguenti:
 - a) ulteriori fonti di finanziamento pubbliche e private, compreso il capitale proprio;

- b) sostegno attraverso le risorse della Banca europea per gli investimenti o di altre istituzioni finanziarie;
- c) strumenti e programmi esistenti negli Stati membri, compresi quelli delle agenzie per il credito all'esportazione, delle banche e degli istituti di promozione nazionali;
- d) pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione.

SEZIONE 2

PROCEDURE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 21

Procedure accelerate di rilascio delle autorizzazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le domande amministrative riguardanti la progettazione, la costruzione e il funzionamento dei progetti strategici e delle iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori siano esaminate in modo efficiente, trasparente e tempestivo.
2. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori o i progetti strategici non supera i 12 mesi dal momento della presentazione di una domanda completa allo sportello unico.
3. Il termine di cui al paragrafo 2 non pregiudica eventuali termini più brevi fissati dagli Stati membri.
4. Qualora tale status sia previsto dal diritto nazionale, ai progetti strategici e alle iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori è attribuito lo status più importante possibile a livello nazionale ed è riservato il trattamento corrispondente nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni. Il presente paragrafo si applica solo qualora tale status sia previsto dal diritto nazionale e non comporti l'obbligo per gli Stati membri di introdurre tale status.

Articolo 22

Sportello unico per le procedure di rilascio delle autorizzazioni

1. Gli Stati membri designano uno sportello unico competente per la centralizzazione e il coordinamento delle domande relative a progetti strategici e iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori a norma del presente articolo.
2. Gli Stati membri istituiscono una procedura unica di rilascio delle autorizzazioni basata su una domanda unica presso lo sportello unico designato a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, riguardante tutte le autorizzazioni necessarie per i progetti strategici e le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori.
3. Lo sportello unico funge da punto di contatto unico per un progetto strategico o un'iniziativa europea per le tecnologie dei semiconduttori.
4. Entro 45 giorni dal ricevimento della domanda unica, lo sportello unico designato riconosce che la domanda è completa o richiede le informazioni mancanti necessarie per trattarla.

5. Qualora, dopo la presentazione delle informazioni mancanti, la domanda sia ancora considerata incompleta, entro 30 giorni dalla presentazione delle informazioni mancanti richieste lo sportello unico può effettuare una seconda richiesta per eventuali informazioni ancora mancanti. Lo sportello unico non chiede informazioni in settori non contemplati nella prima richiesta di informazioni supplementari e richiede ulteriori informazioni solo ove necessario per integrare le informazioni mancanti.
6. Se la creazione di un'iniziativa europea per le tecnologie dei semiconduttori prevede che siano adottate decisioni in due o più Stati membri, gli sportelli unici pertinenti adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire tra loro una cooperazione e un coordinamento efficaci ed efficienti.

Articolo 23

Agevolazione dei processi amministrativi e di rilascio delle autorizzazioni

1. I progetti strategici e le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori ai sensi del presente regolamento sono considerati progetti strategici che contribuiscono alla resilienza e alla decarbonizzazione o all'efficienza delle risorse ai fini dell'articolo 14, paragrafo 1, della [proposta di regolamento per sveltire le valutazioni ambientali]. Si applicano i punti 1, 2 e 3 dell'allegato di tale regolamento.
2. Fatta salva la [proposta di regolamento per sveltire le valutazioni ambientali], gli Stati membri garantiscono che siano presi in considerazione gli studi realizzati, o le autorizzazioni o i permessi rilasciati, in relazione alla pianificazione, alla costruzione e alla gestione di progetti strategici e iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori e che non sia richiesta la duplicazione di studi, permessi o autorizzazioni, se non diversamente previsto dal diritto dell'Unione o nazionale.

Articolo 24

Utilizzo dei portafogli europei delle imprese da parte del portale di accesso unico

1. Gli Stati membri istituiscono un portale di accesso unico a livello nazionale per la presentazione della domanda di autorizzazione unica per i progetti strategici e le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Il portale di accesso unico attribuisce automaticamente le domande di autorizzazione all'autorità pertinente e informa il richiedente in merito a tutte le fasi della procedura di rilascio delle autorizzazioni, allo stato della procedura e alle decisioni delle autorità, consentendogli di verificare il rispetto dei termini applicabili.
2. A tal fine il portale di accesso unico utilizza i portafogli europei delle imprese istituiti a norma della [proposta di regolamento sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese].
3. Tramite i portafogli europei delle imprese, il portale di accesso unico consente:
 - a) l'interoperabilità e lo scambio automatizzato di dati tra le autorità pertinenti;
 - b) il riutilizzo di dati e documenti già in possesso delle autorità pertinenti;
 - c) un livello elevato di cibersecurity e l'integrità delle informazioni;
 - d) la trasparenza e la rendicontabilità della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

4. Nell'istituire i portali di accesso unico, gli Stati membri si avvalgono, se del caso, delle infrastrutture, dei cataloghi e degli elementi costitutivi digitali dell'Unione esistenti stabiliti dal diritto dell'Unione.
5. Lo sportello unico designato di cui all'articolo 22 del presente regolamento ha accesso a tutti i dati e a tutte le informazioni pertinenti disponibili nel portale di accesso unico ai fini dell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 25

Accessibilità online delle informazioni

1. Gli Stati membri forniscono, online e in modo centralizzato e facilmente accessibile, accesso alle informazioni seguenti sui processi pertinenti per lo sviluppo di potenziali progetti strategici e iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori:
 - a) i portafogli europei delle imprese di cui all'articolo 24;
 - b) la procedura di rilascio delle autorizzazioni, comprese le informazioni sulla risoluzione delle controversie;
 - c) i servizi di finanziamento e investimento;
 - d) le possibilità di finanziamento a livello dell'Unione o degli Stati membri;
 - e) i servizi di sostegno alle imprese, anche per quanto concerne la dichiarazione dei redditi d'impresa, la normativa fiscale locale o il diritto del lavoro.
2. La Commissione fa riferimento, in modo centralizzato e facilmente accessibile, alle informazioni fornite dagli Stati membri sul proprio sito web al fine di garantire una panoramica completa e chiara di tutte le informazioni pertinenti per singolo Stato membro.

SEZIONE 3

REGIONI EUROPEE DI ECCELLENZA NEL SETTORE DEI SEMICONDUTTORI

Articolo 26

Marchio di regione europea di eccellenza nel settore dei semiconduttori

1. La Commissione può decidere di assegnare il marchio di regione europea di eccellenza nel settore dei semiconduttori mediante atti di esecuzione. Il marchio può essere assegnato a seguito di una domanda presentata da un'autorità regionale ed è esplicitamente approvato dallo Stato membro interessato.
2. La domanda comprende un piano di investimenti per le regioni dei semiconduttori che dimostra una visione strategica condivisa da tutte le autorità pertinenti.
3. Fatte salve le norme applicabili che disciplinano i programmi e gli strumenti dell'Unione, il marchio di regione europea di eccellenza nel settore dei semiconduttori può essere preso in considerazione in sede di valutazione e selezione delle operazioni proposte nell'ambito dei programmi di finanziamento dell'Unione.

Articolo 27

Piano di investimenti europeo per le regioni dei semiconduttori

1. Il piano di investimenti europeo per le regioni dei semiconduttori di cui all'articolo 26, paragrafo 2, include una descrizione della regione, compresa la sua portata geografica, e almeno gli elementi seguenti:
 - a) la visione strategica e l'ambito di applicazione:
 - i) la valutazione dell'ecosistema industriale e dei semiconduttori esistente nella regione, compresi gli impianti di fabbricazione di semiconduttori esistenti; i pertinenti settori utilizzatori finali; la sua posizione nelle catene del valore dei semiconduttori, con particolare riferimento alle sue caratteristiche uniche e al suo potenziale contributo alla resilienza e alla crescita nella catena del valore europea dei semiconduttori;
 - ii) una visione strategica per lo sviluppo della regione in materia di semiconduttori nei successivi 10 anni, comprendente, se del caso, la trasformazione o il collegamento delle attività industriali esistenti alle attività connesse ai semiconduttori;
 - b) la disponibilità e lo sviluppo ulteriore di condizioni e infrastrutture abilitanti nella regione interessata:
 - i) una descrizione delle misure volte a garantire l'accesso a un'energia sufficiente, affidabile e pulita, compresi la capacità di rete e i percorsi di decarbonizzazione in linea con l'obiettivo della neutralità climatica previsto dalla normativa europea sul clima;
 - ii) una descrizione della disponibilità di terreni e impianti adeguati per le attività connesse alla catena del valore dei semiconduttori, compresi la zonizzazione, la pianificazione territoriale e i siti industriali;
 - iii) una descrizione delle reti di trasporto e comunicazione e delle infrastrutture idriche pertinenti per le attività connesse alla catena del valore dei semiconduttori nella regione;
 - iv) una descrizione delle misure volte a semplificare e accelerare le procedure amministrative, di rilascio delle autorizzazioni e di concessione delle licenze, compreso il collegamento con lo sportello unico di cui all'articolo 22;
 - c) il sostegno alle attività di innovazione e ricerca nella regione interessata:
 - i) una descrizione delle attività di ricerca e innovazione e del loro sostegno ulteriore in relazione alla catena del valore dei semiconduttori nella regione, comprese le sinergie con i programmi di ricerca e innovazione a livello nazionale e di Unione;
 - ii) una descrizione della cooperazione con le università, le organizzazioni di ricerca e tecnologia, compresi, se del caso, i collegamenti alle attività delle linee pilota di cui all'articolo 5, lettera b), e i centri di competenza di cui all'articolo 6;
 - d) il sostegno all'istruzione, alle competenze e alla forza lavoro e al loro sviluppo ulteriore nella regione interessata:

- i) una descrizione delle misure volte a garantire la disponibilità di una forza lavoro qualificata connessa all'industria dei semiconduttori a tutti i livelli, con sinergie dei benefici previsti dal patto per le competenze⁷¹;
 - ii) una descrizione dei partenariati tra l'industria, gli erogatori di istruzione e le autorità pubbliche nel settore dei semiconduttori;
 - iii) una descrizione delle azioni volte ad attrarre talenti nel settore dei semiconduttori, compresi, se del caso, i talenti internazionali, così come a trattenerli e a migliorarne le competenze;
- e) il sostegno all'attrattiva a livello industriale e di investimenti e il loro sviluppo ulteriore nella regione interessata:
 - i) una descrizione delle misure volte ad attrarre e trattenere gli investimenti privati pertinenti a favore della catena del valore dei semiconduttori;
 - ii) una descrizione delle misure volte a integrare le piccole e medie imprese e le piccole imprese a media capitalizzazione nell'ecosistema regionale.

Articolo 28

Valutazione delle domande per il marchio di regione europea di eccellenza nel settore dei semiconduttori

1. La Commissione valuta le domande per il marchio di regione europea di eccellenza nel settore dei semiconduttori sulla base della coerenza e della credibilità del piano di investimenti per le regioni dei semiconduttori e del livello di impegno da parte delle autorità pertinenti.
2. La Commissione tratta le domande, adotta la decisione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e ne informa la regione, lo Stato membro interessato e il consiglio europeo dei semiconduttori entro tre mesi dal ricevimento di una domanda completa.
3. Se ritiene che le informazioni fornite nella domanda siano incomplete, la Commissione ne informa l'autorità regionale e lo Stato membro interessati senza indebito ritardo e dà loro la possibilità di presentare le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda.
4. La decisione della Commissione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, stabilisce la durata del marchio di regione europea di eccellenza nel settore dei semiconduttori, che si basa sulla valutazione del piano di investimenti per le regioni dei semiconduttori presentato.
5. L'autorità regionale e lo Stato membro interessati monitorano i progressi compiuti nell'attuazione del piano di investimenti per le regioni dei semiconduttori e ne informano la Commissione e il consiglio europeo dei semiconduttori almeno una volta l'anno.
6. Una sintesi del piano di investimenti per le regioni dei semiconduttori, che esclude le informazioni commercialmente sensibili ed è concepita per attrarre investimenti, è messa a disposizione del pubblico ricorrendo a entrambi i mezzi seguenti:
 - a) un sito web della Commissione;

⁷¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza" (COM(2020) 274 final).

- b) un sito web dello Stato membro, della regione e/o delle autorità pertinenti interessate.

Articolo 29

Rete delle regioni europee di eccellenza nel settore dei semiconduttori

1. È istituita una rete delle regioni europee di eccellenza nel settore dei semiconduttori ("rete").
2. Tale rete organizza i propri lavori in modo autonomo. Può stabilire i propri metodi di lavoro, tra cui l'organizzazione di riunioni, la designazione di un presidente a rotazione tra le regioni partecipanti e l'adozione di accordi informali per facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni.
3. La rete riunisce le regioni cui è stato assegnato il marchio di regione europea di eccellenza nel settore dei semiconduttori a norma dell'articolo 26.
4. Tra gli obiettivi della rete figura quanto segue:
 - a) agevolare la cooperazione e lo scambio di migliori pratiche tra le regioni europee di eccellenza nel settore dei semiconduttori;
 - b) promuovere la rete e le sue attività tra le regioni membro e non membro attraverso attività di sensibilizzazione, comunicazione e divulgazione al fine di aumentare la visibilità e la partecipazione;
 - c) promuovere sinergie e complementarità tra gli ecosistemi regionali dei semiconduttori in tutta l'Unione, anche in diversi segmenti della catena del valore dei semiconduttori;
 - d) migliorare la visibilità e l'attrattiva delle regioni europee di eccellenza nel settore dei semiconduttori ai fini degli investimenti privati e dei partenariati internazionali.
5. La Commissione può agevolare il funzionamento della rete e può organizzare riunioni, seminari o altre attività a sostegno dello scambio di informazioni e della cooperazione tra le regioni partecipanti.

SEZIONE 4

RESILIENZA DELLE CATENE DI APPROVVIGIONAMENTO

Articolo 30

Appalti pubblici

1. Per le procedure di appalto che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2024/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE e sono state avviate il [GU: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore] o successivamente a tale data e riguardano infrastrutture, apparecchiature o sistemi in settori a criticità elevata, che figurano nell'allegato I della direttiva (UE) 2022/2555, e in altri settori critici, che figurano nell'allegato II di tale direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono imporre agli operatori economici di presentare, unitamente alla documentazione di gara, una dichiarazione sulla sicurezza dell'approvvigionamento relativa all'approvvigionamento di semiconduttori

incorporati nelle infrastrutture, nelle apparecchiature o nei sistemi oggetto dell'appalto.

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 comprende gli elementi seguenti:
 - a) una panoramica delle imprese coinvolte nella fornitura di semiconduttori incorporati nel prodotto, compresa la percentuale di imprese interne;
 - b) il valore aggiunto dell'Unione, dimostrato dal contributo dell'offerta al rafforzamento della catena di approvvigionamento europea dei semiconduttori, quale l'inclusione in qualità di fornitori dei progetti strategici e delle iniziative prime nel loro genere;
 - c) la strategia in materia di resilienza e diversificazione della catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell'offerente, quale la sua strategia di doppio approvvigionamento, che comprenda, ove possibile e opportuno, l'inclusione di almeno un'impresa interna;
 - d) se del caso, eventuali raccomandazioni o obblighi di cui all'articolo 31;
 - e) se del caso, la valutazione dei rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento effettuata a norma dell'articolo 32.
3. Nei casi in cui gli operatori economici sono tenuti a presentare una dichiarazione sulla sicurezza dell'approvvigionamento, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono specificare, nei documenti di gara, i requisiti relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento per quanto riguarda l'approvvigionamento di semiconduttori incorporati in infrastrutture, apparecchiature o sistemi oggetto del contratto di appalto pubblico. A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono includere specifiche tecniche, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione o clausole sull'esecuzione dell'appalto.
4. I requisiti di cui al paragrafo 3:
 - a) sono legati all'oggetto dell'appalto;
 - b) non conferiscono all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore una libertà di scelta illimitata;
 - c) sono definiti espressamente nei documenti di gara o nel bando di gara;
 - d) sono accessori e non determinanti ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - e) sono concepiti in linea con gli impegni internazionali assunti dall'Unione.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori comunicano alla rispettiva autorità nazionale competente, ai sensi dell'articolo 48 del presente regolamento, l'elenco delle imprese interne individuate nelle dichiarazioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento rilasciate dagli operatori economici.
6. L'autorità nazionale competente a norma dell'articolo 48 del presente regolamento compila un elenco verificato di tutte le imprese interne individuate nelle procedure di appalto pubblico all'interno dello Stato membro. Tali elenchi possono essere scambiati in tutto o in parte tra gli Stati membri in base ai necessari obblighi di riservatezza, a norma dell'articolo 50.

Articolo 31

Ulteriori azioni in materia di appalti pubblici

1. Se, nel contesto del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 35, individua un rischio potenziale nella catena di approvvigionamento, la Commissione, previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, può formulare raccomandazioni destinate alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori in merito alla fornitura di semiconduttori da parte di imprese interne per le procedure di appalto di cui all'articolo 30, paragrafo 1.
2. Qualora stabilisca che i rischi nella catena di approvvigionamento individuati al paragrafo 1 persistono, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori e tenendo conto dei principi di necessità e proporzionalità, la Commissione può adottare una decisione di esecuzione che indichi nel dettaglio per quali infrastrutture, apparecchiature o sistemi specifici di cui all'articolo 30 le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori impongono agli operatori economici di presentare una dichiarazione sulla sicurezza dell'approvvigionamento.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono decidere di non applicare i requisiti previsti dalla decisione di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
 - a) i prodotti o i servizi richiesti possono essere forniti unicamente da uno specifico operatore economico e non esistono alternative o sostituti ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri della procedura di appalto;
 - b) non sono state presentate offerte o domande di partecipazione adeguate, neanche in risposta a una precedente e analoga procedura di appalto avviata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o dallo stesso ente aggiudicatore nei due anni precedenti l'avvio della nuova procedura di appalto prevista;
 - c) il fatto di tenere conto degli elementi dichiarati conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, lettera d), imporrebbe all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire beni, servizi o lavori che presentano costi sproporzionati o comporterebbe incompatibilità tecniche in termini di funzionamento e manutenzione;
 - d) ai fini della lettera c), le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono presumere che le differenze di costo stimate superiori al 25 % del valore dell'offerta, sulla base di dati oggettivi e trasparenti, siano sproporzionate.

Articolo 32 *Settori soggetti a rischio*

1. Previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori e sulla base delle prove dei rischi nella catena di approvvigionamento, la Commissione può individuare uno o più settori elencati nell'allegato V o nell'allegato VI, o loro sottosettori, come soggetti a rischio mediante una decisione di esecuzione.
2. La Commissione può emanare orientamenti metodologici sulle modalità di svolgimento delle valutazioni dei rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento e raccomandare possibili misure di attenuazione per i settori individuati come soggetti a rischio. Tali orientamenti riguardano gli elementi seguenti:
 - a) strategia di doppio approvvigionamento, che comprenda almeno un'impresa interna;

- b) mappatura della catena di approvvigionamento a monte e a valle;
 - c) analisi della vulnerabilità e sensibilità alle perturbazioni dell'approvvigionamento.
3. Le valutazioni dei rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere richieste dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori nelle procedure di appalto di cui all'articolo 30, paragrafo 1.
4. Se, previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, conclude che le misure di attenuazione raccomandate di cui al paragrafo 2, che sono necessarie per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori o di prodotti che integrano i semiconduttori, non sono adeguatamente prese in carico dal settore individuato come soggetto a rischio, la Commissione può adottare un atto di esecuzione sulle misure di attenuazione dei rischi specifiche che i settori o sottosettori sono tenuti ad adottare per determinati prodotti a semiconduttori, ossia misure di attenuazione relative:
- a) all'effettuazione di una valutazione del rischio;
 - b) all'approvvigionamento di semiconduttori;
 - c) al doppio approvvigionamento;
 - d) alla costituzione di scorte;
 - e) alla diversificazione dell'approvvigionamento di semiconduttori o dei relativi componenti.
5. In seguito all'adozione di un atto di esecuzione a norma del paragrafo 4, la Commissione, sulla base di prove del fatto che i rischi individuati nella catena di approvvigionamento sono stati affrontati e previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, può revocare la designazione di "soggetto a rischio".
6. La Commissione fonda le proprie valutazioni effettuate conformemente al presente articolo sulla base di elementi di prova, comprese informazioni pubblicamente disponibili, informazioni raccolte mediante richieste di informazioni a norma dell'articolo 38 o l'esistenza di ripetute perturbazioni della catena di approvvigionamento.

CAPO IV

Monitoraggio e risposta alle crisi

SEZIONE 1

MONITORAGGIO

Articolo 33

Mappatura strategica del settore dei semiconduttori dell'Unione

1. La Commissione effettua una mappatura strategica del settore dei semiconduttori dell'Unione in cooperazione con il consiglio europeo dei semiconduttori. La mappatura strategica fornisce un'analisi dei punti di forza e di debolezza dell'Unione nel settore globale dei semiconduttori e individua fattori quali:

- a) i prodotti chiave e le infrastrutture critiche nei mercati interni che dipendono dall'approvvigionamento di semiconduttori;
 - b) le principali industrie utilizzatrici nell'Unione e le loro esigenze e dipendenze attuali e attese, compresa un'analisi dei possibili rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento legati anche a investimenti insufficienti;
 - c) i segmenti chiave della catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell'Unione, tra cui progettazione, software per la progettazione, materiali, apparecchiature di fabbricazione, fabbricazione di semiconduttori e unità di fabbricazione finali esternalizzate;
 - d) le caratteristiche tecnologiche, le dipendenze da tecnologie e fornitori di paesi terzi e le strozzature del settore dei semiconduttori dell'Unione, compreso l'accesso ai fattori di produzione;
 - e) le esigenze attuali e previste in termini di competenze e l'accesso effettivo a una forza lavoro qualificata nel settore dei semiconduttori;
 - f) se del caso, il potenziale impatto delle misure di crisi di cui agli articoli 41, 42 e 43 sul settore dei semiconduttori.
- 2. La Commissione comunica periodicamente al consiglio europeo dei semiconduttori i risultati aggregati della mappatura strategica.
 - 3. Sulla base dei risultati della mappatura strategica effettuata a norma del paragrafo 1 e previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, la Commissione elabora un elenco di indicatori di allerta precoce. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, riesamina periodicamente l'elenco degli indicatori di allerta precoce.
 - 4. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, elabora un quadro e una metodologia per una mappatura strategica del settore dei semiconduttori. Ove necessario, la Commissione aggiorna il quadro e la metodologia.
 - 5. La mappatura strategica si basa, tra l'altro, su dati pubblicamente e commercialmente disponibili e su informazioni pertinenti non riservate fornite dalle imprese, sul risultato dello svolgimento di un'analisi analoga, nonché sulle valutazioni effettuate a norma dell'articolo 57, paragrafo 1. Qualora ciò non sia sufficiente per sviluppare la mappatura strategica a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può rivolgere richieste di informazioni su base volontaria agli attori della catena del valore dei semiconduttori nell'Unione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori. La Commissione utilizza mezzi standardizzati e sicuri per la raccolta e il trattamento delle informazioni di cui all'articolo 50, ai fini di tali richieste di informazioni.
 - 6. Le informazioni ottenute a norma del presente articolo sono trattate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 50.
 - 7. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, adotta orientamenti per la fornitura di informazioni a norma del paragrafo 5. La Commissione aggiorna tali orientamenti, se del caso.

Articolo 34

Piattaforma tra imprese relativa alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori

1. La Commissione garantisce l'istituzione della piattaforma tra imprese (*Business-to-Business* - B2B) relativa alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori ("piattaforma"), che funge da gemello digitale della catena di approvvigionamento dei semiconduttori con l'obiettivo di rafforzarne la trasparenza e la resilienza. Tale piattaforma provvede quanto meno a:
 - a) raccogliere informazioni di mercato e dati aggregati al fine di fungere da osservatorio del mercato dei semiconduttori;
 - b) raccogliere dati dalle imprese partecipanti in un formato interoperabile;
 - c) fornire alle imprese partecipanti approfondimenti in forma aggregata sui rischi e sulle vulnerabilità della catena di approvvigionamento dei semiconduttori lungo la catena del valore dei semiconduttori, senza che tali approfondimenti in forma aggregata siano attribuibili a singole imprese;
 - d) comprendere la partecipazione delle imprese che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori e degli utilizzatori di semiconduttori, in particolare nei settori di cui all'allegato VI;
 - e) essere in grado di effettuare prove di stress della catena di approvvigionamento dei semiconduttori;
 - f) emanare allerte precoci e orientamenti per misure proattive destinate alle imprese partecipanti al fine di ridurre i rischi nella loro catena di approvvigionamento dei semiconduttori;
 - g) sviluppare indicatori per valutare la resilienza della catena di approvvigionamento europea dei semiconduttori e presentarli sotto forma di un cruscotto;
 - h) offrire un ambiente di trattamento sicuro.
2. La partecipazione alla piattaforma è aperta esclusivamente a imprese interne.
3. Il rappresentante legale della piattaforma informa senza indebito ritardo la Commissione in merito a perturbazioni in essere o previste della catena di approvvigionamento dei semiconduttori.

Articolo 35

Monitoraggio e anticipazione

1. La Commissione, in consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, effettua un monitoraggio regolare della catena del valore dei semiconduttori al fine di individuare i fattori che possono perturbare, compromettere o influenzare negativamente l'approvvigionamento o il commercio di semiconduttori. Ai fini del presente regolamento, il monitoraggio consiste nelle attività seguenti:
 - a) monitoraggio degli indicatori di allerta precoce di cui all'articolo 33;
 - b) monitoraggio da parte degli Stati membri dell'integrità delle attività svolte dagli operatori chiave del mercato individuati conformemente all'articolo 36 e comunicazione da parte degli Stati membri di eventi importanti che possono ostacolare il regolare svolgimento di tali attività;

- c) individuazione delle migliori pratiche per l'attenuazione preventiva del rischio e il rafforzamento della trasparenza nel settore dei semiconduttori.

La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, definisce la frequenza del monitoraggio sulla base delle esigenze del settore dei semiconduttori.

La Commissione coordina le attività relative al monitoraggio del settore dei semiconduttori, sulla base delle informazioni raccolte a norma dell'articolo 33, dell'articolo 34, paragrafo 3, o di altre fonti, quali i partner internazionali.

2. La Commissione invita gli operatori chiave del mercato, un gruppo rappresentativo di utilizzatori di semiconduttori dei settori critici, le organizzazioni rappresentative della catena del valore dei semiconduttori e altri pertinenti portatori di interessi a fornire informazioni, su base volontaria, ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettera a).

La Commissione presta particolare attenzione alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione per ridurre al minimo gli oneri amministrativi derivanti dalla raccolta di informazioni.

3. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), gli Stati membri possono chiedere informazioni, su base volontaria, agli operatori chiave del mercato, se necessario e in misura proporzionata.
4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo le autorità nazionali competenti designate conformemente all'articolo 48 stabiliscono e mantengono un elenco di contatti di tutte le imprese pertinenti che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori stabilite nel loro territorio. Tale elenco è trasmesso alla Commissione. La Commissione mette a disposizione un formato standardizzato per l'elenco dei contatti al fine di garantire l'interoperabilità.
5. Tutte le informazioni acquisite a norma del presente articolo sono trattate in conformità dell'articolo 50.
6. Sulla base delle informazioni raccolte attraverso le attività di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione sulle risultanze aggregate al consiglio europeo dei semiconduttori sotto forma di aggiornamenti periodici. Il consiglio europeo dei semiconduttori si riunisce per valutare i risultati del monitoraggio. La Commissione invita le organizzazioni rappresentative del settore dei semiconduttori a partecipare a tali riunioni. Se del caso, la Commissione può invitare a tali riunioni gli operatori chiave del mercato, gli utilizzatori di semiconduttori dei settori critici, le autorità o le organizzazioni rappresentative dei paesi terzi partner e gli esperti del mondo accademico e della società civile.

Articolo 36 *Operatori chiave del mercato*

Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione conformemente all'articolo 35, individuano gli operatori chiave del mercato lungo le catene di approvvigionamento dei semiconduttori stabiliti nei propri territori, tenendo conto degli elementi seguenti:

- a) il numero di imprese dell'Unione che ricorrono al servizio o al bene fornito da un operatore del mercato;

- b) la quota di mercato detenuta a livello mondiale o dell'Unione da un operatore del mercato per tali servizi o beni;
- c) l'importanza di un operatore del mercato ai fini del mantenimento di un livello sufficiente di approvvigionamento di un servizio o di un bene nell'Unione, tenendo conto della disponibilità di mezzi alternativi per la fornitura di tale servizio o bene;
- d) l'impatto che una perturbazione dell'approvvigionamento del servizio o del bene fornito dall'operatore di mercato potrebbe avere sulla catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell'Unione e sui mercati dipendenti.

SEZIONE 2

SEGNALAZIONI E ATTIVAZIONE DELLA FASE DI CRISI

Articolo 37

Segnalazioni e azione preventiva

1. Qualora venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell'approvvigionamento di semiconduttori o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio pertinente, un'autorità nazionale competente designata conformemente all'articolo 48 ne dà segnalazione alla Commissione senza indebito ritardo.
2. La Commissione, qualora a seguito di una segnalazione ai sensi del paragrafo 1 o attraverso i partner internazionali, venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell'approvvigionamento di semiconduttori o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio, anche sulla base di indicatori di allerta precoce, intraprende senza indebito ritardo le azioni preventive seguenti:
 - a) convoca una riunione straordinaria del consiglio europeo dei semiconduttori al fine di coordinare le azioni seguenti:
 - i) discutere della gravità delle perturbazioni nell'approvvigionamento di semiconduttori;
 - ii) discutere se possa essere necessario e proporzionato l'avvio della procedura di cui all'articolo 39;
 - iii) discutere se sia opportuno, necessario e proporzionato che gli Stati membri acquistino congiuntamente semiconduttori, prodotti intermedi o materie prime come misura preventiva (appalto congiunto);
 - iv) avviare un dialogo con i portatori di interessi della catena del valore dei semiconduttori al fine di individuare, preparare ed eventualmente coordinare misure preventive;
 - v) fornire consulenza alla Commissione sull'opportunità di presentare una richiesta di informazioni alla piattaforma a norma dell'articolo 38;
 - b) per conto dell'Unione, avvia consultazioni o una cooperazione con paesi terzi pertinenti al fine di cercare soluzioni di cooperazione per far fronte a perturbazioni della catena di approvvigionamento, nel rispetto degli obblighi

internazionali che può comprendere, se del caso, un coordinamento nell'ambito dei consessi internazionali pertinenti;

- c) chiede alle autorità nazionali competenti designate conformemente all'articolo 48 di valutare lo stato di preparazione degli operatori chiave del mercato.
3. Qualsiasi appalto congiunto effettuato a seguito delle discussioni di cui al paragrafo 2, lettera a), punto iii), è eseguito dagli Stati membri in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 38 e 39 della direttiva 2014/24/UE e agli articoli 56 e 57 della direttiva 2014/25/UE.

Articolo 38

Raccolta preventiva di informazioni

1. Al fine di valutare il rischio di grave perturbazione nell'approvvigionamento di semiconduttori, la Commissione può rivolgere richieste di informazioni alla piattaforma o a singole imprese che operano lungo la catena del valore dei semiconduttori e forniscono servizi nell'Unione o offrono prodotti sul mercato dell'Unione, se non partecipano alla piattaforma, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori in occasione di una riunione straordinaria di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera a).
2. Prima di avviare una richiesta di informazioni, la Commissione può effettuare una consultazione su base volontaria di un numero rappresentativo di imprese pertinenti al fine di individuare il contenuto appropriato e proporzionato di tale richiesta.
3. Una richiesta di informazioni a una singola impresa contiene un'indicazione della base giuridica e della finalità della richiesta, è limitata a quanto necessario ed è proporzionata in termini di volume dei dati e frequenza di accesso ai dati richiesti. Stabilisce inoltre il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite e le eventuali sanzioni in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti a norma dell'articolo 51. I dati sono resi anonimi e aggregati, se del caso. Se un'impresa dell'Unione è oggetto di una richiesta di informazioni a norma del paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione ne informa lo Stato membro in cui è stabilita la singola impresa.
4. Una richiesta di informazioni al rappresentante legale della piattaforma contiene un'indicazione della sua base giuridica e delle sue finalità, è limitata a quanto necessario ed è proporzionata in termini di volume dei dati e frequenza di accesso ai dati richiesti, tenendo conto degli obiettivi legittimi della piattaforma stessa. Stabilisce inoltre il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite e comprende informazioni in merito a eventuali sanzioni a norma dell'articolo 51.
5. L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe, a nome dell'impresa o associazione di imprese interessate, ai proprietari delle imprese o ai loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche o di associazioni non dotate di personalità giuridica, a coloro che, per legge o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza.
6. La Commissione presenta al consiglio europeo dei semiconduttori informazioni aggregate tratte dalle risposte alle richieste di informazioni.
7. Il rappresentante legale della piattaforma non risponde ad alcuna richiesta di informazioni che non sia stata formulata dalla Commissione, a meno che non abbia l'obbligo giuridico di farlo in conformità del diritto dell'Unione o nazionale.

8. Tutte le informazioni acquisite a norma del presente articolo sono trattate in conformità dell'articolo 50.

Articolo 39

Attivazione della fase di crisi

1. Si ritiene che una crisi dei semiconduttori si verifichi quando sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
 - a) vi sono gravi perturbazioni nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori o gravi ostacoli al commercio di semiconduttori all'interno dell'Unione tali da causare carenze significative di semiconduttori, prodotti intermedi o materie prime o lavorate;
 - b) tali carenze significative impediscono la fornitura, la riparazione o la manutenzione di prodotti essenziali utilizzati da settori critici nella misura in cui avrebbero gravi effetti negativi sul funzionamento dei settori critici a causa del loro impatto sulla società, sull'economia e sulla sicurezza dell'Unione.
2. Qualora venga a conoscenza di una potenziale crisi dei semiconduttori a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, la Commissione valuta se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale valutazione tiene conto dei potenziali impatti positivi e negativi e delle conseguenze della fase di crisi sull'industria dei semiconduttori e sui settori critici dell'Unione. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili, la Commissione può proporre al Consiglio di attivare la fase di crisi, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può attivare la fase di crisi mediante un atto di esecuzione. La durata della fase di crisi è specificata nell'atto di esecuzione ed è al massimo pari a dodici mesi.

La Commissione riferisce periodicamente, e in ogni caso almeno ogni tre mesi, al consiglio europeo dei semiconduttori e al Parlamento europeo in merito allo stato della crisi.
4. Prima della scadenza del periodo di attivazione della fase di crisi, la Commissione valuta se sia opportuno prorogare la fase di crisi. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili che siano ancora soddisfatte le condizioni per attivare la fase di crisi, e previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, la Commissione può proporre al Consiglio di prorogare la fase di crisi.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prorogare la fase di crisi mediante un atto di esecuzione. La durata della proroga è limitata e specificata in tale atto di esecuzione.

La Commissione può proporre di prorogare una volta o con maggior frequenza la fase di crisi qualora ciò sia debitamente giustificato.
5. Durante la fase di crisi la Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, valuta l'opportunità di una cessazione anticipata della fase di crisi. Se la valutazione lo indica, la Commissione può proporre al Consiglio di cessare la fase di crisi.

Il Consiglio può cessare la fase di crisi mediante un atto di esecuzione.

6. Durante la fase di crisi, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, convoca riunioni straordinarie del consiglio europeo dei semiconduttori, ove necessario.

Gli Stati membri operano in stretta collaborazione con la Commissione, informano tempestivamente in merito alle misure nazionali adottate per quanto riguarda la catena di approvvigionamento dei semiconduttori in seno al consiglio europeo dei semiconduttori e coordinano tali misure.

7. Alla scadenza del periodo di attivazione della fase di crisi o in caso di cessazione anticipata a norma del paragrafo 5 del presente articolo, le misure adottate ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 cessano di applicarsi con effetto immediato.
8. La Commissione aggiorna la mappatura e il monitoraggio delle catene del valore dei semiconduttori a norma degli articoli 33 e 35 tenendo conto dell'esperienza acquisita con la crisi entro sei mesi dal termine della durata della fase di crisi.

SEZIONE 3

RISPOSTA ALLA CARENZA

Articolo 40

Pacchetto di strumenti di emergenza

1. Se la fase di crisi è attivata a norma dell'articolo 39 e, se necessario al fine di affrontare la crisi dei semiconduttori nell'Unione, la Commissione può adottare le misure previste agli articoli 41, 42 e 43 alle condizioni ivi stabilite.
2. Previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, la Commissione limita l'applicazione delle misure di cui agli articoli 42 e 43 ai settori critici il cui funzionamento è perturbato o rischia di essere perturbato a causa della crisi dei semiconduttori. Il ricorso alle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo è proporzionato e limitato a quanto necessario per far fronte a gravi perturbazioni che colpiscono settori critici dell'Unione e deve essere nell'interesse dell'Unione. Il ricorso a tali misure evita di imporre oneri amministrativi sproporzionati, in particolare alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione.
3. Se la fase di crisi è attivata a norma dell'articolo 39 e, se del caso, al fine di affrontare la crisi dei semiconduttori nell'Unione, il consiglio europeo dei semiconduttori può:
 - a) valutare e consigliare misure di emergenza appropriate ed efficaci;
 - b) valutare l'impatto previsto dell'eventuale imposizione di misure di protezione nel settore dei semiconduttori dell'Unione, valutando se la situazione del mercato si configura come una penuria significativa di un prodotto essenziale a norma del regolamento (UE) 2015/479 e fornire un parere alla Commissione.
4. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate a norma del paragrafo 1 e spiega i motivi della sua decisione.
5. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, può emanare orientamenti sull'attuazione e sull'uso delle misure di emergenza.

Articolo 41
Raccolta di informazioni nella fase di crisi

1. Ove la fase di crisi sia attivata a norma dell'articolo 39, la Commissione può chiedere a tutte le imprese che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori di fornire informazioni in merito alle loro competenze e capacità di produzione e alle perturbazioni primarie in corso. Le informazioni richieste sono limitate a quanto necessario per valutare la natura della crisi dei semiconduttori o per individuare e valutare potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello dell'Unione o nazionale. Le richieste di informazioni non comportano la fornitura di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi di sicurezza nazionale degli Stati membri.
2. Prima di avviare una richiesta di informazioni, la Commissione può effettuare una consultazione su base volontaria di un numero rappresentativo di imprese pertinenti al fine di individuare il contenuto appropriato e proporzionato di tale richiesta. Essa effettua la richiesta di informazioni in collaborazione con il consiglio europeo dei semiconduttori.
3. Per avviare la richiesta di informazioni la Commissione utilizza i mezzi sicuri e gestisce qualsiasi informazione acquisita ai sensi dell'articolo 50. A tal fine, le autorità nazionali competenti designate conformemente all'articolo 48 trasmettono alla Commissione l'elenco dei contatti stabilito a norma dell'articolo 35, paragrafo 4.

La Commissione trasmette senza ritardo una copia della richiesta di informazioni all'autorità nazionale competente designata conformemente all'articolo 48 dello Stato membro nel cui territorio è situato il sito di produzione dell'impresa destinataria. Se l'autorità nazionale competente lo richiede, la Commissione trasmette le informazioni acquisite dall'impresa pertinente conformemente al diritto dell'Unione.
4. La richiesta di informazioni indica la base giuridica, è limitata al minimo necessario ed è proporzionata in termini di granularità e volume dei dati e di frequenza di accesso ai dati richiesti, tiene conto delle finalità legittime dell'impresa e dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati, e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa precisa inoltre le sanzioni previste all'articolo 51.
5. L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe, a nome dell'impresa o associazione di imprese interessate, ai proprietari delle imprese o ai loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche o di associazioni non dotate di personalità giuridica, a coloro che, per legge o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza.
6. Qualora fornisca informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma del presente articolo, o non fornisca le informazioni entro il termine prescritto, un'impresa è soggetta alle ammende fissate conformemente all'articolo 51, tranne nel caso in cui abbia sufficienti motivi per non fornire le informazioni richieste.
7. Qualora un'impresa dell'Unione, o un'impresa da essa detenuta e controllata, riceva da un paese terzo una richiesta di informazioni relative alle sue attività nel campo dei semiconduttori, detta impresa condivide senza indugio con la Commissione le informazioni richieste dal paese terzo e ad esso fornite. La Commissione informa il consiglio europeo dei semiconduttori in merito all'esistenza di tale richiesta da parte di un paese terzo e alle informazioni condivise dall'impresa.

Articolo 42
Ordini classificati come prioritari

1. Ove la fase di crisi sia attivata a norma dell'articolo 39, la Commissione può imporre ai progetti strategici e alle iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori di accettare e dare priorità a un ordine di prodotti di rilevanza per la crisi ("ordine classificato come prioritario"). Tale obbligo prevale su qualsiasi obbligo di prestazione previsto dal diritto privato o pubblico.
2. Se del caso, l'obbligo di cui al paragrafo 1 può essere imposto ad altre imprese di semiconduttori che hanno accettato tale possibilità nell'ambito della concessione del sostegno pubblico.
3. Qualora un'impresa di semiconduttori stabilita nell'Unione sia soggetta a una misura di un paese terzo relativa agli ordini classificati come prioritari, ne informa la Commissione. Se tale obbligo ha un impatto significativo sul funzionamento di determinati settori critici, la Commissione può imporre a tale impresa, ove necessario e proporzionato, di accettare e dare priorità agli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi in linea con i paragrafi 5, 6 e 7.
4. Gli ordini classificati come prioritari sono limitati ai beneficiari che sono utilizzatori di semiconduttori appartenenti a settori critici o imprese che approvvigionano settori critici le cui attività sono perturbate o a rischio di perturbazione e che, dopo aver attuato adeguate misure di attenuazione dei rischi, non sono stati in grado di evitare e attenuare l'impatto della carenza. La Commissione può chiedere a un beneficiario di presentare prove adeguate al riguardo.
5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, del presente articolo sono emanati come misura di ultima istanza dalla Commissione mediante decisione. La Commissione adotta tale decisione conformemente a tutti gli obblighi giuridici applicabili dell'Unione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori e tenendo conto delle circostanze del caso, compresi i principi di necessità e proporzionalità. La decisione tiene conto, in particolare, delle finalità legittime dell'impresa interessata e dei costi, degli sforzi e degli adeguamenti tecnici necessari per qualsiasi modifica della sequenza produttiva. Nella sua decisione, la Commissione indica la base giuridica dell'ordine classificato come prioritario, fissa il termine entro il quale l'ordine deve essere eseguito e, se del caso, specifica il prodotto e la quantità, nonché, ove applicabile, le sanzioni di cui all'articolo 51 in caso di inosservanza di tale obbligo. L'ordine classificato come prioritario è effettuato a un prezzo equo e ragionevole.
6. Prima di emanare ordini classificati come prioritari a norma del paragrafo 1, la Commissione dà al destinatario individuato di un ordine classificato come prioritario la possibilità di essere ascoltato in merito alla fattibilità e ai dettagli dell'ordine. La Commissione non emana l'ordine classificato come prioritario quando:
 - a) l'impresa non è in grado di eseguire l'ordine classificato come prioritario a causa di un'insufficiente competenza o capacità di produzione, o per motivi tecnici, anche in caso di trattamento preferenziale dell'ordine;
 - b) se l'accettazione dell'ordine comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'impresa, incluso un rischio sostanziale per la continuità operativa.
7. Qualora sia tenuta ad accettare e a dare priorità a un ordine classificato come prioritario, un'impresa non è responsabile di eventuali violazioni degli obblighi

contrattuali necessarie per rispettare tale obbligo. La responsabilità contrattuale è esclusa solo nella misura in cui la violazione degli obblighi contrattuali sia stata necessaria per rispettare l'ordine di priorità imposto.

8. La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce le modalità pratiche e operative per il funzionamento degli ordini classificati come prioritari. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 6.

Articolo 43 *Acquisti comuni*

1. Se la fase di crisi è attivata a norma dell'articolo 39, la Commissione può, su richiesta di due o più Stati membri, agire in qualità di centrale di committenza per conto di tutti gli Stati membri disposti a partecipare (Stato membro partecipante) per i loro appalti pubblici di prodotti necessari in caso di crisi per i settori critici (acquisto comune). La partecipazione agli acquisti comuni non pregiudica altre procedure di appalto. La richiesta di acquisti comuni è motivata ed è utilizzata esclusivamente per far fronte alle perturbazioni della catena di approvvigionamento dei semiconduttori che hanno portato alla crisi.
2. La Commissione valuta l'utilità, la necessità e la proporzionalità della richiesta, tenendo conto dei pareri del consiglio europeo dei semiconduttori. Qualora non intenda darvi seguito, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati e il consiglio europeo dei semiconduttori, motivando il suo rifiuto.
3. La Commissione elabora una proposta di accordo che deve essere firmata dagli Stati membri partecipanti. Tale accordo organizza nel dettaglio gli acquisti comuni di cui al paragrafo 1, compresi i motivi del ricorso al meccanismo di acquisto comune e le responsabilità da assumere, e stabilisce il mandato in base a cui la Commissione può agire per conto degli Stati membri partecipanti.
4. Gli appalti a norma del presente regolamento sono eseguiti dalla Commissione conformemente alle norme per i propri appalti stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. La Commissione può avere la capacità e la responsabilità, per conto di tutti gli Stati membri partecipanti, di concludere con gli operatori economici, compresi i singoli fabbricanti di prodotti di rilevanza per la crisi, contratti per l'acquisto di tali prodotti o per il finanziamento della produzione o dello sviluppo di tali prodotti in cambio di un diritto prioritario sul risultato.
5. Se l'appalto di prodotti di rilevanza per la crisi comprende finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione, possono essere stabilite condizioni particolari in accordi specifici con gli operatori economici.
6. La Commissione svolge le procedure di appalto e conclude i contratti con gli operatori economici per conto degli Stati membri partecipanti. La Commissione invita gli Stati membri partecipanti a nominare dei rappresentanti affinché partecipino alla preparazione delle procedure di appalto. La diffusione, l'utilizzo o la rivendita dei prodotti acquistati restano di competenza degli Stati membri partecipanti, conformemente all'accordo di cui al paragrafo 3.
7. Il ricorso agli acquisti comuni a norma del presente articolo lascia impregiudicati gli altri strumenti previsti dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

CAPO V

Governance

SEZIONE 1

CONSIGLIO EUROPEO DEI SEMICONDUTTORI

Articolo 44

Compiti del consiglio europeo dei semiconduttori

1. Il consiglio europeo dei semiconduttori assiste la Commissione nelle questioni relative alla politica dell'Unione in materia di semiconduttori, in particolare:
 - a) fornendo consulenza sull'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 al comitato delle autorità pubbliche dell'impresa comune "Chip";
 - b) fornendo consulenza alla Commissione su settori tecnologici strategici all'interno della catena del valore dei semiconduttori;
 - c) fornendo consulenza alla Commissione nella valutazione delle domande relative ai progetti strategici e alle iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori;
 - d) avviando un dialogo strutturato con il comitato direttivo dell'alleanza industriale per i semiconduttori al fine di definire una strategia comune in materia di semiconduttori;
 - e) scambiando opinioni con la Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione dei piani di investimento delle regioni di eccellenza nel settore dei semiconduttori;
 - f) scambiando opinioni con la Commissione sulle modalità migliori per garantire, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, una protezione e un'applicazione efficaci dei diritti di PI, delle informazioni riservate e dei segreti commerciali, con il debito coinvolgimento dei portatori di interessi, in relazione al settore dei semiconduttori;
 - g) discutendo e preparando l'individuazione di settori e tecnologie specifici che possono avere un impatto sociale o ambientale elevato, o importanza per la sicurezza, e per i quali è quindi necessaria una certificazione di prodotti verdi, affidabili e sicuri;
 - h) affrontando le questioni relative alla mappatura strategica, al monitoraggio, alle segnalazioni e all'azione preventiva e alla risposta alle crisi;
 - i) fornendo consulenza sugli strumenti della fase di crisi previsti dagli articoli da 40 a 43;
 - j) fornendo consulenza e raccomandazioni in merito all'attuazione coerente del presente regolamento, agevolando la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni sulle questioni relative al presente regolamento;
 - k) fornendo consulenza alla Commissione su questioni concernenti la cooperazione internazionale relativa ai semiconduttori.

2. Il consiglio fornisce consulenza e informa la Commissione in merito alle priorità degli Stati membri nel settore dei semiconduttori, in particolare fornendo regolarmente aggiornamenti su quanto segue:
 - a) le loro politiche nazionali in materia di semiconduttori;
 - b) i pertinenti investimenti pubblici e privati nel territorio dello Stato membro che rappresentano;
 - c) gli impegni internazionali, compresi programmi di R&S, innovazione e scambio di competenze con paesi terzi.
3. Il consiglio europeo dei semiconduttori assicura il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni, se del caso, con le pertinenti strutture di risposta e preparazione alle crisi istituite a norma del diritto dell'Unione.

Articolo 45

Struttura del consiglio europeo dei semiconduttori

1. Il consiglio europeo dei semiconduttori è composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri. Un rappresentante della Commissione presiede il consiglio europeo dei semiconduttori.
2. Ciascuno Stato membro designa un rappresentante di alto livello in seno al consiglio europeo dei semiconduttori. Ove pertinente per quanto riguarda la funzione e le competenze, uno Stato membro può avere più di un rappresentante in relazione a diversi compiti del consiglio europeo dei semiconduttori. Ciascun membro del consiglio europeo dei semiconduttori ha un supplente. Solo gli Stati membri hanno diritto di voto. Ogni Stato membro dispone di un solo voto, indipendentemente dal numero dei rappresentanti che ha.
3. Il presidente può istituire sottogruppi permanenti o temporanei al fine di esaminare questioni specifiche.

Se del caso, il presidente invita le organizzazioni rappresentative della catena del valore dei semiconduttori, il comitato direttivo dell'alleanza industriale per i semiconduttori e dei suoi pertinenti gruppi di lavoro, i sindacati e gli utilizzatori di semiconduttori a livello dell'Unione a fornire un contributo a tali sottogruppi, in qualità di osservatori.

Articolo 46

Funzionamento del consiglio europeo dei semiconduttori

1. Il consiglio europeo dei semiconduttori tiene riunioni ordinarie almeno una volta all'anno. Esso può tenere riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o di uno Stato membro e secondo quanto disposto agli articoli 37 e 39.
2. Il consiglio europeo dei semiconduttori tiene riunioni distinte per i compiti di cui all'articolo 44, paragrafo 1.
3. Il presidente convoca le riunioni e prepara l'ordine del giorno in conformità ai compiti del consiglio europeo dei semiconduttori a norma del presente regolamento e del relativo regolamento interno.

La Commissione fornisce sostegno amministrativo e analitico alle attività del consiglio europeo dei semiconduttori a norma dell'articolo 44.

4. Se del caso, il presidente coinvolge le organizzazioni rappresentative del settore dei semiconduttori e invita esperti con competenze specifiche in materia, anche provenienti da organizzazioni di portatori di interessi, quale la rete delle regioni europee di eccellenza nel settore dei semiconduttori, e nomina osservatori che partecipino alle riunioni, anche su suggerimento dei membri. Il presidente può agevolare gli scambi tra il consiglio europeo dei semiconduttori e altri organi, organismi, agenzie e gruppi consultivi e di esperti dell'Unione, compresa l'alleanza industriale per i semiconduttori. Il presidente garantisce che il comitato direttivo dell'alleanza industriale per i semiconduttori sia invitato a presentare aggiornamenti e a discutere gli aspetti pertinenti dell'approccio strategico europeo in materia di semiconduttori almeno una volta all'anno.
5. Il presidente invita un rappresentante del Parlamento europeo a partecipare in qualità di osservatore permanente ai lavori del consiglio europeo dei semiconduttori, in particolare alle riunioni riguardanti il capo IV sul monitoraggio e la risposta alle crisi. Il presidente garantisce la partecipazione di altri organi e istituzioni pertinenti dell'Unione in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori per quanto riguarda le questioni relative al capo IV sul monitoraggio e la risposta alle crisi.

Gli osservatori e gli esperti non hanno diritto di voto e non partecipano alla formulazione di pareri, raccomandazioni o consulenze del consiglio europeo dei semiconduttori e dei suoi sottogruppi. Se del caso, il consiglio europeo dei semiconduttori può invitare tali osservatori ed esperti a contribuire con informazioni e approfondimenti.
6. Il consiglio europeo dei semiconduttori adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza della gestione e del trattamento delle informazioni riservate, in conformità dell'articolo 50.

Articolo 47

Cooperazione internazionale e partenariati strategici sui semiconduttori

1. Il consiglio europeo dei semiconduttori fornisce consulenza alla Commissione su questioni concernenti la cooperazione internazionale relativa ai semiconduttori. A tal fine il consiglio europeo dei semiconduttori discute periodicamente quanto segue:
 - a) la misura in cui la cooperazione internazionale dell'Unione in materia di semiconduttori, compresi i partenariati strategici sui semiconduttori, contribuisce a:
 - migliorare l'indispensabilità, la resilienza e la prosperità dell'Unione;
 - migliorare la cooperazione lungo la catena del valore dei semiconduttori tra l'Unione e i partner internazionali, anche nel settore della ricerca e dell'innovazione;
 - affrontare le carenze e lo squilibrio tra domanda e offerta di conoscenze e competenze attirando, mobilitando e trattenendo nuovi talenti nell'Unione;
 - b) la coerenza e le potenziali sinergie tra la cooperazione bilaterale degli Stati membri con i pertinenti partner internazionali e le azioni nel contesto della sua

cooperazione internazionale in materia di semiconduttori, compresi i partenariati strategici sui semiconduttori;

c) quali partner internazionali dovrebbero essere considerati prioritari ai fini della conclusione di partenariati strategici sui semiconduttori, tenendo conto dei criteri seguenti:

- il potenziale contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento, all'indispensabilità, alla resilienza e alla prosperità, tenendo conto delle potenziali capacità di un partner in relazione ai semiconduttori, della diversificazione e delle dipendenze;
- la capacità del quadro normativo di un partner di garantire il monitoraggio e la riduzione al minimo degli impatti ambientali, il ricorso a pratiche socialmente responsabili, il ricorso a pratiche commerciali trasparenti e la prevenzione di impatti negativi sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione e sullo Stato di diritto;
- l'esistenza di accordi di cooperazione tra un paese o territorio terzo e l'Unione e, per i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, la possibilità di realizzare progetti di investimento del Global Gateway⁷²;
- l'eventualità che il quadro normativo del partner, o il pertinente quadro applicabile, preveda l'applicazione di controlli sull'esportazione di tecnologie che potrebbero limitare l'accesso ai beni e alle tecnologie necessari per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di beni nell'UE o l'esportazione di beni e tecnologie progettati, sviluppati o prodotti nell'UE.

2. La Commissione consente e sostiene la cooperazione del consiglio europeo dei semiconduttori con altri consessi di coordinamento pertinenti, compresi quelli istituiti nell'ambito del quadro del Global Gateway⁷³.

3. Gli Stati membri assicurano la coerenza tra la loro cooperazione bilaterale con i partner internazionali e la cooperazione internazionale dell'Unione in materia di semiconduttori, compresi i partenariati strategici non vincolanti. Sostengono inoltre la Commissione nell'attuazione delle misure di cooperazione stabilite nell'ambito della cooperazione internazionale dell'Unione in materia di semiconduttori, compresi i partenariati strategici sui semiconduttori.

⁷² Commissione europea, direzione generale per i Partenariati internazionali, *The Global Gateway strategy*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2025, <https://data.europa.eu/doi/10.2841/5607451>.

⁷³ Commissione europea, direzione generale per i Partenariati internazionali, *The Global Gateway strategy*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2025, <https://data.europa.eu/doi/10.2841/5607451>.

SEZIONE 2

AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI

Articolo 48

Designazione delle autorità nazionali competenti e dei punti di contatto unici nazionali

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali competenti al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione del presente regolamento a livello nazionale.
2. Qualora designi più di un'autorità nazionale competente, lo Stato membro definisce chiaramente le rispettive responsabilità delle autorità interessate e ne garantisce la cooperazione efficace ed efficiente per svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento, anche per quanto riguarda la designazione e le attività del punto di contatto unico nazionale di cui al paragrafo 3.
3. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto unico nazionale incaricato di esercitare una funzione di collegamento al fine di garantire la cooperazione transfrontaliera con le autorità nazionali competenti degli altri Stati membri, con la Commissione e con il consiglio europeo dei semiconduttori. Se uno Stato membro designa soltanto un'autorità nazionale competente, quest'ultima è anche il punto di contatto unico nazionale.
4. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione la designazione dell'autorità nazionale competente o di più di un'autorità nazionale competente, e del punto di contatto unico nazionale, compresi i compiti e le responsabilità precisi di cui al presente regolamento, le loro informazioni di contatto e ogni eventuale successiva modifica. Il punto di contatto unico nazionale fornisce alla Commissione una casella di posta elettronica funzionale.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti, compreso il punto di contatto unico nazionale designato, esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo e affinché siano loro conferiti i poteri e fornite le risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti loro assegnati a norma del presente regolamento.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti, ove opportuno e in conformità del diritto dell'Unione e nazionale, consultino e cooperino con altre autorità nazionali pertinenti nonché con le pertinenti parti interessate.

La Commissione agevola lo scambio di esperienze tra autorità nazionali competenti.

SEZIONE 3

ALLEANZA INDUSTRIALI

Articolo 49

Alleanza industriale per i semiconduttori

1. È istituita un'alleanza industriale per i semiconduttori ("alleanza").
2. L'alleanza riunisce i portatori di interessi pertinenti per assistere la Commissione e gli Stati membri su questioni pertinenti per l'industria dei semiconduttori dell'Unione, tra cui:

- f) le tendenze attuali del mercato e dell'industria;
 - g) la capacità di progettazione e fabbricazione di semiconduttori dell'Unione;
 - h) le tecnologie emergenti dei semiconduttori e il relativo impatto;
 - i) l'individuazione dei punti di forza e di debolezza dell'industria dell'Unione e le raccomandazioni per affrontarli;
 - j) le strategie per accelerare l'industrializzazione dell'innovazione;
 - k) gli sviluppi geopolitici che interessano l'industria;
 - l) il rafforzamento della competitività globale dell'Unione;
 - m) il contributo al funzionamento degli acceleratori della domanda;
 - n) il contributo al funzionamento del forum della domanda.
3. I membri dell'alleanza sono rappresentanti della catena del valore dei semiconduttori dell'Unione, comprese le imprese, le start-up, le organizzazioni di ricerca e tecnologia e i settori utilizzatori, che soddisfano i criteri seguenti:
- a) hanno dimostrato di possedere esperienza, conoscenze e capacità in materia di semiconduttori;
 - b) contribuiscono o si impegnano a contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori dell'Unione;
 - c) hanno una presenza rilevante sul mercato europeo o si impegnano a costruire tale presenza all'interno dell'Unione.
4. La Commissione nomina i membri dell'alleanza conformemente ai criteri di cui al paragrafo 4.
5. Un rappresentante della Commissione presiede l'alleanza.
6. L'alleanza tiene un'assemblea generale almeno una volta l'anno. Può tenere riunioni straordinarie su richiesta del presidente dell'alleanza o di qualsiasi membro del comitato direttivo, previa approvazione del presidente.
7. Il presidente convoca le riunioni e prepara l'ordine del giorno, conformemente al regolamento interno e ai compiti dell'alleanza a norma del presente regolamento.
8. La Commissione istituisce un comitato direttivo in seno all'alleanza. Tale comitato direttivo avvia un dialogo strategico con il consiglio europeo dei semiconduttori almeno una volta l'anno, come specificato all'articolo 44.
9. Il presidente dell'alleanza o il comitato direttivo, previa approvazione del presidente, può istituire gruppi di lavoro permanenti o temporanei al fine di esaminare questioni specifiche.

Capo VI

Riservatezza e sanzioni

Articolo 50

Trattamento delle informazioni riservate

1. Le informazioni acquisite nel corso dell'attuazione del presente regolamento sono utilizzate solo ai fini del presente regolamento e sono protette dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.
2. Le informazioni non riservate raccolte a norma del presente regolamento sono trasmesse alle autorità statistiche nazionali e a Eurostat ai fini della compilazione delle statistiche conformemente al regolamento (UE) 2024/3018 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. Le informazioni acquisite a norma degli articoli 14, 33, 35, 38, 41 e 46 sono protette dal segreto professionale e godono della protezione garantita dalle norme applicabili alle istituzioni dell'Unione e dal pertinente diritto nazionale, compresa l'attivazione delle disposizioni applicabili alla violazione di tali norme.
4. La Commissione e le autorità nazionali competenti, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità garantiscono la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nel corso dello svolgimento dei propri compiti, in modo da proteggere in particolare i diritti di PI e le informazioni commerciali sensibili o i segreti commerciali. Tale obbligo si applica a tutti i rappresentanti degli Stati membri, agli osservatori, agli esperti e agli altri partecipanti alle riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori a norma dell'articolo 44 e ai membri del comitato dei semiconduttori a norma dell'articolo 56, paragrafo 1.
5. La Commissione predispone mezzi standardizzati e sicuri per la raccolta, il trattamento e la conservazione delle informazioni acquisite a norma del presente regolamento.
6. La Commissione e gli Stati membri possono scambiare, ove necessario, le informazioni acquisite a norma degli articoli 35, 38 e 39 unicamente in forma aggregata, impedendo la divulgazione di conclusioni sulla situazione specifica di una società in uno Stato membro, con le autorità competenti dei paesi terzi con i quali abbiano concluso accordi di riservatezza bilaterali o multilaterali per garantire un livello di riservatezza adeguato. Prima di procedere ad uno scambio di informazioni, la Commissione o gli Stati membri notificano al consiglio europeo dei semiconduttori le informazioni da condividere e i pertinenti accordi di riservatezza.

Nello scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi, la Commissione designa e utilizza un punto di contatto unico nell'Unione per agevolare il trasferimento di tali informazioni o dati in modo riservato conformemente alle pertinenti procedure della Commissione.
7. La Commissione può adottare atti di esecuzione, se necessario sulla base dell'esperienza acquisita nella raccolta di informazioni, al fine di specificare le modalità pratiche per il trattamento delle informazioni riservate nel contesto dello scambio di informazioni a norma del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 51
Sanzioni

1. Qualora lo ritenga necessario e proporzionato, la Commissione può, adottare una decisione volta a:
 - a) infliggere ammende quando un'impresa, intenzionalmente o per negligenza grave, fornisce informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma dell'articolo 38 o 41, o non fornisce le informazioni entro il termine prescritto;
 - b) infliggere ammende quando un'impresa, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie all'obbligo di informare la Commissione in merito all'obbligo di un paese terzo a norma dell'articolo 38, paragrafo 8, dell'articolo 41, paragrafo 7, e dell'articolo 42, paragrafo 3;
 - c) infliggere penalità di mora quando un'impresa, intenzionalmente o per negligenza grave, non rispetta l'obbligo di dare priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell'articolo 42.
2. Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione dà alle imprese la possibilità di essere ascoltate conformemente all'articolo 54. Essa tiene conto di eventuali giustificati motivi presentati da tale impresa al fine di determinare se le ammende o le penalità di mora siano ritenute necessarie e proporzionate.
3. Le ammende inflitte nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), non superano i 300 000 EUR.

Le ammende inflitte nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), non superano i 150 000 EUR.

Se l'impresa interessata è una PMI, le ammende inflitte non superano i 50 000 EUR.
4. Le penalità di mora inflitte nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), non superano l'1,5 % del fatturato giornaliero corrente per ogni giorno lavorativo di inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 43 calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione in cui l'ordine classificato come prioritario è stato emesso.

Se l'impresa interessata è una PMI, le penalità di mora inflitte non superano lo 0,5 % del fatturato giornaliero corrente.
5. Nel determinare l'importo dell'ammenda o della penalità di mora, la Commissione tiene conto della natura, della gravità e della durata della violazione, anche, in caso di inosservanza dell'obbligo di accettare e trattare come prioritario l'ordine classificato come prioritario stabilito all'articolo 43, e se l'impresa abbia parzialmente rispettato l'ordine classificato come prioritario, tenendo debitamente conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza.
6. Quando l'impresa ha adempiuto all'obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'importo definitivo di tale penalità a una cifra inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria.
7. La Corte di giustizia ha giurisdizione illimitata per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione ha inflitto un'ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.

Articolo 52
Termine di prescrizione per l'imposizione di sanzioni

1. I poteri conferiti alla Commissione in virtù dell'articolo 51 sono soggetti ai termini di prescrizione seguenti:
 - a) due anni in caso di violazione delle disposizioni relative alle richieste di informazioni a norma dell'articolo 38 o 41;
 - b) due anni in caso di violazione delle disposizioni relative all'obbligo di informazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 8, dell'articolo 41, paragrafo 7, e dell'articolo 42, paragrafo 3;
 - c) tre anni in caso di violazione delle disposizioni relative all'obbligo di dare priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell'articolo 42.
2. I termini di prescrizione di cui al paragrafo 1 decorrono dal giorno in cui è stata commessa la violazione. In caso di violazioni continuate o ripetute, i termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui è commessa l'ultima infrazione.
3. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri al fine di garantire il rispetto del presente regolamento interrompe il termine di prescrizione.
4. L'interruzione della prescrizione si applica a tutte le parti ritenute responsabili di aver partecipato alla violazione.
5. Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. Tuttavia il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione, senza che la Commissione abbia imposto un'ammenda o una penalità di mora. Tale termine è prorogato del periodo durante il quale la prescrizione è sospesa in quanto la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia.

Articolo 53
Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni

1. Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 51 è soggetto a un termine di prescrizione di tre anni.
2. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.
3. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle ammende e penalità di mora è interrotto:
 - a) dalla notifica di una decisione che modifica l'importo iniziale dell'ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una tale modifica;
 - b) da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora.
4. Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
5. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle ammende e delle penalità di mora è sospeso:

- a) durante il periodo concesso per il pagamento;
- b) per tutto il periodo nel quale l'esecuzione forzata è sospesa in forza di una decisione della Corte di giustizia.

Articolo 54

Diritto di essere ascoltati prima dell'imposizione di sanzioni

1. Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 51, la Commissione dà all'impresa interessata la possibilità di essere ascoltata in merito:
 - a) alle constatazioni preliminari della Commissione, comprese le questioni sulle quali la Commissione ha sollevato obiezioni;
 - b) alle misure che la Commissione intende adottare in considerazione delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a).
2. Le imprese interessate possono presentare le loro osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione di cui al paragrafo 1, lettera a), entro un termine fissato dalla Commissione nelle sue constatazioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni.
3. La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sulle obiezioni in merito alle quali le imprese interessate sono state poste in condizione di esprimersi.
4. I diritti di difesa dell'impresa interessata sono pienamente rispettati in qualsiasi procedimento. L'impresa interessata ha diritto di accesso al fascicolo della Commissione, nel rispetto della procedura di divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali. Sono esclusi dal diritto di accesso al fascicolo le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione e delle autorità degli Stati membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla Commissione la divulgazione e l'utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.

CAPO VII

Delega di potere e procedura di comitato

Articolo 55

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 12 e 17 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [OP: inserire la data di entrata in vigore].
3. La delega di potere di cui all'articolo 12 e 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione*

europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12 o dell'articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 56

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato ("comitato dei semiconduttori"). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

CAPO VIII

Disposizioni finali

Articolo 57

Valutazione e riesame

1. Entro [OP: inserire la data corrispondente a quattro anni dalla data di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione e sul riesame del presente regolamento. Tale relazione è resa pubblica.
2. Ai fini della valutazione e del riesame del presente regolamento, il consiglio europeo dei semiconduttori, gli Stati membri e le autorità nazionali competenti forniscono informazioni alla Commissione su sua richiesta.
3. Nello svolgere la valutazione e il riesame del presente regolamento, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del consiglio europeo dei semiconduttori, del Parlamento europeo, del Consiglio, nonché di altri organismi o fonti pertinenti.

Articolo 58
Abrogazione

1. Il regolamento (UE) 2023/1781 è abrogato. 2. I riferimenti al regolamento (UE) 2023/1781 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

Articolo 59
Disposizioni transitorie

1. Il regolamento (UE) 2023/1781 continua ad applicarsi agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE di cui rispettivamente agli articoli 13 e 14 di tale regolamento cui è stato concesso tale status conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, di tale regolamento, per il periodo di durata dello status o per il periodo di tempo applicabile a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, seconda frase, di tale regolamento.

Articolo 60
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.	CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA	3
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa	3
1.2.	Settore/settori interessati	3
1.3.	Obiettivi	3
1.3.1.	Obiettivi generali.....	3
1.3.2.	Obiettivi specifici	3
1.3.3.	Risultati e incidenza previsti	3
1.3.4.	Indicatori di prestazione	3
1.4.	La proposta/iniziativa riguarda:	4
1.5.	Motivazione della proposta/iniziativa	4
1.5.1.	Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa.....	4
1.5.2.	Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.	4
1.5.3.	Insegnamenti tratti da esperienze analoghe.....	4
1.5.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti	5
1.5.5.	Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione	5
1.6.	Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria	6
1.7.	Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti.....	6
2.	MISURE DI GESTIONE	8
2.1.	Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni.....	8
2.2.	Sistema o sistemi di gestione e di controllo	8
2.2.1.	Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti.....	8
2.2.2.	Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli	8
2.2.3.	Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura).....	8
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità.....	9
3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	10

3.1.	Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate.....	10
3.2.	Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti.....	12
3.2.1.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi.....	12
3.2.1.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	12
3.2.1.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	17
3.2.2.	Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi.....	22
3.2.3.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi.....	24
3.2.3.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	24
3.2.3.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	24
3.2.3.3.	Totale degli stanziamenti.....	24
3.2.4.	Fabbisogno previsto di risorse umane.....	25
3.2.4.1.	Finanziamento a titolo del bilancio votato.....	25
3.2.4.2.	Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne.....	26
3.2.4.3.	Fabbisogno totale di risorse umane.....	26
3.2.5.	Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali.....	28
3.2.6.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale.....	28
3.2.7.	Partecipazione di terzi al finanziamento.....	28
3.3.	Incidenza prevista sulle entrate.....	29
4.	DIMENSIONI DIGITALI.....	29
4.1.	Prescrizioni di rilevanza digitale.....	30
4.2.	Dati.....	30
4.3.	Soluzioni digitali.....	31
4.4.	Valutazione dell'interoperabilità.....	31
4.5.	Misure a sostegno dell'attuazione digitale.....	32

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione e che abroga il regolamento (UE) 2023/1781 (regolamento sui chip 2.0)

1.2. Settore/settori interessati

Un nuovo piano per la prosperità sostenibile e la competitività dell'Europa

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

Il regolamento sui chip 2.0 ha due obiettivi generali, come specificato nella relazione:

1. aumentare la competitività della catena del valore europea dei semiconduttori al fine di migliorarne la sovranità tecnologica e la resilienza accelerando la diffusione industriale della ricerca e dell'innovazione, garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento e riducendo le dipendenze strategiche nell'ambito delle tecnologie dei semiconduttori all'avanguardia e mature;
2. migliorare la preparazione alle crisi per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE aumentando la resilienza della catena di approvvigionamento europea dei semiconduttori e proteggendo la sicurezza economica dell'UE.

1.3.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico 1

Rafforzare la capacità, la sicurezza dell'approvvigionamento e la competitività dell'industria dei semiconduttori dell'UE lungo l'intera catena del valore, compresi i chip per l'IA all'avanguardia.

Obiettivo specifico 2

Sviluppare un mercato forte degli utilizzatori in tutti i principali settori industriali.

Obiettivo specifico 3

Aumentare le capacità di intelligence ai fini della preparazione e della risposta alle crisi.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'industria dei semiconduttori dell'Unione dovrebbe beneficiare di un sostegno per lo sviluppo di capacità tecnologiche su larga scala in tecnologie dei semiconduttori all'avanguardia e di prossima generazione che rafforzeranno le capacità di progettazione avanzata, integrazione dei sistemi e produzione di chip a livello dell'UE. L'industria dovrebbe beneficiare altresì di progetti strategici in materia di

progettazione e fabbricazione. Gli impianti di produzione di semiconduttori beneficeranno di procedure di rilascio delle autorizzazioni più efficaci.

Gli utilizzatori di semiconduttori dell'Unione in tutti i settori dovrebbero beneficiare di una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori senza perturbazioni e degli sforzi volti a promuovere relazioni più strette con l'industria dei semiconduttori. I settori critici dovrebbero inoltre beneficiare di una maggiore sicurezza di approvvigionamento dei semiconduttori.

Gli utilizzatori finali di prodotti contenenti semiconduttori dovrebbero beneficiare di una maggiore sicurezza di approvvigionamento con prezzi di mercato più vantaggiosi.

La competitività dell'ecosistema europeo dei semiconduttori migliorerà.

1.3.4. *Indicatori di prestazione*

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Gli indicatori di prestazione sono pertinenti principalmente per l'iniziativa Chip per l'Europa 2.0. L'allegato III fornisce una prima versione degli indicatori misurabili per monitorare l'attuazione dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 e per la rendicontazione dei progressi compiuti verso il conseguimento dei suoi obiettivi generali:

1. flussi in entrata totali di investimenti esteri diretti nel settore dei semiconduttori nell'UE;
2. forza lavoro qualificata nel settore dei semiconduttori e della fotonica, compresa la forza lavoro formata/riqualificata attraverso le iniziative dei centri nazionali di competenza per i chip;
3. sostegno pubblico a start-up e scale-up;
4. finanziamenti alle scale-up attraverso private equity e capitale di rischio.

1.4. **La proposta/iniziativa riguarda:**

- ☒ una nuova azione;
- ☐ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁷⁴;
- ☒ la proroga di un'azione esistente;
- ☐ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

⁷⁴

A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa*

È opportuno che il regolamento sia pienamente applicabile subito dopo la sua adozione, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il regolamento si fonda sulle disposizioni attualmente in vigore a norma del regolamento (UE) 2023/1781 (regolamento sui chip).

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Gli obiettivi di rafforzare la capacità di progettazione e fabbricazione di semiconduttori dell'UE e di migliorare la preparazione alle crisi possono essere conseguiti più efficacemente a livello di Unione, in quanto la portata e la natura sistemica delle sfide superano la capacità dei singoli Stati membri di agire da soli. Il coordinamento degli investimenti in impianti di fabbricazione su larga scala, infrastrutture di ricerca e sviluppo condivise e sistemi transfrontalieri di allerta precoce e di monitoraggio comporta notevoli economie di scala, il che significa che l'azione a livello di UE può mettere in comune le risorse, ridurre le duplicazioni e produrre risultati in modo più efficiente rispetto alla frammentazione degli sforzi nazionali. Misure quali il potenziamento delle capacità di produzione, l'accelerazione del rilascio di autorizzazioni, gli ordini classificati come prioritari e gli acquisti comuni mirano a garantire una risposta coerente alle crisi future.

Un quadro comune apporta inoltre benefici evidenti, in quanto sostituisce gli incentivi nazionali, i protocolli di risposta alle crisi e la rendicontazione divergenti con approcci comuni che garantiscono la coerenza, riducono gli oneri amministrativi ed evitano corse alle sovvenzioni o requisiti normativi incoerenti. Il funzionamento del mercato interno viene migliorato in quanto un'azione coordinata dell'UE riduce al minimo le distorsioni, garantisce una concorrenza leale per attrarre progetti nel settore dei semiconduttori, facilita la circolazione agevole dei fattori di produzione critici e dei chip e rafforza la resilienza delle catene di approvvigionamento transfrontaliere che dipendono da un'integrazione senza soluzione di continuità in tutti gli Stati membri.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Dalla valutazione del regolamento sui chip attuale emergono diversi insegnamenti⁷⁵. Innanzitutto, per trasformare l'innovazione in capacità industriale sono necessari meccanismi strategici che colleghino esplicitamente le infrastrutture delle linee pilota e gli investimenti nella fabbricazione. Sebbene il regolamento sui chip abbia creato con successo strutture di ricerca e convalida di livello mondiale, l'esperienza dimostra che la produzione su scala di mercato non deriva automaticamente dalla

⁷⁵

Documento di lavoro dei servizi della Commissione.

sola capacità tecnologica. Le iniziative future trarrebbero vantaggio dall'integrazione più sistematica di meccanismi di transizione che facilitino il passaggio dalle linee pilota alla diffusione industriale.

In secondo luogo, l'orientamento alla domanda dovrebbe essere integrato negli strumenti politici nel settore industriale. Dalla valutazione emerge che gli investimenti sul lato dell'offerta da soli non generano necessariamente scala o competitività in assenza di un'adozione affidabile da parte del mercato. Gli strumenti a sostegno della diffusione dovrebbero pertanto essere accompagnati da misure che aumentino la domanda, quali il coordinamento degli appalti o gli incentivi al consumo.

In terzo luogo, l'accesso ai finanziamenti deve rimanere al centro della politica industriale. Dalla valutazione emerge che il quadro primo nel suo genere ha migliorato la certezza del diritto per i grandi investimenti, ma i portatori di interessi devono ancora far fronte a ritardi derivanti dalle norme in materia di aiuti di Stato, a notifiche che prevedono tempi lunghi e all'incertezza a livello di progetto. Analogamente il capitale di rischio in fase avanzata e i vincoli agli investimenti istituzionali limitano il finanziamento delle scale-up. Tali fattori indeboliscono la competitività dell'Europa e rallentano la crescita delle imprese competitive a livello mondiale.

Infine la preparazione alle crisi dipende da un'intelligence a livello di sistema di qualità elevata. Dalla valutazione emerge che un monitoraggio efficace richiede una visibilità aggiornata lungo l'intera catena del valore, che comprenda non solo la fabbricazione, ma anche i materiali, il packaging, gli strumenti di progettazione e gli utilizzatori a valle. I quadri futuri potrebbero dare priorità al miglioramento della raccolta dei dati, alle infrastrutture di dati condivise e alla comunicazione integrata al fine di consentire il rilevamento tempestivo dei rischi e risposte coordinate.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

Al fine di massimizzare i suoi effetti positivi, l'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 (pilastro I) si fonderà su una solida base di conoscenze e rafforzerà le sinergie con le azioni attualmente sostenute dall'Unione e dagli Stati membri attraverso programmi e azioni riguardanti la ricerca e l'innovazione nel campo dei semiconduttori e lo sviluppo di una parte della catena di approvvigionamento. Tali azioni comprendono, in particolare, il programma quadro Orizzonte Europa e il programma Europa digitale che hanno l'obiettivo di consolidare il ruolo dell'Europa come attore mondiale nel campo della tecnologia dei semiconduttori e nelle sue applicazioni e accrescere la sua quota di fabbricazione a livello mondiale entro il 2030. A integrazione di tali attività, l'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 collaborerà più strettamente con l'alleanza industriale per i semiconduttori.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Fatto salvo l'esito dei negoziati relativi al prossimo QFP, gli stanziamenti previsti a partire dal 2028 sono rigorosamente indicativi.

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

☒ Durata limitata

- ☒ In vigore dalla data di adozione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (regolamento sui chip 2).
- ☒ Incidenza finanziaria dal 2028 al 2034 per gli stanziamenti di impegno e dal 2028 al 2038 per gli stanziamenti di pagamento.

☐ Durata illimitata

- ☐ Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- ☐ e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti

☒ Gestione diretta a opera della Commissione:

- ☒ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- ☐ a opera delle agenzie esecutive.

☐ Gestione concorrente con gli Stati membri.

☒ Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;
- ☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- ☐ alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
- ☒ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- ☐ a organismi di diritto pubblico;
- ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
- ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

Ad eccezione: a) delle attività e dotazioni collegate al fondo per i chip; e b) delle attività e dotazioni assegnate nell'ambito del Consiglio europeo per l'innovazione, l'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 continuerà a essere attuata in regime di gestione indiretta affidando l'esecuzione dei compiti all'impresa comune "Chip" e, se del caso, all'impresa comune o a qualsiasi altro soggetto analogo o altra iniziativa analoga che succeda a detta impresa istituita o istituito dal diritto dell'Unione nell'ambito di un quadro finanziario pluriennale successivo. Gli Stati membri e gli altri Stati partecipanti co-finanziano le azioni indirette.

Altre parti, come le iniziative nell'ambito del pilastro 2 e 3 sono attuate in regime di gestione diretta. Esse riguardano compiti affidati alla Commissione per vigilare sull'impresa comune "Chip", esaminare le domande riguardanti gli impianti per le tecnologie dei semiconduttori e adottare una decisione in merito, sostenere il consiglio europeo dei semiconduttori nonché la piattaforma tra imprese (B2B) relativa alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori e, insieme agli Stati membri, monitorare le catene di approvvigionamento dei semiconduttori e decidere in merito a eventuali azioni.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

La presente scheda comprende le spese per il personale della Commissione. Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese. La Commissione valuterà gli esiti, i risultati e gli effetti della presente proposta ogni quattro anni dopo la data di applicazione.

Inoltre, in quanto organismo dell'Unione, l'impresa comune "Chip" opera nel rispetto di rigorose norme di monitoraggio. Il monitoraggio avviene tramite:

- la sua propria capacità di audit interno e il servizio di audit della Commissione;
- la supervisione del consiglio di direzione. Il direttore esecutivo monitorerà internamente le operazioni dell'impresa comune;
- l'istituzione di una serie di indicatori quantitativi e qualitativi per monitorare l'attuazione dell'impresa comune e misurarne l'impatto;
- valutazioni intermedie e finali del programma da parte di esperti esterni, sotto la supervisione della Commissione;
- il programma di lavoro dell'impresa comune e la sua relazione annuale di attività.

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

Il regolamento introduce un quadro strategico riveduto volto ad attirare investimenti e a rafforzare la fabbricazione di semiconduttori avanzati nell'Unione, nonché a stimolare la domanda e prevede norme rivedute per consentire un approccio coordinato al monitoraggio e alla preparazione alle carenze di semiconduttori. Gli strumenti delle grandi sfide, dei progetti strategici, del forum della domanda, degli acceleratori della domanda e della piattaforma tra imprese relativa alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori sono elementi nuovi, così come il riconoscimento delle regioni europee di eccellenza nel settore dei semiconduttori.

Tali norme prescrivono un meccanismo di coerenza per l'applicazione transfrontaliera degli obblighi previsti dal presente regolamento e il coordinamento delle attività delle autorità nazionali e della Commissione attraverso il consiglio europeo dei semiconduttori.

Per far fronte ai compiti che la Commissione deve svolgere, è necessario dotare i suoi servizi di risorse adeguate.

Per le altre parti, la gestione indiretta è giustificata in quanto l'impresa comune "Chip" è un partenariato pubblico-privato in cui una parte del cofinanziamento è conferita tramite contributi degli Stati partecipanti e contributi in natura da parte di membri privati.

Ogni anno la decisione sul contributo dell'UE all'impresa comune "Chip" sarà adottata in virtù del bilancio dell'UE adottato per quell'anno.

Un accordo quadro relativo al partenariato finanziario firmato tra la Commissione europea e l'impresa comune "Chip" specificherà che, per i compiti che devono essere svolti ogni anno, la Commissione verserà un contributo all'atto della conclusione di un accordo di contributo con l'impresa comune "Chip" e della presentazione, da parte dell'impresa comune, delle corrispondenti richieste di pagamento ai membri diversi dall'Unione.

La Commissione garantirà che le norme applicabili all'impresa comune "Chip" siano pienamente conformi alle prescrizioni del regolamento finanziario. A norma dell'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, l'impresa comune rispetterà il principio della sana gestione finanziaria. L'impresa comune "Chip" si conformerà anche alle disposizioni del regolamento finanziario tipo applicabile all'impresa comune. Qualsiasi deroga al regolamento finanziario tipo, necessaria ai fini delle esigenze specifiche dell'impresa comune, è soggetta all'accordo preventivo della Commissione.

Le disposizioni in materia di monitoraggio, anche attraverso la rappresentanza dell'Unione nel consiglio di direzione e nel comitato delle autorità pubbliche dell'impresa comune "Chip", e le disposizioni in materia di comunicazione garantiranno che i servizi della Commissione possano ottemperare agli obblighi di rendicontazione sia nei confronti del collegio che dell'autorità di bilancio.

Il quadro di controllo interno per l'impresa comune "Chip" si basa su:

- l'attuazione di norme di controllo interno che offrano garanzie almeno equivalenti a quelle della Commissione;
- procedure per la selezione dei migliori progetti tramite valutazioni indipendenti e per la traduzione dei progetti stessi in strumenti giuridici;
- gestione del progetto e del contratto per l'intera durata di ogni progetto;
- i controlli ex ante sul 100 % delle dichiarazioni, compreso il ricevimento dei certificati di audit e la certificazione ex ante delle metodologie di costo;
- gli audit ex post su un campione di dichiarazioni nell'ambito degli audit ex post di Orizzonte Europa;
- valutazione scientifica dei risultati del progetto.

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

La presente proposta è accompagnata da una relazione sulla valutazione d'impatto, che fornisce le analisi alla base dell'approccio strategico scelto. L'elaborazione dell'iniziativa si è basata anche su una consultazione pubblica e su consultazioni mirate con i portatori di interessi del settore, gli Stati membri e le associazioni di categoria, che hanno garantito la raccolta di dati, informazioni e riscontri pertinenti. Tuttavia durante l'attuazione potrebbero ancora manifestarsi conseguenze ed effetti non intenzionali o imprevisti, che saranno individuati attraverso le procedure di monitoraggio previste dal regolamento, consentendo alla Commissione di affrontarli in modo adeguato e tempestivo.

Sono inoltre state adottate varie misure per ridurre il rischio intrinseco di conflitti di interessi nell'ambito dell'impresa comune "Chip", in particolare:

- per il processo decisionale usuale, parità di voti (un terzo) per la Commissione, per gli Stati partecipanti (collettivamente) e per i membri privati (collettivamente) in seno al consiglio di direzione; parità di voti (metà) per la Commissione e gli Stati partecipanti (collettivamente) in seno al comitato delle autorità pubbliche;
- decisioni ad alto livello riguardanti le attività/dotazioni destinate alle attività dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 (sviluppo delle capacità nei programmi di lavoro previsti) adottate soltanto dal comitato delle autorità pubbliche con gli Stati membri;
- parte del programma di lavoro riguardante le attività inerenti lo sviluppo delle capacità adottata soltanto dal comitato delle autorità pubbliche con gli Stati membri;
- selezione del direttore esecutivo da parte del consiglio di direzione sulla base di una proposta della Commissione;
- indipendenza del personale;
- valutazioni di esperti indipendenti sulla base di criteri di selezione pubblicati, nonché meccanismi di ricorso e dichiarazioni complete di tutti gli interessi in gioco;
- obbligo per il consiglio di direzione di adottare regole per prevenire, evitare e gestire i conflitti di interesse nell'impresa comune, conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune e allo statuto del personale per quanto riguarda il personale.

La prosecuzione di valori etici e organizzativi esistenti costituirà uno dei principali compiti dell'impresa comune e sarà monitorato dalla Commissione.

Il direttore esecutivo dell'impresa comune "Chip", in qualità di ordinatore, deve istituire un sistema di controllo interno e gestione efficace in termini di costi. L'ufficio dell'impresa comune è tenuto a riferire alla Commissione in merito al quadro di controllo interno adottato.

La Commissione monitorerà il rischio di inosservanza attraverso il sistema di comunicazione che metterà a punto, come pure seguendo i risultati degli audit ex post dei beneficiari dei fondi dell'UE provenienti dall'impresa comune "Chip", nell'ambito degli audit ex post relativi all'intero programma Orizzonte Europa ed Europa digitale.

È evidente la necessità di gestire il bilancio in modo efficiente ed efficace e di prevenire le frodi e gli sprechi. Tuttavia il sistema di controllo deve trovare un giusto equilibrio tra mantenere il tasso di errore a un livello accettabile, sostenere l'onere dei controlli necessari ed evitare che i programmi dell'Unione perdano attrattività.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

Poiché le regole di partecipazione di Orizzonte Europa e del programma Europa digitale applicabili all'impresa comune "Chip" sono simili a quelle che la Commissione utilizzerà nei suoi programmi di lavoro e stante una popolazione di beneficiari che presenta un profilo di rischio simile a quello dei programmi in regime di gestione diretta, si prevede che il livello di errore sia simile a quello stabilito dalla

Commissione per Orizzonte Europa e per il programma Europa digitale, cioè un livello tale da offrire ragionevoli garanzie che il rischio di errore nel corso del periodo pluriennale di spesa si assesti, su base annua, tra il 2 % e il 5 %, allo scopo ultimo di arrivare a un livello di errore residuo il più possibile vicino al 2 % al termine dei programmi pluriennali, dopo aver tenuto conto dell'impatto finanziario di tutti gli audit e delle misure correttive e di recupero.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

La Commissione si accerterà che l'impresa comune "Chip" applichi le procedure per la lotta contro le frodi in tutte le fasi del processo di gestione.

La Commissione garantirà la predisposizione di misure adeguate volte a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, l'interesse finanziario dell'Unione sia tutelato mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

La Corte dei conti ha il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e verifiche in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del programma.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi. Occorre che le imprese comuni aderiscano anche all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

La Procura europea può effettuare indagini conformemente alle disposizioni e procedure di cui al regolamento (UE) 2017/193923 del Consiglio, al fine di indagare su reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ⁷⁶	di paesi EFTA ⁷⁷	di paesi candidati e potenziali candidati ⁷⁸	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

⁷⁶ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁷⁷ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁷⁸ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mln EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	2
---	--------	---

DG CNECT			Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	Post 2034	TOTALE QFP 2028-2034
Stanziamenti operativi											
Linea di bilancio [ECF]	Impegni	(1a)	30,000		20,000		10,000		10,000		70,000
	Pagamenti	(2a)	18,000	6,000	15,000	7,000	8,000	4,000	7,000	5,000	70,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁷⁹											
Linea di bilancio		(3)									0
TOTALE stanziamenti per la DG CNECT	Impegni	=1a+1b+ 3	30,000		20,000		10,000		10,000		70,000
	Pagamenti	=2a+2b+ 3	18,000	6,000	15,000	7,000	8,000	4,000	7,000	5,000	70,000
			Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	Post 2034	T C T A L

⁷⁹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

											E Q F P 2 0 2 8 - 2 0 3 4
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	30,000		20,000		10,000		10,000		7 0 , 0 0 0
	Pagamenti	(5)	18,000	6,000	15,000	7,000	8,000	4,000	7,000	5,000	7 0 , 0 0 0
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)									0
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 2	Impegni	=4+6	30,000		20,000		10,000		10,000		7 0 , 0 0 0

del quadro finanziario pluriennale		Pagamenti	=5+6	18,000	6,000	15,000	7,000	8,000	4,000	7,000	5,000	70,000
			Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Post	TOTALE QFP 2028-2034	
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2034		
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	30,000	0,000	20,000	0,000	10,000	0,000	10,000		70,000	
	Pagamenti	(5)	18,000	6,000	15,000	7,000	8,000	4,000	7,000	5,000	70,000	
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)										
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	30,000	0,000	20,000	0.000	10,000	0,000	10,000		70,000	
	Pagamenti	=5+6	18.000	6,000	15,000	7,000	8,000	4,000	7,000	5,000	70,000	
				Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Post	TOTAL	
				2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		

											E Q F P 2 0 2 8 - 2 0 3 4
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	30,000	0,000	20,000	0,000	10,000	0,000	10,000	0,000	7 0 , 0 0 0
	Pagamenti	(5)	18,000	6,000	15,000	7,000	8,000	4,000	7,000	5,000	7 0 , 0 0 0
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0 , 0 0 0
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 3	Impegni	=4+6	30,000	0,000	20,000	0. 000	10,000	0,000	10,000		7 0 , 0 0 0

del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Pagamenti										0
		=5+6	18,000	6,000	15,000	7,000	8,000	4,000	7,000	5,000	70000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		4	"Spese amministrative" ⁸⁰						
DG: CNECT		Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028- 2034
• Risorse umane		1,972	1,972	1,972	1,972	1,972	1,972	1,972	13,804
• Altre spese amministrative									
TOTALE DG CNECT		1,972	1,972	1,972	1,972	1,972	1,972	1,972	13,804

DG: COMP		Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028- 2034
• Risorse umane		0,881	0,881	0,881	0,881	0,881	0,881	0,881	6,167
• Altre spese amministrative									
TOTALE DG COMP	Stanziamenti	0,881	0,881	0,881	0,881	0,881	0,881	0,881	6,167

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	2,853	2,853	2,853	2,853	2,853	2,853	2,853	19,971
--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Mln EUR (al terzo decimale)

⁸⁰

Gli stanziamenti necessari dovrebbero essere determinati utilizzando i dati relativi ai costi medi annuali riportati nella pagina web specifica di BUDGpedia.

		Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	Post 2034	TOTALE QFP 2028- 2034
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4	Impegni	32,853	2,853	22,853	2,853	12,853	2,853	12,853	0,000	89,971
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	20,853	8,853	17,853	9,853	10,853	6,853	9,853	5,000	89,971

L'incidenza prevista sulle spese e sul personale per gli anni dal 2028 in poi è aggiunta solo a fini illustrativi e non pregiudica il prossimo quadro finanziario pluriennale. La fonte di finanziamento e la portata dell'impegno finanziario dell'Unione per il periodo successivo al 2027 rimangono subordinate all'esito dei negoziati interistituzionali sul QFP 2028-2034 e saranno successivamente determinate attraverso la procedura di bilancio annuale. Tutti gli stanziamenti e le assegnazioni per il personale a partire dal 2028 sono indicativi.

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in mln EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno 2028		Anno 2029		Anno 2030		Anno 2031		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)						TOTALE	
	RISULTATI																	
	Tipo ⁸¹	Costo medio	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ⁸² ...																		
- Risultato																		
- Risultato																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 1																		
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 2																		
TOTALE																		

⁸¹ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

⁸² Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2028- 2034
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
RUBRICA 4								
Risorse umane	2,853	2,853	2,853	2,853	2,853	2,853	2,853	19,971
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 4	2,853	2,853	2,853	2,853	2,853	2,853	2,853	19,971
Esclusa la RUBRICA 4								
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	2,853	2,853	2,853	2,853	2,853	2,853	2,853	19,971

Al fine di sostenere il lavoro di monitoraggio e gestione delle crisi, la DG CNECT può concludere un accordo amministrativo con il Centro comune di ricerca (JRC) per circa 2 equivalenti a tempo pieno (ETP), subordinatamente alla disponibilità di risorse e competenze. La presente scheda finanziaria e digitale legislativa non contiene un bilancio per tale eventuale accordo amministrativo.

L'incidenza prevista sulle spese e sul personale per gli anni dal 2028 in poi è aggiunta solo a fini illustrativi e non pregiudica il prossimo quadro finanziario pluriennale. La fonte di finanziamento e la portata dell'impegno finanziario dell'Unione per il periodo successivo al 2027 rimangono subordinate all'esito dei negoziati interistituzionali sul QFP 2028-2034 e saranno successivamente determinate attraverso la procedura di bilancio annuale. Tutti gli stanziamenti e le assegnazioni per il personale a partire dal 2028 sono indicativi.

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)⁸³

STANZIAMENTI VOTATI	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	12	12	12	12	12	12	12

⁸³

Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.

20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0	0	0	0	0
(Ricerca indiretta)		0	0	0	0	0	0	0
(Ricerca diretta)		0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)								
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		5	5	5	5	5	5	5
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	• in sede	0	0	0	0	0	0	0
	• nelle delegazioni UE	0	0	0	0	0	0	0
(AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0	0	0	0
(AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 4		0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 4		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE		17	17	17	17	17	17	17

L'incidenza prevista sulle spese e sul personale per gli anni dal 2028 in poi è aggiunta solo a fini illustrativi e non pregiudica il prossimo quadro finanziario pluriennale. La fonte di finanziamento e la portata dell'impegno finanziario dell'Unione per il periodo successivo al 2027 rimangono subordinate all'esito dei negoziati interistituzionali sul QFP 2028-2034 e saranno successivamente determinate attraverso la procedura di bilancio annuale. Tutti gli stanziamenti e le assegnazioni per il personale a partire dal 2028 sono indicativi.

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	Personale supplementare eccezionale*		
		Da finanziare a titolo della rubrica 4 o della ricerca	Da finanziare a titolo della linea BA	Da finanziare mediante diritti
Posti della tabella dell'organico	5	7	N/D	
Personale esterno (AC, END, INT)	2	3		

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	Alcuni compiti possono essere eseguiti mediante riassegnazione del personale che attualmente svolge compiti analoghi, ad esempio per quanto riguarda la supervisione del programma, i contatti con i portatori di interessi e la rendicontazione per le attività di ricerca e sviluppo nonché per quelle di sviluppo delle capacità nell'ambito del pilastro I. I compiti aggiuntivi previsti dalla proposta dovrebbero essere svolti da personale supplementare; tra questi figurano: la definizione e la supervisione dei progetti strategici, compreso il monitoraggio delle tappe fondamentali e dei risultati tangibili; i controlli di conformità (aiuti di Stato, appalti); il coordinamento transfrontaliero con gli Stati membri; la definizione delle grandi sfide e la supervisione della loro attuazione; il coordinamento del controllo amministrativo (non fiscale); la valutazione dei piani di investimento regionali; la valutazione della proprietà e del controllo delle imprese interne; la consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori in merito ai progetti strategici, le raccomandazioni sui chip delle imprese interne nel contesto di appalti pubblici, le consultazioni con l'alleanza al fine di definire una strategia comune sulle tecnologie dei semiconduttori, la consulenza in merito ai settori soggetti a rischio; l'istituzione di partenariati strategici con paesi terzi; la fornitura di orientamenti in materia di appalti pubblici agli Stati membri e alle amministrazioni aggiudicatrici; la formulazione di raccomandazioni metodologiche sull'esecuzione delle valutazioni dei rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento; l'esecuzione di esercizi di preparazione alle crisi; la creazione e l'agevolazione del forum della domanda; il sostegno ad attività di co-progettazione tra i fabbricanti di semiconduttori e gli utilizzatori industriali a valle; la fornitura di orientamenti tecnici e giuridici per l'acquisizione di sistemi che integrino la progettazione e le soluzioni innovative in materia di semiconduttori; la garanzia della coerenza tra l'iniziativa 2.0 e le strategie nazionali/regionali; la supervisione dell'organizzazione e la rendicontazione al Consiglio/Parlamento. La proposta comporta inoltre compiti aggiuntivi relativi alla piattaforma tra imprese relativa alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori, ad esempio il monitoraggio delle catene di approvvigionamento dei semiconduttori; le funzioni di analisi e preparazione alle crisi; l'emissione e la gestione delle richieste di informazioni e la verifica e l'aggregazione dei dati durante la fase antecedente la crisi; nonché il coordinamento intersettoriale con i portatori di interessi dell'industria. Una parte considerevole dei compiti aggiuntivi di cui sopra può essere attuata mediante la riassegnazione di personale esistente.
Personale esterno	Idem.

3.2.5. *Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali*

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 4 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-3 should be reflected as “Policy IT expenditure on operational programmes”. This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 “Digital dimensions”.

TOTALE stanziamenti per fini digitali	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2028-2034
---------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	----------------------

e informatici	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
RUBRICA 4								
Spese informatiche (istituzionali)	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale parziale RUBRICA 4	0	0	0	0	0	0	0	0
Esclusa la RUBRICA 4								
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2.6. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- ☒ può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
- ☐ comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
- ☐ comporta una revisione del QFP.

L'incidenza prevista sulle spese e sul personale per gli anni dal 2028 in poi è aggiunta solo a fini illustrativi e non pregiudica il prossimo quadro finanziario pluriennale. La fonte di finanziamento e la portata dell'impegno finanziario dell'Unione per il periodo successivo al 2027 rimangono subordinate all'esito dei negoziati interistituzionali sul QFP 2028-2034 e saranno successivamente determinate attraverso la procedura di bilancio annuale. Tutti gli stanziamenti e le assegnazioni per il personale a partire dal 2028 sono indicativi.

3.2.7. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- ☒ non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
- ☐ prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in mln EUR (al terzo decimale)

	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- ☒ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - ☐ sulle risorse proprie.
 - ☐ su altre entrate.
 - ☐ indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mln EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁸⁴						
		Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

4. DIMENSIONI DIGITALI

La presente sezione prende in considerazione i servizi pubblici digitali transeuropei e i relativi requisiti di interoperabilità transfrontaliera.

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

Descrizione di alto livello delle prescrizioni di rilevanza digitale e delle relative categorie (dati, digitalizzazione dei processi e automazione, soluzioni digitali e/o servizi pubblici digitali)

⁸⁴ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Riferimento alla prescrizione	Descrizione della prescrizione	Soggetti interessati dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categorie
Articolo 15	Domanda di status di iniziativa europea per le tecnologie dei semiconduttori	Commissione europea	Applicazione	Dati
Articolo 22	Gli Stati membri istituiscono una procedura unica di rilascio delle autorizzazioni basata su un'unica domanda riguardante tutte le autorizzazioni necessarie per i progetti strategici e le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori	Stati membri Autorità nazionali competenti	Rilascio di autorizzazioni	Dati Soluzioni digitali Digitalizzazione e automazione dei processi
Articolo 24	Gli Stati membri istituiscono un portale di accesso unico a livello nazionale per la presentazione della domanda di autorizzazione unica per i progetti strategici e gli impianti europei che producono tecnologie dei semiconduttori	Stati membri Autorità nazionali competenti	Rilascio di autorizzazioni	Digitalizzazione e automazione dei processi
Articolo 33	Mappatura strategica del settore dei semiconduttori dell'Unione	Commissione europea	Monitoraggio	Dati
Articolo 34	Istituzione della piattaforma tra imprese relativa alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori	Operatori privati	Condivisione dei dati	Soluzioni digitali Dati
Articolo 35	La Commissione, in consultazione con il consiglio europeo dei	Commissione europea	Monitoraggio	Dati

Riferimento alla prescrizione	Descrizione della prescrizione	Soggetti interessati dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categorie
	semiconduttori, effettua un monitoraggio regolare della catena del valore dei semiconduttori al fine di individuare i fattori che possono perturbare, compromettere o influenzare negativamente l'approvvigionamento o il commercio di semiconduttori.			
Articolo 38	Raccolta preventiva di informazioni	Commissione europea	Comunicazione	Dati
Articolo 41	Raccolta di informazioni nella fase di crisi	Commissione europea	Comunicazione	Dati

4.2. Dati

Descrizione ad alto livello dei dati che rientrano nell'ambito di applicazione

Tipo di dati	Riferimento alle prescrizioni	Norma e/o specifica (se applicabile)
Dati nel contesto della domanda per ottenere lo status di iniziativa europea per le tecnologie dei semiconduttori	Articolo 15	N/D
Domande di rilascio delle autorizzazioni	Articolo 22	N/D
Dati necessari per una mappatura strategica del settore dei semiconduttori dell'Unione	Articolo 33	N/D
Dati nel contesto della piattaforma tra imprese relativa alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori	Articolo 34	N/D
Dati necessari per il monitoraggio della catena del valore dei semiconduttori	Articolo 35	N/D

Raccolta preventiva di informazioni	Articolo 38	N/D
Raccolta di informazioni nella fase di crisi	Articolo 41	N/D

Flussi di dati

Descrizione ad alto livello dei flussi di dati

Tipo di dati	Riferimenti al documento	Soggetti che forniscono i dati	Soggetti che ricevono i dati	Motivo dello scambio di dati	Frequenza (se applicabile)
Dati nel contesto della domanda per ottenere lo status di iniziativa europea per le tecnologie dei semiconduttori	Articolo 15	Industria	Commissione europea	N/D	N/D
Domande di rilascio delle autorizzazioni	Articolo 22	Industria	Stati membri	N/D	N/D
Dati necessari per una mappatura strategica del settore dei semiconduttori dell'Unione	Articolo 33	Industria	Commissione europea	N/D	N/D
Dati nel contesto della piattaforma tra imprese relativa alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori	Articolo 34	Industria	Commissione europea	N/D	N/D
Dati necessari per il monitoraggio della catena del valore dei semiconduttori	Articolo 35	Industria	Commissione europea	N/D	N/D
Raccolta preventiva di informazioni	Articolo 38	Industria	Commissione europea	Fase pre-crisi	N/D
Raccolta di informazioni nella fase di crisi	Articolo 41	Industria	Commissione europea	Fase di crisi	N/D

Allineamento alla strategia europea per i dati

Spiegazione del modo in cui le prescrizioni sono allineate alla strategia europea per i dati

La presente iniziativa legislativa è in linea con l'utilizzo di dati detenuti da privati da parte delle autorità pubbliche (condivisione dei dati tra imprese e pubblica amministrazione, business-to-government — B2G) al fine di garantire decisioni politiche basate su dati concreti. Il sistema digitale per il rilascio delle autorizzazioni è concepito in modo da garantire l'interoperabilità e lo scambio automatizzato di dati tra le autorità competenti, il riutilizzo dei dati e dei documenti già in possesso delle autorità pubbliche, un elevato livello di cibersecurity e integrità delle informazioni, nonché la trasparenza e la rendicontabilità nella procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Allineamento al principio "una tantum"

L'articolo 22 prevede l'istituzione di una procedura unica di rilascio delle autorizzazioni, basata su un'unica domanda, riguardante tutte le autorizzazioni necessarie per i progetti strategici e le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori.

4.3. Soluzioni digitali

Per ciascuna soluzione digitale, fornire il riferimento alle prescrizioni di rilevanza digitale ad essa applicabili, una descrizione delle funzionalità obbligatorie previste, l'organismo responsabile e altri aspetti rilevanti quali la riutilizzabilità e l'accessibilità. Infine spiegare se la soluzione digitale intende impiegare tecnologie di intelligenza artificiale.

Soluzioni digitali	Riferimento alle prescrizioni	Principali funzionalità prescritte	Organismo responsabile	Come si provvede all'accessibilità?	Come viene presa in considerazione l'esigenza della riutilizzabilità?	Uso di tecnologie di IA
Sistema digitale per il rilascio delle autorizzazioni	Articoli 22 e 24	Le procedure di rilascio delle autorizzazioni si svolgono con mezzi completamente digitali. Il sistema fornisce un'interfaccia utente unica che consente l'interazione	Stati membri Autorità nazionali competenti	Il sistema digitale di rilascio di autorizzazioni dovrebbe essere concepito in modo da garantire la facilità d'uso e l'accessibilità per tutti i richiedenti, comprese le	Il sistema digitale di rilascio di autorizzazioni dovrebbe essere concepito in modo da garantire il riutilizzo dei dati e dei documenti già in	//

Soluzioni digitali	Riferimento alle prescrizioni	Principali funzionalità prescritte	Organismo responsabile	Come si provvede all'accessibilità?	Come viene presa in considerazione l'esigenza della riutilizzabilità?	Uso di tecnologie di IA
		con i servizi pubblici pertinenti. Il sistema digitale per il rilascio delle autorizzazioni consente la presentazione, il tracciamento e il processo decisionale delle domande di autorizzazione senza l'uso di supporti cartacei.		persone con disabilità	possesso delle autorità pubbliche	
Piattaforma tra imprese relativa alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori	Articolo 34	La piattaforma dovrebbe raccogliere dati presso le imprese partecipanti al fine di aumentare la trasparenza e la resilienza della catena di approvvigionamento dei semiconduttori	Operatori privati	La piattaforma dovrebbe essere concepita in modo da garantire la facilità d'uso e l'accessibilità per tutti i richiedenti, comprese le persone con disabilità		//

Sistema digitale per il rilascio delle autorizzazioni

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)	Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione
---	--

Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza	Il sistema digitale nazionale per il rilascio delle autorizzazioni dovrebbe essere progettato per garantire un elevato livello di protezione dei dati, cibersicurezza e integrità delle informazioni.
Portafogli europei delle imprese	Il punto di accesso unico di un sistema nazionale digitale di rilascio di autorizzazioni utilizza i portafogli europei delle imprese.

Piattaforma tra imprese relativa alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)	Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione
Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza	La piattaforma tra imprese relativa alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori dovrebbe essere concepita in modo da garantire un livello elevato di protezione dei dati, cibersicurezza e integrità delle informazioni.

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

N/D

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

N/D